

STUDI PAPIROLOGICI
SUL MATRIMONIO E SUL DIVORZIO
NELL'EGITTO GRECO-ROMANO ¹⁾

Il contratto matrimoniale nei papiri.

La storia del diritto matrimoniale nell'Egitto greco-romano, diversamente da quel che è accaduto in altri istituti del diritto antico, cui i papiri hanno arrecato inaspettata luce, s'è come avvolta in un impenetrabile mistero, per le notizie spesso oscure e più spesso incomplete o frammentarie che i papiri fin qui scoperti o pubblicati hanno fornito. Questioni numerose e capitali son sorte sin dall'apparizione dei primi documenti, dubbi minori si sono aggiunti ad ogni

¹⁾ Nelle citazioni dei papiri seguiremo il sistema di abbreviazioni in uso, secondo lo schema del WILCKEN, *Archiv f. Pap.* I, p. 24 sgg., e cioè:

- BGU. = *Aegyptische Urkunden aus den Königl. Museen zu Berlin*, I (1895), II (1898), III (1903).
CPR. = *Corpus papyrorum Raineri. I. Griechische Texte*, herausgegeben von Wessely unter Mitwirkung von Mitteis, Wien, 1895.
P. GRENF. I = Grenfell, *An alexandrian erotic fragment and other greek papyri chiefly ptolemaic*, Oxford, 1896.
P. GRENF. II = Grenfell and Hunt, *New classical fragments and other greek and latin papyri*, Oxford, 1897.
P. LOND. I et II = Kenyon, *Greek papyri in the British Museum. Catalogue with texts*. London, I (1893), II (1898).
P. OXY. I et II = Grenfell and Hunt, *The Oxyrhynchos Papyri*, London, I (1898), II (1899).
P. FAY. = Hunt and Hogart, *Fayûm towns and their papyri*, London 1900.
P. TEBT. I = Grenfell, Hunt and Smyly, *The Tebtunis papyri*, London, I (1902).
P. GEN. = Nicole, *Les papyrus de Genève. Papyrus grecs*, Genf, 1896-1900.
P. PAR. = *Les papyrus grecs du Musée du Louvre in Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale*, Paris, 1865, XVIII, 2.

documento nuovo, nè il dibattito ha fin qui messo d'accordo gli storici ed i giuristi su una sola di esse.

Il quesito fondamentale che nell'esame dei papiri si presenta, è quello che riflette la natura stessa del matrimonio e si riannoda alla duplice forma con cui esso può contrarsi nell'Egitto greco-romano, la scritta (ἑγγραφὸς γάμος) e la non scritta (ἄγραφος γάμος). Attorno a questo quesito si raggruppano tutti gli altri: qual sia l'origine di questa duplice forma, quali rapporti corrano tra l'una e l'altra, quale funzione abbia in esse la dote, quale la *donatio propter nuptias*, come sia concepita la separazione e il divorzio, quali norme li regolino, e finalmente che cosa sia e se abbia mai esistito il cosiddetto 'anno di prova' o quanto meno un qualunque 'periodo di prova', che si ritiene abbia preceduto come periodo provvisorio di esperimento la conclusione definitiva del matrimonio. Una folla di quesiti, la cui soluzione si deve ricercare nei rapporti e nelle influenze reciproche che hanno vicendevolmente esercitato l'uno sull'altro l'antico diritto egiziano, il diritto greco, il diritto provinciale greco-egiziano e il diritto imperiale romano, succedutisi cozzando e sovrapponendosi nell'Egitto.

I documenti attorno ai quali tutte le discussioni s'impennano, devono però nettamente distinguere in due categorie: l'una dei contratti demotici, letti, interpretati e commentati quasi esclusivamente dal Révillout¹⁾ e dallo Spiegelberg²⁾; l'altra dei contratti greci, studiati dal Mitteis³⁾, dal Wessely⁴⁾, dal Wilcken⁵⁾, da Grenfell e Hunt⁶⁾,

¹⁾ *Journal asiatique* X, 1877, p. 261 sgg.; *Revue égyptologique*, I, 1880, p. 5-7, 87-126, 136-138; II, 1881, p. 89-95, 124-142; IV, 1884, p. 153 sgg.; *Chrestomatie démotique*, préf. p. 128-167; *Cours de droit égyptien*, Paris, 1884, I, p. 218 sgg.; *Les obligations en droit égyptien*, Paris, 1885, p. 81 sgg.; e recentemente, *Les rapports historiques et légaux des Quirites et des Égyptiens*, Paris, 1902, p. 23-26, 51-59, 70-73, 100-105; *Précis du droit égyptien*, Paris, 1903, II, p. 974-1150. A questi scritti del Révillout è da aggiungere uno del PATURET, *La condition juridique de la femme dans l'ancienne Égypte*, Paris, 1886.

²⁾ *Demotische Papyrus aus den Königl. Museen zu Berlin*, Leipzig, 1902.

³⁾ *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des röm. Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, p. 221 312; *Archiv für Papyrusforschung* I, p. 343-351.

⁴⁾ *Studien über das Verhältniss des griech. zum ägypt. Recht im Lagidenreich*, Wien, 1891 (estr. dai *Sitzungsberichte der K. Ak. der Wissensch. in Wien*, CXXIV), p. 45-67; *Corpus Papyrum Rainert* I, p. 121-148.

⁵⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 484-491.

⁶⁾ *Oxyrhynchos Papyri* II, p. 141-180, 239-241, 243-245.

dal Mommsen ¹⁾, dal Brassloff ²⁾). Dal confronto dei primi coi secondi hanno alcuni voluto trarre la soluzione di taluno dei problemi suaccennati ³⁾; altri, come il Révillout, trovare in questi la riprova e la conferma delle teorie tratte da quelli; ed altri infine ha senz'altro respinto ogni possibilità di confronto, gettando il dubbio e la diffidenza sulla lettura e la interpretazione di tutti i documenti appartenenti alla prima categoria ⁴⁾. Ora, niuno degli elementi che possano esser di sussidio nella ricerca del vero, dev'essere *a priori* scartato; ma poichè d'altro canto ogni possibilità di controllo pei documenti demotici manca, ragioni di prudenza impongono un uso molto riservato di essi e vietano di fondar *decisamente* sui risultati che se ne traggono, teorie e costruzioni giuridiche ⁵⁾.

Lo studio vuol dunque esser rivolto precisamente ai documenti greco-egizi, nei quali sono abbastanza numerosi i contratti di matrimonio. In sussidio ad essi vengono gli atti di divorzio, alcuni atti di natura speciale relativi alla dote, e infine frammenti di petizioni o d'altri documenti giudiziari in cui sono accennati rapporti dipendenti o connessi allo stato matrimoniale.



Il tipo dell'atto matrimoniale, quale apparisce da codesti documenti, può così ricostruirsi nelle sue linee generali:

I. *Data e luogo* in cui l'atto si compie.

¹⁾ *Das ägyptische Gesetzbuch in Berliner Festgabe für H. Dernburg*, Berlin, 1901, p. 183 sgg.

²⁾ *Zur Kenntniss des Volksrechtes in den romanisirten Ostprovinzen des röm. Kaiserreiches*, Weimar, 1902, p. 70-92.

³⁾ Così ad es. il WESSELY, *Verhältniss des gr. z. äg. Recht* loc. cit. e il MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 269 sgg. per la questione della dote fittizia, di cui si tratterà tra breve.

⁴⁾ GRENFELI e HUNT in *Oxy. Pap.* II in nota al papiro 266.

⁵⁾ Una tale riserva non ci sembra punto ingiustificata, anzi è di stretto dovere pel giurista, cui non è consentito discutere e costruire se non sui documenti originali. Il Révillout stesso del resto, che ha violentemente attaccato gli editori inglesi (*Précis du droit égyptien* II, p. 1123, nota 1), deve ammetterlo in favore di chi non è un egittologo, come lo stesso Wilcken, citato da lui, riconosce la necessità di una revisione dei documenti demotici (*Archiv f. Pap.* I, p. 491).

II. *Quietanza della dote rilasciata dallo sposo.* — Questi dichiara di aver ricevuto (ὁμολογεῖ ἔχειν) dalla sposa, o dalla madre di lei o dal κύριος o in genere dalla famiglia, dalla casa della sposa (ἐξ οἴκου), la dote (φερνή) che o la sposa stessa o altri per lei costituisce.

III. *Descrizione dei beni costituenti la dote.* — Concorrono a formarla principalmente una somma di danaro, che talvolta vien pagata al marito per mezzo d'una banca, le vesti, i monili d'oro o d'altro metallo prezioso e gli oggetti d'ornamento della sposa, cui spesso s'aggiungono oggetti di toletta e mobili d'uso personale di lei e talvolta una statuetta d'Afrodite, simbolo beneaugurante che doveva presiedere e sorvegliare all'amore¹⁾. Raramente vi concorrono i beni immobili. Degli oggetti e degli altri beni è costantemente indicata volta per volta il valore, sicchè la dote che il marito dichiara d'aver ricevuto è da ultimo fissata nella somma totale del danaro e dei singoli valori. Non di rado gli oggetti sono già usati: il che vien detto, con una certa cura, in particolar modo delle vesti. L'ammontare totale della dote è, come i beni che la costituiscono, variabilissimo: da un minimo di 20 dramme d'argento esso sale a 400, 800, 1000, 4000 dramme. da una mina d'oro a tre, a quattro mine, a due talenti e quattromila dramme.

IV. *Descrizione dei beni costituenti i parapherna.* — Essi si limitano normalmente ad oggetti di vestimento e in genere ad altre suppellettili femminili, in aumento del corredo portato nella dote. Anche per questi il marito dichiara d'averli ricevuti ed assume impegni e responsabilità analoghe a quelle assunte per la φερνή.

V. *Invocazione della felicità per la nuova vita coniugale.* — A questo punto segue la invocazione augurale: 'vivano dunque gli sposi felici, senza colpe e senza discordie' (συμβιούτωσαν οὖν ἀλλήλοις οἱ γαμούντες ἀμέμπτως καὶ ἀμεμφιμοιρήτως).

VI. *Dichiarazione delle obbligazioni assunte dal marito.* — La enumerazione dei doveri coniugali da parte del marito è fatta quasi sempre con una cura ed una minuziosità, che denotano la preoccupazione nella sposa di contemplarli tutti. Questi doveri si riferiscono:

a) a rapporti puramente materiali. Il marito assume l'obbligo di mantenere la moglie, provvedendola del vestito, del nutrimento e

¹⁾ Cfr. WESSELY, *Corpus papyrorum Raineri* I, p. 124.

di quant'altro è necessario nella vita e si conviene ad una donna maritata (παρεχέσθω τὰ δέοντα πάντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὰλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ γαμετῆ), talvolta incondizionatamente, tal'altra limitatamente al tempo pel quale il marito conserverà la dote, e sempre in corrispondenza delle sostanze (κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς). Oltre a ciò il marito s'impegna a non dissipare le sostanze familiari (μηδὲν τῶν ὑπαρχόντων ἐξαλλοτριῶν) e a non alienare nulla delle cose comuni senza il consenso della moglie (ἄνευ τοῦ ἐπιγραφῆναι τὴν . . . βεβαιώτριαν);

δ) a rapporti morali e di convivenza Il marito promette di non scacciare la moglie, nè d'insultarla, nè di maltrattarla (μὴ ἐξέστω ἐγβάλλειν μηδὲ ὕβριζειν μηδὲ κακοχεῖν αὐτήν) e s' impegna non solamente a non contrarre altre nozze (μὴ γυναικῶν ἄλλων ἐπαγαγέσθαι) a non procreare figli con altra donna vivendo la sposa (μὴ τεκνοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσης τῆς . . .), e a non aver concubine o favoriti (μὴ παλλακὴν μηδὲ παιδικὸν ἔχειν), ma anche a vivere nella casa coniugale (μηδ' ἄλλων οἰκίαν οἰκεῖν).

Le sanzioni per ogni trascorso del marito e in particolar modo per la inosservanza dei suoi doveri di mantenimento della moglie, si riducono sempre, quando vi sono, alla restituzione della dote calcolata o nella misura in cui fu ricevuta, o coll'aggiunta d'una metà (ἀποτισάτω τὴν φερνήν - μεθ' ἡμισίας). Tutela dei diritti che la moglie ha al sostentamento sembra sia stata quella medesima azione esecutiva καθάπερ ἐκ δίκης, che a lei spetta contro il marito per ottenere la restituzione della dote e dei beni parafernali e di cui si dirà in appresso ¹⁾.

VII. *Dichiarazione delle obbligazioni assunte dalla moglie.* — I doveri imposti alla moglie si riferiscono anch'essi da un lato alle sostanze, cioè a rapporti economici, dall'altro ai rapporti coniugali propriamente detti. Ad essa infatti:

a) è espressamente inibito di condurre una vita che mandi in rovina la casa comune (μὴ φθείρειν τὸν κοινὸν οἶκον);

¹⁾ Tale almeno pare debba essere il significato di un passo di B.G.U. III, 717, l. 17 e segg., in cui lo sposo dichiara: . . . Ἀμμώ[νιος ἐπιγορηγῆ]σω αὐτῆ τὰ δέ[ο]ντα πάντα καὶ τὸν ἱματισμό[ν], ὅσα περ[ὶ]σῆκει [γυναικὶ γαμετῆ] κατὰ δύναμιν [τοῦ βί[ου], γεινομένης σο[φ]ίας τῆς π[ρ]όξωος εἰ μὴ πε[ρ]]. ἔκ τε ἐμοῦ [καὶ ἐ]κ τῶν ὑπαρχόντων μοι π[α]ντων καθάπερ [ἐκ δίκης] σοὶ οὐσης ἦ τὰ ἱμάτια κ. τ. λ.

δ) è fatto obbligo di obbedire al marito (πειθαρχεῖν ὡς προσήκον ἐστιν γαμετήν γυναῖκα ἀνδρός) ed è vietato di star lontana sia di giorno che di notte dalla casa maritale senza il consenso del marito (μη ἐξέστω ἀπόκοιτον μηδὲ ἐφήμερον ἀπὸ τῆς οἰκίας γίνεσθαι ἄνευ τῆς τοῦ ἀνδρός γνώμης), di aver commercio con altro uomo (μηδ' ἄλλῳ ἀνδρὶ συνεῖναι) e comunque di offendere o di disonorare il marito (μηδὲ αἰσχύνεσθαι αὐτὸν ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύνην).

Manca invece ogni sanzione pei trascorsi e le colpe che la sposa possa commettere.

VIII. *Disposizioni pel divorzio.* — Le clausole riguardanti il caso della separazione o del divorzio non mancano mai nei nostri atti matrimoniali: esse vi compariscono costantemente quasi parte integrante dell'atto, allo stesso modo di quel che avviene della dichiarazione di ricevimento della dote. E normalmente i casi che si contemplan, sono:

a) l'abbandono volontario da parte della moglie: in tale ipotesi (ἐὰν ἡ γυνὴ ἐκούσα βούληται ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ τοῦ ἀνδρός) il marito è tenuto a restituire la dote e, se vi furono, i parafernali, entro un termine che è quasi costantemente di 30 giorni, talvolta di 10 giorni da quello della domanda; mancando egli al pagamento, si aggiunge come penale alla dote semplice una metà del suo ammontare, l'ἡμιόλιον;

δ) il divorzio per mutuo dissenso: qui invece (ἐὰν δὲ διαφορᾶς γενομένης χωρίζονται οἱ γαμοῦντες ἀπ' ἀλλήλων) la restituzione della dote dev'esser fatta subito, senza ritardo, in qualche raro caso entro un termine di 60 giorni; ma venendo meno all'obbligo, il marito incorre nella stessa penalità dell'ἡμιόλιον.

A questo secondo caso è purificato quello dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale per opera del marito (ἐὰν ἐγβῆ τὴν γυναῖκα, ἐπὶ μὲν τῆς ἀποκομπῆς τῆς γυναικός).

In ogni ipotesi poi è concessa alla moglie, per garanzia dei suoi diritti dotali e per quelli sui *parapherna*, l'azione esecutiva non solo su tutti i beni presenti e futuri, ma persino sulla persona stessa del marito (τῆς πράξεως οὔσης τῆς φερνῆς καὶ τῶν παραφέρνων ἔκ τε τοῦ ἀνδρός καὶ ἔκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἔκ δικῆς): azione esecutiva cui corrisponde una ipoteca generale, alla quale i beni del marito vengono assoggettati in favor della moglie.

In presenza di figli, ritenzioni speciali sono stipulate a favor del marito.

IX. *Disposizioni testamentarie dei coniugi.* Non di rado col contratto di matrimonio è cumulata una serie di disposizioni testamentarie (συγγραφοδιαθήκη) sia dall' un coniuge a favor dell' altro superstite, sia di ambedue a favore dei figli già nati o nascituri, regolate più o meno diversamente a seconda della premorienza dell' uno o dell' altro dei coniugi.

X. *Liberalità di terzi a favore dei coniugi.* — E pur frequente è il caso che nell'atto intervenga un terzo per compiere delle liberalità a favore dell'uno o dell'altro coniuge, nel momento in cui va a nozze, o con disposizioni testamentarie (e l'atto chiamasi, anche qui, come nel caso precedente, συγγραφοδιαθήκη) o con donazioni. Più spesso vi comparisce un congiunto dello sposo o della sposa (la madre), che fa apporti alla nuova famiglia o fa donazioni al figlio o finalmente, prendendo occasione dal matrimonio, provvede con disposizioni testamentarie alla assegnazione e ripartizione di tutte le proprie sostanze.

XI. *Sottoscrizioni e formalità.* — Chiudono l'atto le sottoscrizioni, innanzi tutto dello sposo, quindi della sposa e del suo κύριος, o talvolta anche del solo κύριος o della madre di lei. Le seguono, nel caso di liberalità da parte di terzi, quelle del congiunto intervenuto per disporre a favore dei coniugi, e finalmente quelle dei testimoni. Questi ultimi però non compariscono mai nei contratti del periodo romano: di loro si ha traccia solo nei documenti tolemaici e bizantini, e con questa differenza, che mentre nei primi i testimoni son sei, nei secondi si trovano ridotti a tre. Da ultimo è fatta menzione della registrazione dell'atto mediante la presentazione all'archivio pubblico, della consegna di esso all'ἀγορανομειον o al γραφειον, della redazione di una o più copie, della consegna di queste o dell'originale al βιβλιοφύλαξ.

Questo tipo così completo di contratto non si rinviene, naturalmente, quasi mai nei papiri: manca in ognuno or l'una or l'altra delle clausole accennate qui sopra. Tuttavia alcune che sono fondamentali vi compariscono sempre; così è, a prescindere dalla data, dal luogo o dalle sottoscrizioni, della dichiarazione dello sposo d'aver ricevuto la dote, della descrizione di questa, delle obbligazioni assunte da lui (ridotte in taluni atti al semplice obbligo del mantenimento) e delle clausole riguardanti il caso di divorzio.

Il Wilcken ¹⁾, nel ricostruire lo schema del contratto P. Gen. 21 + Münch. ²⁾, ha osservato come dopo le dichiarazioni dei doveri imposti alla sposa manchi ogni sanzione per la inosservanza di essi, in corrispondenza alle sanzioni che sono invece previste per la inadempienza da parte dello sposo. È questa lacuna, che come abbiamo notato si verifica sempre nei nostri documenti, del tutto fortuita? O deve ritenersi che al marito non fosse dato alcun mezzo per punire i trascorsi e la infrazione dei doveri coniugali per parte della sposa? La seconda ipotesi è senz'altro da escludere ed è invece da ritenersi che la sanzione consistesse nello scacciar la moglie dalla casa coniugale, sanzione che non si esprimeva esplicitamente forse perchè naturale conseguenza della colpa.

Tuttavia non credo possa pensarsi ad una clausola del tenore proposto dal Wilcken: ἐὰν δὲ τι τούτων ἐπιδειχθῆι ἡ γυνὴ ποιούσα, ἀποδοὺς αὐτῆι ὁ γαμῶν τὴν φερνὴν ἀπλήν παραχρῆμα ἀποπεψάτω τὴν γυναῖκα. L'obbligo di restituire *subito* la dote è normalmente concepito come un onere che grava sul marito s'egli è in colpa, o quanto meno quando il matrimonio si scioglia per disaccordo, nel che forse può supporre la colpa reciproca. Ma un tale onere non doveva gravare su lui anche nel caso dei trascorsi della moglie. Nel silenzio delle fonti pertanto non resta che a supporre anche qui l'uso d'un termine (forse di 30 o di 60 giorni), entro il quale la dote debba essere restituita.

Concepito così nel suo complesso, il contratto matrimoniale greco-egizio presenta questi fondamentali caratteri:

a) Per quel che riflette i rapporti patrimoniali, il regime che si adotta dagli sposi è quello dotale. La dote non solo non manca mai, per quanto minima e ridotta talvolta a pochi oggetti di uso personale della sposa, ma vi assume una importanza preponderante: la sua

¹⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 490.

²⁾ Questo papiro è stato felicemente ricomposto dal Wilcken unendo insieme il P. Gen. 21 e un frammento tolemaico dei papiri di Monaco, appartenenti ad un medesimo documento tagliato in due longitudinalmente, sicchè mentre nel primo si conservò il principio di ciascuna linea, nel secondo se ne trovò la fine, con una breve lacuna di circa 6-9 lettere nel mezzo d'ogni linea, che il Wilcken ha potuto facilmente colmare. La esattezza della ricomposizione è in ogni sua parte confermata dal papiro Tebt. 104, un altro contratto matrimoniale appartenente anch'esso al periodo tolemaico e circa alla stessa epoca, che grandemente gli rassomiglia.

costituzione e le varie clausole che la concernono son messe in particolare rilievo e precedono gli altri patti che dovranno regolare il matrimonio.

Accanto al regime dotale risulta spesso adottato anche, in certa guisa, il regime della comunione dei beni. Ad esso infatti si allude nei nostri papiri, accennandosi alla casa comune, quando si dice che la sposa non deve mandarla in malora (P. Gen. 21 + Münch. I. 11: μηδὲ φθείρειν τὸν κοινὸν οἶκον) o si tratta di provvista di grano che la madre della sposa fa alla nuova famiglia (CPR I, 24 l. 18-20: χορηγεῖν τὴν αὐτὴν μητέρα Ἀφροδείτην εἰς τὸν κοινὸν τῶν γαμούντων οἶκον ὑπὲρ τοῦ ἐνεστώτος ἔτους χρόνου πυροῦ ἀρτάβας...). E più particolarmente vi si accenna, con una certa intenzione, tutte le volte che accade di menzionare i diritti, o meglio il potere in genere, che la moglie ha in comune col marito sulle cose familiari: il marito non deve abitare in altra casa di cui la moglie non sia padrona e signora (P. Gen. 21 + Münch. I. 5-6, Tebt. 104 l. 21: μηδ' ἄλλην οἰκίαν οἰεῖν ἢ ἧς συγκυριεῖται Ἀρσινόη), la moglie dovrà governare con lui le cose familiari e amministrare insieme il patrimonio (Tebt. 104 l. 15: κυριεύουσιν μετ' αὐτοῦ κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς; P. Par. 13 l. 10-11: συνεῖναι αὐτοῖς ὡς ἀνὴρ καὶ γυνή, κυριεύουσας¹⁾ κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων; Oxy. II, 265 l. 13: κυριεύετῶσαν κοινῇ). Tuttavia quello che qui s'intende non è il vero e proprio regime della comunione generale: è piuttosto una amministrazione comune di beni (Verwaltungsgemeinschaft) anzichè una comunione di beni (Gütergemeinschaft). A un tal regime non possono certamente riferirsi gli accenni contenuti in contratti fondati sul regime dotale. Il Mitteis²⁾ ammette anch'egli che si tratti soltanto d'una specie di comunione, senza pronunziarsi però in modo esplicito. Ma altrove³⁾, fondandosi specialmente sui contratti demotici nei quali la comunione dei beni è espressa chiaramente, e sul citato passo del P. Par. 13, ritiene che si abbia qui la vera e propria comunione dei beni, che sconosciuta al diritto greco, s'infiltra nei nostri documenti sotto la influenza del diritto egizio. A rafforzar questa ipotesi sembra anzi a primo aspetto

¹⁾ Il WILCKEN, *Archiv f. Pap.* p. 489, n. 2 propone la correzione del κυριεύουσας in κυριεύουσι riferendolo ad αὐτοῖς, per modo che il passo significherebbe più precisamente: 'gli sposi dispongono insieme del patrimonio'.

²⁾ *Reichsrecht*, p. 271.

³⁾ Op. cit. p. 56.

chiamata la clausola del P. Gen. 21 + Münch. l. 7: μηθὲν ἐξαλλοτριοῦν ἄνευ τοῦ ἐπιγραφῆναι τὴν Ἄρσινόην βεβαιώτριαν, secondo la quale il marito non può fare alcuna alienazione di patrimonio senza l'intervento della moglie.¹⁾ Senonchè questa clausola, se conferma la esistenza di una certa comunione tra i coniugi, non induce in modo assoluto quella della vera e propria comunione di beni. Essa si può invece ben riferire alla semplice comunione nell'amministrazione, che non è inconciliabile col regime dotale, costantemente adottato dai coniugi.

δ) Una perfetta, o quasi, reciprocità degli obblighi coniugali, sia per quanto riguarda gl'interessi materiali, sia per quanto riflette la condotta e in genere i rapporti morali tra i coniugi. Sotto il primo aspetto, come la sposa contribuisce agli oneri matrimoniali con la dote (e il contributo permane ugualmente, almeno come principio, anche quando la dote è limitata a poche suppellettili), così il marito provvede coi suoi beni e col suo lavoro al mantenimento di lei e dei figli. All'amministrazione dei beni dotali è preposto il marito, che facendo proprie pei bisogni della famiglia le rendite dei fondi, è tenuto conseguentemente a pagarne le imposte ed i pesi. Così è detto ad es. di Suchammon, nel CPR I 24, l. 22-25: καὶ ποιουμένου [τὰ ἔργα τῶν] πατρικῶν ἀρουρῶν καὶ τοῦ ἡμίσιου μέρους τῶν περὶ τὸ Μετροδώρου κλήρου ἀρουρῶν τριῶν . . . πλ.]ηροῦντος εἰς τὸ δημόσιον [τὰ ὑ]πὲρ αὐτῶν τελέσματα πάντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰσιόν(σ) [ἔτους], dove l'obbligazione di coltivare i fondi dotali di Metrodoro e di pagarne le imposte è conseguenza appunto del godimento che a lui ne è dato. Ma talvolta vi son preposti insieme ambedue i coniugi (e in ciò si ha una riprova di quella speciale comunione di cui s'è detto sopra), rimanendo pur sempre il marito tenuto a pagare i pesi, perchè le rendite sono destinate ed impiegate pei bisogni della vita coniugale e vanno quindi a beneficio anche di lui: Oxy. II, 265 l. 4-8: ἀρουρῶν δέκα . . . [κατεχ]ώρισε Νείλου ἐκ τοῦ Διονυσίου δώρου ἀρουρῶν ἑπτὰ καὶ ἐπὶ [. . . Σεβαστ]οῦ Γερμανικοῦ καρπιε(ι)ται ὁ γ[α]μῶν Διονύσιος σὺν τῇ γυναικὶ Σαρ[α]ποῦτι . . .] καρπίζεται κατ' ἔτο[ς] εἰς [τ]ὸ δημόσιον καθήγοντα διὰ τοῦ πν[??]. — Sotto l'altro aspetto, come

¹⁾ Così il WILCKEN, *Archiv f. Pap.* p. 489. il quale opportunamente integra in Oxy. 266. l. 16: ἄνευ τοῦ συνεπιγραφῆναι τῇ[ν] Σαραποῦν βεβαιώτριαν.

²⁾ Lo stato troppo frammentario di questo papiro non consente una più precisa determinazione del rapporto che si costituisce tra Dionisio e la sua sposa Sarapous.

al marito sono interdetti la bigamia, il concubinato, i maltrattamenti e così via, alla moglie non è lecito venir meno alla fede coniugale, o comunque offendere e disonorare il marito. Una preponderanza dell'uomo sulla donna, una soggezione di questa al primo, un accenno insomma all'autorità maritale manca del tutto.

c) Libertà illimitata di divorzio, sia per mutuo dissenso, sia per volontà d'uno solo dei coniugi. Nessun limite è imposto perchè l'uno o l'altro coniuge possa separarsi: sicchè anche in mancanza d'un giusto motivo, com'è la inadempienza del marito o della moglie ai propri doveri, basta l'arbitrio dell'uno per scacciare dalla casa la donna, il semplice capriccio di questa per allontanarsene.

d) Re-pensabilità del marito per gli apporti dotali. Il marito nel ricevere la dote, ne rimane responsabile sia di fronte alla moglie, sia di fronte alla famiglia di lei, o a chi la costituì. Disciolto il matrimonio, egli deve subito o, in certi casi, entro un breve termine, farne la restituzione nella stessa misura e nello stesso quantitativo in cui la ricevè, anzi nella medesima specie, quando si tratti di oggetti.

e) Carattere puramente civile del matrimonio. Se accanto, o prima, o anche dopo dell'istromento notarile, con cui le parti regolano la loro vita coniugale, sianvi cerimonie speciali e riti sacri che accompagnano il matrimonio, è ignoto. Si deve anzi supporre la esistenza di cerimonie, perocchè queste in nessun tempo e presso nessun popolo hanno mai fatto difetto. Ma che l'istromento notarile sia soltanto un accessorio del matrimonio, così come ad esempio nel diritto romano ed oggidì le tavole nuziali sono un'aggiunta che può anche mancare, non è da credersi. Il contratto, sottoscritto dalle parti e registrato nell'archivio pubblico, rappresenta l'atto costitutivo del matrimonio, il quale in esso e con esso si forma e si perfeziona. Qui non si hanno infatti soltanto provvisioni di natura patrimoniale, come se ne dispongono quando il matrimonio si contrae con un altro atto a parte, più o meno solenne. Ad esse si accoppiano altresì tutte le norme che debbono regolare il coniugio sotto ogni altro aspetto e indipendentemente dai rapporti patrimoniali: con quell'atto gli sposi si uniscono in matrimonio, fondano la nuova famiglia. La stessa mancanza di qualsiasi accenno nei documenti a formalità già compiute o che dovranno compiersi, è una riprova. E se così è, il carattere del matrimonio è con tutta evidenza prettamente civile. Esso si contrae

senz'altra formalità, mediante la stipulazione di quell'istromento notarile, col semplice concorso del consenso degli sposi e con l'assistenza dei testimoni.

Carattere dotale dei contratti matrimoniali.

Ora, donde traggono la loro origine tutti codesti caratteri? E a quale dei due diritti devonsi ricondurre le singole clausole esaminate più sopra? all'egizio o al greco-romano?

Il Wessely¹⁾, che pel primo ha affrontato l'ardua questione, non disconosce che tanto l'elemento egizio, quanto l'elemento greco, confondendosi insieme, abbiano lasciato tracce di sè, ma inclina ad assegnare una notevole preponderanza al primo elemento, pel predominio che gli usi e le consuetudini locali dovevano esercitare. Il che lo ha tratto ad interpretare diversamente taluna delle clausole di quei contratti ed a fissare in modo tutt'affatto opposto a quello da me seguito alcuno dei caratteri del matrimonio greco-egizio.

La influenza del diritto locale si rivela, a suo avviso, innanzi tutto nel termine di 30 giorni, che al marito è accordato per la restituzione della dote; nell'assenza completa o quasi di qualsiasi impedimento matrimoniale, potendo in Egitto congiungersi in matrimonio anche il fratello e la sorella²⁾; nella massima libertà che alla donna è concessa sia nel contrarre il matrimonio, sia dopo, per provvede e a tutti gli atti e compiere tutti i negozi giuridici, che le occorra di dover conchiudere. L'uso d'inventariare esattamente i beni parafernali è anch'esso di origine egizia³⁾, come lo è altresì quello di regolare la successione ereditaria dei figli nel contratto stesso di matrimonio, essendo ignoto al puro diritto egizio il testamento, d'importazione greca. Altro elemento d'influenza egizia si riscontra nello scopo che molte volte

¹⁾ *Verhältniss des gr. u. ägypt. Recht*, p. 45-67.

²⁾ I matrimoni tra fratelli e sorelle erano in Egitto frequenti anche in epoca piuttosto tarda. Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht* p. 58-59; WILCKEN, *Sitz-Ber der B. Ak.* 1883, p. 903.

³⁾ I beni parafernali sono, secondo il RÉVILLOUT, *Précis de droit égypt.* II, p. 1130, n. 1, di regola presso gli Egizi, rientrando in essi tutto ciò che la donna non si costituisce in dote. Essi sono invece ignoti all'antico diritto greco, nelle cui fonti letterarie e giuridiche non se ne fa mai cenno. V. su ciò più oltre.

il contratto matrimoniale si propone, quando gli sposi, precedentemente uniti (e vedremo in seguito in qual forma), hanno già procreato dei figli; perocchè qui, come nei contratti demotici, ciò a cui si mira, è la legittimazione della prole. E finalmente, come nei *parapherna*, così nella stessa *φερνή* si avrebbe un altro indice di quella influenza, con questo però che l'elemento egizio qui sarebbe adombrato in una finzione. Osservando i contratti demotici, il Wessely notava come quelli dell'alto Egitto si distinguessero profondamente dai contratti del basso Egitto, perocchè mentre i primi presentano (a prescindere da altre clausole che qui non occorre esaminare) la menzione d'un dono nuziale che lo sposo fa alla sposa, i secondi non fanno punto cenno di doni e parlano invece di una dote che la donna apporta al marito. Ma questa dote era semplicemente fittizia: essa nascondeva invece una *donatio propter nuptias*, assicurata contrattualmente alla donna mercè questa finzione giuridica, che cioè il marito si dichiara debitore a titolo di dote di quanto egli ha promesso alla moglie per dono nuziale. In tal guisa dono nuziale dei contratti della prima categoria e dote di quelli della seconda coinciderebbero perfettamente, rappresentando sempre il cosiddetto *pretium pudicitiae*. Ora questa stessa finzione si sarebbe trasfusa nei contratti greci, onde la dote che anche qui il marito dichiara d'aver ricevuto dalla moglie sarebbe una pura finzione.

Si aggiunga da ultimo, che mentre nei contratti demotici c'è sempre una pensione annua assegnata dal marito alla moglie, nei greci questa manca sempre: il che dipenderebbe dal fatto che nel diritto egizio la moglie può vivere separata dal marito, mentre nei nostri contratti una esplicita promessa è da lei fatta di non allontanarsi dalla casa coniugale¹⁾.

Per converso, elementi d'influenza del diritto greco sull'egizio si avrebbero nei caratteri formali esterni del contratto: le dichiarazioni dello sposo rivolte non alla sposa, ma al tutore o alla madre; preponderanza dell'elemento patrimoniale, e in particolar modo della dote, per cui non si omette mai di constatare sin dal principio del contratto che la sposa ha portato una dote e si provvede specialmente

¹⁾ Cfr. RÉVILLOUT, *Précis*, II, p. 1043. Sulla pensione annua la l. 11 C. 5, 16, richiamata da RÉVILLOUT, op. cit. p. 1045.

al regolamento dei rapporti patrimoniali; esistenza, accanto alla dote fittizia, di una dote reale che la donna si costituisce, consistente in immobili proprii di lei (non escluso tuttavia il danaro), sui quali però il marito (cui pel diritto greco non passava la proprietà della dote) non acquista che il diritto d'usufrutto pel tempo che il matrimonio dura; obbligazione del marito di restituire, in caso di divorzio; garanzia reale e personale ch'egli presta per tale suo obbligo; diritto di esecuzione concesso alla sposa contro di lui con una speciale clausola esecutiva.

Per poter meglio apprezzare codesti risultati occorre però tener presente la costituzione del matrimonio nell'antico e puro diritto egizio. E poichè degli originari documenti demotici non mi è possibile fare uso diretto, mi sia consentito riassumere brevemente le teorie esposte e tratte di su i medesimi dal Révillout.

Nel periodo più arcaico, precedente alla legislazione di Bocchoris, il matrimonio ha carattere sacro e si contrae nel tempio dinanzi al sacerdote della divinità e del re. Il regime unico del matrimonio è quello della comunione dei beni: gli sposi con atto notarile convengono che tutti i loro beni divengano comuni. La donna 'sposa e congiunta' trasmette i diritti di famiglia ai figli nati dalla unione; il marito, pel fatto stesso della unione, è riconosciuto loro padre¹). Ma più tardi questo stato di cose, conservato ancora sotto Bocchoris, vien profon-

¹) La formula d'un tal matrimonio sarebbe (RÉVILLOUT, *Rapports hist. et lég.* p. 23; *Précis du dr. ég.* II, p. 995): « En ce jour, entra dans le temple le choachyte Pbestenroamen, fils de Pamenkh, vers la femme choachyte Absuosor, fille d'Osortennu, laquelle femme lui plut comme épouse, comme femme en dation (conjointe) de cœur (comme mère transmettant les droits de famille à sa filiation), comme épouse depuis le jour de l'acte. Le bien dont il a dit: ' je le lui donnerai ', elle l'a reçu, cette femme, tout terrain en part établie. — Il lui a dit, le prêtre d'AMON, prêtre du roi à qui Amon a donné la puissance: ' Est-ce que tu l'aimeras en femme établie en dation de cœur, en mère transmettant les droits de famille, o mon frère? ' Lui: ' Moi, je transmets, pas don de donation, en transmission, l'apport de ces choses, dans le plan d'amour dans lequel je l'aime. Si, au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, à l'instant de cette vilénie - où l'on me trouvera avec une autre femme - je lui donne, à elle (à ma femme) mon terrain et l'établissement de part qui a été précédemment - à l'instant, devant toute vilénie au monde de ce genre Tous les biens que je ferai être (que j'acquerrai) par transmission ou par apport de père et de mère (par héritage) seront à ses enfants qu'elle enfantera ' ». - Per questa e per le altre formule contenute nelle note s-guanti si confrontino anche le versioni dei contratti matrimoniali demotici dello SPIEGELBERG, *Dem. Papyrus*, p. 4, 7, 17, ecc.

damente mutato con la legislazione di Amasis, intesa a laicizzare tutte le istituzioni dell'Egitto. L'antica famiglia si disorganizza: il matrimonio, celebrato nel tempio, perde il suo precipuo carattere, il sacro, e diventa laico; esso si contrae di fatto, con la semplice unione degli sposi, che sarà poi constatata mediante la dichiarazione emessa dal marito nelle operazioni del censo quinquennale, destinate ad accertare lo stato personale del capo della nuova famiglia ed a fissare lo stato legittimo della prole. Le cerimonie antiche perdono ogni loro importanza e cessando di essere elemento essenziale dell'atto, si riducono ad una pura forma esterna: elementi sostanziali del matrimonio sono da ora innanzi il consenso delle parti e la consumazione fisica del matrimonio¹⁾. Finalmente un'altra forma sorse ancora, quella dell'acquisto della moglie fatto da parte del marito. La sposa cede se medesima come schiava, e tutti i suoi beni e i figli che procreerà, al marito: una specie di *conventio in manum* nella quale un sol limite è posto alla potestà che il marito acquista, il divieto cioè di prendere altra donna in moglie. Un tal divieto, inerente al matrimonio sacro, doveva qui essere espressamente convenuto, perchè la donna potesse rimaner la sola sposa del marito²⁾. Col tempo però la primitiva

¹⁾ La formula primitiva, conservando ancora l'antico carattere sacro, permane identica a quella riportata nella nota precedente, salvo l'aggiunta circa la dichiarazione che dovrà farsi più tardi al censo, espressa così a piè dell'atto (RÉVILLIOT, *Rapports*, p. 54; *Précis*, II, p. 996): « En l'an 15 du roi Ahmes (lors du cens quinquennal) je dirai ceci dans la grande maison ». — Quella più nuova, contenente testualmente la dichiarazione fatta ai funzionari incaricati delle operazioni del censo, suonerebbe (*Rapports*, p. 57; *Précis*, II, p. 1000): ' Le choachyte Péténofréhotep, fils de Nesamehotep, ayant pour mère Seteirban, dit à la femme Tahei, fille d'Unnofré, dont la mère est Tahosnosor: ' Je t'ai établie pour femme. Je n'ai aucune parole à t'opposer à ce sujet. Toutes choses au monde relativement à moi faire à toi mari (c'est-à-dire à cet état de mari que j'ai par rapport à toi), je te les abandonne depuis le jour ci-dessous ' ».

²⁾ L'atto relativo era così formulato (RÉVILLIOT, *Rapports*, p. 70; *Précis*, II, p. 996): « La femme Djétamantankh, fille d'Anachamen, dit à Amon, fils de Putja: ' Tu as donné, et mon cœur en est satisfait, mon argent pour me faire à toi servante (devenir ta servante). Moi, je suis à ton service. Point à pouvoir homme quelconque du monde (personne au monde ne pourra) m'écarter de ton service. Je ne pourrai y échapper. Je ferai être à toi en outre jusqu'à argent quelconque, blé quelconque, totalité de mes biens au monde et mes enfants que j'enfanterai et totalité de ce que moi je suis dedans (je possède) et les choses que je ferai être (que j'acquerrai) et mes vêtements qui sont sur mon dos, depuis au 4 mésoré ci-dessus, jusqu'à jamais et toujours. Celui qui viendra à toi pour t'inquiéter à cause de moi en disant: ' Elle n'est pas ta servante, celle-là ', il te donnera, celui-

asprezza del rapporto si tempera e s'attenua: quel che il marito acquista non è più la donna, ma il potere su di lei, e la donna si risolveva dalla sua condizione di schiavitù fino a divenir pari al marito.

A queste due ultime forme di matrimonio si riconnettono due specie diverse di contratti, destinati a fissare e regolare il regime matrimoniale. L'una, propria dei contratti menfiti (basso Egitto), è quella del credito nuziale (in egizio, *sanch*), adottata specialmente per le unioni donde eran nati figliuoli. In essa lo sposo: 1) dichiara che prenderà in moglie la sposa ('*je l'établirai pour femme*'); 2) riconosce alla medesima un credito, di cui si dichiara debitore verso di lei e che rappresenta un dono nuziale da lui fattole; 3) le assegna una pensione alimentare annua, la quale rappresenta in certa guisa l'interesse del credito spettante alla donna; 4) sottopone ad ipoteca tutti i proprii beni in garanzia delle obbligazioni assunte; 5) s'impegna da ultimo a consegnare alla sposa la somma, che dichiara di aver ricevuto, entro 30 giorni da quello in cui avrà preso la donna in moglie ('*établi pour femme*'), o, se ella la lascerà nelle mani di lui durante il matrimonio, 30 giorni dopo lo scioglimento¹⁾. Più tardi e su questa stessa base sorge il contratto dotale, che si riveste però

là, argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cœur. En ta servitude sera ta servante encore. Et mes enfants tu sera sur eux en tout lieu où tu les trouvera. Adjuré soit Amon! Adjuré soit le roi! Point n'a à te servir servante autre: ne prends pas servante quelconque en outre. Il n'y a point à dire: « Il me plaît de faire en toute similitude que ci-dessus ». Il n'y a point à m'écarter par cette similitude de ces choses. Il n'y a point à dire que tu prends femme pour le service de ton lit dans lequel tu es ».

¹⁾ Un esempio di tale contratto sarebbe (RÉVILLOUT, *Rapports*, p. 102; *Précis*, II, p. 1006): « L'an 13 mésoré du roi Ptolémée, le Dieu Philopotor - Philadelphie, et des prêtres des rois qui sont inscrits à Racoti. — L'archentaphiaste Héreius, fils de Petésé, dont la mère est Tetoua, dit à la femme Tsétamen, fille de Petosor, dont la mère est Tetoua: « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, 21 argenteus fondu du temple de Ptah, ou 20 argenteus plus $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{60}$, 21 argenteus fondu du temple de Ptah, en tout pour ton *sanch* (ta créance). L'archentaphiaste Petésé, fils d'Héreius, mon fils aîné, ton fils aîné, et l'homme du même rang Petosor, fils d'Héreius, mon fils, ton fils, les deux mes enfants, tes enfants, que tu m'as engendrés et les enfants nouveaux que tu m'engendreras, seront les maîtres de tous mes biens présents et à venir. Que je te donne 36 mesures d'olyre, dont les deux tiers font 24, 36 mesures d'olyre en tout, plus 2 argenteus et $\frac{4}{10}$ fondus du temple de Ptah, ou 1 argenteus et $\frac{4}{10}$ plus $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{60}$, 2 argenteus et $\frac{4}{10}$ fondus du temple de Ptah, pour ta pension alimentaire par an, au lieu que tu

della identica forma esteriore, rappresentandosi la dote come un prestito di danaro e quindi un credito della moglie.

La seconda forma, propria dei contratti tebani (alto Egitto) è quella del dono nuziale, adottata ordinariamente nei casi in cui la sposa conserva la verginità sino al momento in cui il matrimonio si compie. In essa lo sposo: 1) dichiara di prendere in moglie la sposa; 2) afferma di averle fatto un dono nuziale; 3) concede alla moglie una comunione parziale nei proprii beni o le promette una pensione annua; 4) s'impegna a pagare una penalità pel caso in cui, ripudiandola, conduca in moglie altra donna¹⁾.

All'uno e all'altro contratto son comuni talune clausole, come la nomina del figlio maggiore a *κύριος* dei beni presenti e futuri del padre; l'uno e l'altro sono regolamenti patrimoniali che precedono il matrimonio, il quale non si compie che più tardi; all'uno e l'altro può esser comune l'assegno d'una pensione annua alla moglie e persino la dote, potendo anche in questi ultimi aversi apporto dotale. Ma quel che soprattutto va notato si è che in ogni contratto, nel periodo classico del puro diritto egizio, base del matrimonio è sempre che la donna abbia una provvista patrimoniale: o un credito, o un dono nuziale fatto dal marito, o una dote portata da lei stessa. È questo

voudras. C'est à toi qu'il appartient d'exiger le paiement de ta pension alimentaire qui sera à ma charge. Que je te donne cela. — La totalité de mes biens présents et à venir est en garantie de ton *sanch* ci-dessus. Je ne puis te dire : reçois ton *sanch* ci-dessus. A ton temps que tu désireràs, je te le donnerai. Je ne puis faire de serment à l'encontre de toi, en dehors du lieu où l'on en juge. — A écrit Néchutès, fils de Petosor ». — L'atto non contiene tutte le clausole suindicate, che si trovano in vari altri papiri demotici più estesi; vedine ad es. in *Précis*, p. 1025, 1027, ecc.

¹⁾ Un esempio è il seguente papiro (RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1037): « Le pastophore des tombes de l'ilis sacré Suachomneus, fils de Patma, dont la mère est Tsetamen, dit à la femme Taamennecheroon, fille de Puofrepefho, dont la mère est Tkelhou: ' Je t'ai prise pour femme. Je t'ai donné 1 argenteus, comme don de femme. Que je te donne 33 artabes de blé dont les deux tiers font 24, 36 artabes de blé en tout; plus, 2 argenteus et $\frac{4}{10}$, en sekels 12, en argenteus $2\frac{4}{10}$ en tout; plus, huile de sésame 12 $\chiους$, huile de $\alpha\iota\iota$: 12 $\chiους$, ce qui fait 24 $\chiους$ de liquide, pour ta pension d'une année. Que je te donne cela pour l'acquittement de ta pension, qui sera à ma charge une année. Que je te donne cela. — Mon fils aîné, ton fils aîné sera le maître de tous mes biens présents et à venir. Je t'établirai pour femme. Que je te méprise, je te donnerai 10 argenteus, en sekels 50, 10 argenteus en tout, sans alléguer pièce quelconque, paroles quelconques avec toi'. — Altri papiri si possono vedere a p. 1035, 1038-30, 1049, 1051-52 ecc.

l'elemento patrimoniale che forma, con la consumazione fisica, il legame coniugale, il matrimonio.

Senonchè mentre il dono nuziale parte realmente dal marito, e il credito nuziale non è che un dono non ancor fatto, ma dovuto, la dote non parte quasi mai dalla moglie: essa è ordinariamente costituita dal marito. Nè della dote ha i caratteri: potendo la moglie ripeterla al momento della consumazione del matrimonio, essa non era punto destinata, com'è la dote greca e romana, a sopperire agli oneri della nuova famiglia. La verità è che una tal dote nasconde in sè un dono nuziale dello sposo. E tutti e tre questi elementi, dono nuziale, credito nuziale e dote, non sono a lor volta che forme diverse rappresentanti sempre una medesima funzione, quella cioè della indennità dovuta alla vergine o alla giovane libera che consente di divenire sposa.

Il diritto greco - in cui la base del matrimonio era la dote e al quale era sconosciuto il dono nuziale, mentre alla pensione alimentare si sostituiva l'obbligo del marito di mantenere in casa la moglie - trasmigrato in Egitto, urtò violentemente contro gli usi e le costumanze del popolo egizio. Ma dall'urto niuno dei due elementi riuscì, solo, vittorioso: permase l'elemento antico, visse di sua vita il nuovo, e contemporaneamente, dall'amalgama di essi, venne fuori una terza forma che assorbì dall'uno e dall'altro diritto clausole, caratteri esterni, atteggiamenti speciali. Cosicchè tre forme di contratti matrimoniali si possono dopo di allora delinear nettamente, non solo nel periodo tolemaico, ma anche nel romano e nel bizantino:

1° il contratto *dotale*, di natura prettamente macedone, in cui la base è la dote apportata dalla sposa, non mai accompagnata da doni;

2° il contratto antico egizio, *per dono nuziale*, o anche *misto*, cioè con dono nuziale da parte del marito e con apporto dotale dal lato della donna:

3° il contratto greco-egizio, fatto per *παραθήκη*, nel quale all'apporto dotale è sostituito il riconoscimento da parte del marito di un credito a favor della moglie: sorto dal diritto greco sotto l'influenza del diritto egizio.

A questa terza forma di contratto avrebbe dunque dato origine esclusivamente il contratto egizio per credito nuziale (*sanch*): la *παραθήκη* ο *παρακαταθήκη* che si rinviene nei papiri greci, e con cui il

marito è costituito depositario e debitore di cose spettanti alla moglie, non è che il *sanch* egizio. Che anzi, come le convenzioni relative al credito nuziale in Egitto erano originariamente verbali, venendo soltanto dopo redatte in iscritto, così pare fosse anche della *παράθηκη*, che prima di venire scritta, era verbale.

Ma oltre a ciò sono, negli stessi contratti greci, di origine egizia: l'anno di coabitazione, dopo il quale dovevasi rendere la dote alla moglie, e corrispondente al primo anno di matrimonio, cui si riferisce soprattutto, nei contratti demotici, la pensione alimentare; le clausole relative alla monogamia (promessa del pagamento di una penalità da parte del marito nel caso di contravvenzione), sebbene una differenza si abbia nel fatto che nei contratti greci vien fatto al marito *assoluto* divieto di sposare altra donna, e inoltre nei demotici sia spesso espressamente consentito alla sposa di avere altrove il suo domicilio, che nei contratti greci è rigorosamente stabilito nella casa coniugale; le clausole relative al divorzio, potendo la moglie spontaneamente abbandonare la casa coniugale e reclamar la dote, salva anche qui una diversità nei termini fissati per la restituzione di essa.

Accanto a tanta influenza esercitata dall'elemento locale, i contratti greco-egizi conservarono però la forma di atti bilaterali, mentre gli egizi erano unilaterali; e mantennero ancora talune altre notevoli diversità, come ad es. nella clausola penale pel *repudium* del marito, che nei demotici consiste in una somma arbitraria fissata innanzi, mentre nei greci questa non comparisce, e nell'uso particolare di regolare i rapporti patrimoniali in caso di morte d'uno dei coniugi, che si riscontra talvolta nei contratti greci, giammai nei demotici.

Ora gli atti conservati nei papiri greco-egizi - cui son rivolte le nostre ricerche - sarebbero secondo il Révillout da classificarsi nella prima e nella terza categoria. Sarebbero cioè contratti propriamente macedoni, ossia *dotali*, quelli contenuti nei papiri BGU. I, 183, 251, 252; CPR. I, 22, 24, 27, 28; sarebbero calcati sul diritto egizio, ossia *παράθηκα*, i contratti CPR. I, 29, Oxy. II, 267 e il matrimonio che si discioglie in Oxy. II, 266, mentre quello di Grenf. II, 76 si richiamerebbe piuttosto al contratto matrimoniale egizio *misto*¹⁾.

¹⁾ Questa mi sembra, s'io non m'inganno, la conclusione cui giunge il Révillout rispetto ai nostri documenti, sebbene egli non la esprima con chiarezza e con ordine.

ϕ

Il confronto coi papiri demotici, che per primo fece pensare alla esistenza di una dote fittizia nei contratti greci, dimostra invece, io credo, il contrario. I punti di contatto tra gli uni e gli altri, se si prescinda da peculiari condizioni locali, come l'assenza di qualsiasi impedimento pel matrimonio tra consanguinei, la funzione preponderante che la madre degli sposi esercita rispetto al padre e così via, sono forse minori.

Scelgo tra gli atti nuziali uno dei più antichi¹⁾ e insieme quello che ci è meglio conservato, il Tebt. 104, appartenente all'a 92 a. C.:

(Ἔτους) κβ Μεχ(εῖρ) ια ὄμο(λογεῖ) Φιλίσκος(ς) Ἀπολλωνίου Πέρσης τῆ[ς
ἐπιγο(νῆς)] Ἀπολλωνία(ι) τῆ(ι) καὶ Κελλαύθε(ι)
Ἡρα(κλειίδου) Περσί(νη) μετὰ κυ(ρίου) τοῦ [ἀδελφοῦ] ἀϋτ(ῆς) Ἀπολλωνίου
ἔχειν παρ' αὐτῆς εἰς χα(λκοῦ) νομ(ίσματος) λό(γον) τάλαντα β καὶ
(δραχμάς) Ἄ
τὴν διωμο(λογημένην) αὐτῶι φερνή(ν) [ὑπ]ἔρ [αὐ]τῆ[ς] Ἀπ[ο]λλωνίας, ἐάν
ε[...] τὴν φερνή[ν]. ανεκικ(.)
οτολ(). [συ(γγραφοφύλαξ)] Διονύ(σιος).

βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ [καὶ Ἀλεξ]άνδρου θεοῦ Φιλομήτορος ἔτους
δευτέρου

καὶ εἰκοστοῦ ἐφ' [ε]ρ[έως] Ἀλεξάνδρου καὶ τῶ[ν] ἀλλ[ω]ν τῶν [γρ]αφομένων ἐν
Ἀλεξανδρείαι μηνός Ξανδικ[ο]ῦ ἑνδεκάτη; Μ[ε]χ[ε]ῖρ ἑνδεκάτη
ἐν Κερκεοσίρει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρ[σ]ινοίτου νομοῦ. ὄμολογεῖ
Φιλίσκος Ἀπολλωνίου Π[ε]ρσίης τῆς ἐπιγονῆς Ἀπολλωνία(ι) τῆ(ι)
καὶ Κελλαύθει Ἡρακλειίδου Περσί(νη) μετὰ κυ(ρίου) τοῦ ἑαυτῆς
(ἀ)δελφοῦ Ἀπολλωνίου ἔ[χειν] παρ' [α]ὐτῆς εἰς χαλκοῦ νομίσ-
ματος λόγον τάλαντα δύο καὶ δραχμάς τετρακισχίλια[ς] τὴν διω-
μολογημένην αὐτῶι φερνήν ὑπέρ αὐτῆς Ἀπολλωνίας. [ἔ]στω δὲ
Ἀπολλωνία(ι) π[α]ρά Φιλίσκωι πειθαρχοῦσα αὐ[τ]οῦ ὡς προσή[κον] ἐστίν

¹⁾ Più antico e più complesso, sebbene tutto il principio ne sia andato perduto, è il contratto P. Gen. + 21 Münch, appartenente al II sec. a. C., che il Wilcken ha ricostruito in *Archiv f. Pap.* loc. cit., ampiamente commentandolo, e che non riprodurrò essendo nelle sue linee generali identico al Tebt. 104.

γυναῖκα ἀνδρός, κυρ(ι)εύουσαν μετ' αὐτοῦ κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς.
 τὰ δὲ [δ]έοντα π[ά]ντα καὶ τὸν [ιμ]ατισμὸν καὶ τάλλα ὅσα προσήκει γυναίκε
 γαμετῇ παρεχέσθω Φιλίσκος Ἀπολλωνίαν ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν
 κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καὶ μὴ ἐξέστω Φιλίσκος
 γυναῖκα ἄλλην ἐπ[α]γ[α]γέσθαι ἀλλὰ Ἀπολλωνίαν μηδὲ παλλακὴν μηδὲ
 π[αιδ]ικὸν ἔχειν μηδ[ὲ] τεκνο]ποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσ[η]ς
 Ἀπ[ο]λλωνίας μηδ' ἄλλην οἰκία]ν οἰκεῖν ἧς οὐ κυριεύσει Ἀπολλωνία
 μηδ' ἐγβάλλειν μηδὲ ὕβ[ρί]ζ[ε]ι]ν μηδὲ κακουχεῖν αὐτὴν μηδὲ τῶν ὑπαρ-
 χόντων μηθὲν ἐξἄλλοτ[ρ]ιοῦν ἐπ' ἀδικίαι τῇ Ἀπολλωνίαι ἐὰν δέ τι
 τούτων ἐπιδειχθῇ ποιῶν ἢ τὰ θέοντα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τάλλα
 μὴ παρέχῃ αὐτῇ καθὰ γέγραπται ἀποτεισάτωι Φιλίσκος Ἀπολλωνία
 παραχρῆμα τὴν φερνήν τὰ δύο τάλαντα καὶ τὰ[ς] τετρακισχιλίας δραχμάς
 τοῦ χαλκοῦ κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀπολλωνία ἐξέστω ἀπόκοιτον μη[δὲ]
 ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Φιλίσκου οἰκίας ἄνευ τῆς Φιλίσκου γνώ[μ]ης
 μεδ' ἄλλω[ι]
 ἀνδρ[ε]ῖ συνεῖναι μηδὲ φθε[ί]ρειν τὸν κοινὸν οἶκον μηδὲ αἰσχύνεσθ[αι]
 Φιλίσκον ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύνειν. ἐὰν δὲ Ἀπολλωνία ἐκούσα βούλη[ται]
 ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Φιλίσκου ἀποδοῦν αὐτῇ Φιλίσκος τὴν φερνήν ἀπ[λ]ῆν
 ἐν ἡμέραις δέκα ἀφ' ἧς ἐὰν [ἐ]πι]αυτηθῇ. ἐὰν δὲ μὴ ἀπ[ο]δῶ καθὰ γέγραπ[τα]ι
 [ἀπ]ο[τ]εισάτω αὐτῇ παραχρῆμα ἢ εἰληφεν ἡμι[ό]λιον τῆ[ν] φερνήν.
 μάρτυρες Διονύσιος Πάτρωνος Διονύσιος Ἑρμιάσκου Θέων Πτολεμαίου
 Δίδυμος Πτολεμαίου Διονύσιος Διονυσίου Ἡράκλειος Διοκλ[έ]ους ο[ἱ] ἐξ Μακεδόνες
 τ[ῆ]ς ἐπιγονῆς. συγγραφοφύλαξ Διονύσιος.
 (2^a m.) Φιλίσκ[ος] Ἀπολλωνίου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὁμολογῶ ἔχειν τὴν
 φερνήν τὰ δύο τάλαντ[α]
 καὶ τὰς τε]τρακισχιλίας δραχμάς τοῦ χαλκοῦ καθότι προγέγραπται καὶ ποι[ή]-
 σομαι
 [περὶ τὴν φερ]νήν κα[θό]τι παραδε . . . εἰ. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Διονύσιος
 Ἑρμιάσκ[ου]
 [ὁ προγεγραμμένος διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γρά]μματα.
 (3^a m)] Διονύσιος ἔχω κυρίαν.
 (1^a m.) ἔτους κβ Μσχείρ ια τέτ(ακται) εἰς ἀναγρ(αφήν).

Sono queste le tavole nuziali tra Philiscus e Apollonia detta anche Kellauthis, ambedue persiani. Assiste, come κύριος della sposa, il fratello di lei, Apollonio, ed intervengono all'atto sei testimoni che, si noti, son tutti macedoni. Riceve il contratto il συγγραφοφύλαξ Dionisio,

che a sua volta funziona come uno dei sei testimoni. Il contratto, che sul verso reca a mo' di titolo: 'Απ[ολ]λωνίας [πρὸ]ς Φι[λ]ίσκων ἑμο(λογία) γάμου κεχ. [...]. κοιν., ed è stipulato in Kerkeosiris, del nomo Arsinoitico, è come al solito concepito nella forma di una ἑμολογία. Precede infatti la dichiarazione di Philiscus, che accusa ricevuta della dote di due talenti e quattromila dramme in bronzo, dote 'così con lui convenuta per la detta Apollonia.' Alla redazione dell'atto sembra dunque che abbia anteceduto un'apposita convenzione, diretta a fissarne l'ammontare. Seguono i patti che debbono regolare la vita coniugale e la condotta degli sposi: Philiscus provvederà alle vesti e al mantenimento della moglie, anche se lontano; non avrà concubina nè sposerà altra donna, nè procreerà figli con altra¹⁾, nè maltratterà, offenderà o scaccerà sua moglie, nè dissiperà le sostanze familiari; ed Apollonia obbedirà a lui nè l'offenderà, nè starà fuori di casa di giorno o di notte, o tradirà la fede coniugale o manderà la casa in ruina. Se il marito verrà meno ai suoi doveri, renderà subito la dote ad Apollonia; la quale potrà sempre spontaneamente divorziare e avrà diritto in tal caso alla restituzione della dote entro dieci giorni dalla domanda: le spetterà invece la dote nella misura d'una volta e mezzo (*hemolion*), se Philiscus si rifiuterà.

Ora, chi confronti quest'atto coi formulari dei contratti egizi riportati più sopra, troverà sì ricordi e rassomiglianze, ma non potrebbe in ogni sua parte dimostrar ricalcato sui demotici il contratto matrimoniale di Philiscus. Elementi egizi possono ritenersi l'assistenza del fratello della sposa al contratto nuziale e il termine dei dieci giorni. E in genere carattere orientale hanno le clausole regolanti la vita coniugale²⁾. Ma in tutto il resto, e particolarmente per quanto riguarda il regime patrimoniale, esso è greco o almeno - se si vuol esser più

¹⁾ Argutamente il WILCKEN, *Archiv f. Pap.* I, p. 483 suppone che, mentre col παλλακή si allude al divieto del concubinato, e col γυναῖκ' ἄλλην ἐπαγαγέσθαι a quello della bigamia, col τεκνοποιεῖσθαι s'intende inibirsi un contemporaneo matrimonio non scritto con altra donna. Sulla scorta di Tebt. 104, può pertanto P. Gen. 21 + Münch. così integrarsi alla linea 4-5: ἐπαγαγέσθαι εἰς τ[ὴν οἰκίαν μτ]ῶς παλλακῆν μ[ὴ δὲ παι]δι[κόν] [ἔχ]ειν.

²⁾ Notevoli sono i riscontri che nel Codice di Hammurabi, del 23° sec. a. C., si trovano circa i rapporti di vita tra i coniugi. Si vedano gli art. 128 e sgg. nella recente versione italiana del BONFANTE, *Le leggi di Hammurabi re di Babilonia*, a. 2285-2242 a. C., Milano, 1903, p. 21 sgg.

cauti - non egizio. Il matrimonio tra Philiscus ed Apollonia è un ἔγγραφος γάμος: base di esso è il regime dotale, e che la dote sia vera ed effettiva non può revocarsi in dubbio, non già soltanto perchè lo sposo ne rilascia regolarmente ricevuta, ma anche perchè con tutta chiarezza si dice che l'ammontare di essa era stato preventivamente concordato tra le parti.

Il regime matrimoniale che in questo, come in tutti gli altri papiri greci, è applicato, è il regime dotale. La dote, sia essa costituita di somme di danaro, o di beni immobili, o anche di sole suppellettili, esercita una funzione così importante nel matrimonio che non saprebbe concepire matrimonio (intendo quello perfetto, di cui si dirà in seguito) senza costituzione di dote ¹⁾. Questa che può parere una semplice affermazione, è confortata in modo irrefutabile dagli stessi documenti che i fautori della dote fittizia adducono in loro favore. Uno tra essi è ad es. l'atto nuziale CPR I, 27, che il Mitteis ²⁾ e il Wessely ³⁾ hanno commentato, ritenendo appunto che la dote in esso dalla moglie apportata fosse un dono nuziale, una *donatio ante nuptias in dotem redacta*. Rileggiamo il contratto, avvertendo che esso fu stipulato nell'a. 190 d. C. (forse il 26 marzo, non dopo), ossia circa tre secoli più tardi del precedente:

[Ἔτους τριαντοστοῦ Ἀὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἀυρηλίου Κομμόδου
 Ἀντωνίου Εὐσεβοῦς
 Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ
 Μεγίστου Βρεταννικοῦ μηνός
 ἀρτεμισίου φαμενωθ... ἐν Πρωλεμαίδι Εὐσεργέτιδι τοῦ Ἀρσινόειτου νομοῦ.
 ὁμολογεῖ Ἰσιδωρος] ἐκ τοῦ νοτίου
 [... ἀπογραφόμενος ἐπ' ἀμφόθου Μοήρωσ ὡς [ἐτῶν] εἴκοσι δύο ἄσημος
 Πασώνι τῷ] καὶ Ἰσιδώρω Μάρωνος
 ὡς ἐτῶν [. . . κοιν]τα δύο [ἀσή]μω ἔχειν τὸν Ἰσιδωρον παρὰ τοῦ Πασί-
 ώνος] τοῦ καὶ Ἰσιδώρου

¹⁾ In Grecia appunto la dote assunse ben presto tale importanza che non vi fu più matrimonio senza dote. Cfr. BEAUCHET, *Hist. du dr. privé de la Rep. Ath.* I, p. 249, 252, 254 ecc.

²⁾ *Reichsrecht* p. 275 sgg.

³⁾ *Verhältniss des gr. z. äg. R.* p. 46 sgg. Cfr. anche RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1129-1130.

- [ἐπὶ τῆ ἐπιτροπευομένη αὐτοῦ Θαισαρίῳ [Ἡρ]ακλείδου παρ[θ]ένη οὔση - συ-
νερχομ[ένη αὐτ]ῆ πρὸς γάμον φερ-
νῆν χρυσ]οῦ μνα[ιαία τρία ἐν κ]οσμαρ[ίους] καὶ ἱμάτια ἐν συντεμήσει δραχμῶν
τρ[ι]ακοσίων ἃ ἐστὶν σου-
[θάριον] . . . οδίακος [καὶ . . .] μινος ἡμιτρίβης ἕτερος σμαραγδικὸς σου[βρι]-
κ[οπάλ]λιον μόρινον ἡμι-
[τρίβης ἀβολλ]ῆς λευκὸς καὶ ἐ[ν τοῖς παραφ]έρνοις κιτῶν κροκώ[τι]νος παλ-
λίολον γλοι[ον ἐπ]ικάρσιον καὶ χαλκὰ
[ἀφρο]θαίτην ἔσποτρον δίπτυχον δίφρον στάμνον [σ]καφίον καὶ ζύλινα [ἐπιθή]κην
τῆς ἀφροδεί-
[της . . .] μην σκρήνιον καθήδραν σὺν ὑποποδίῃ — Συμβιωτούσαν οὖν ἀλλήλοις
οἱ γαμοῦντες ὁ τε Ἰσί-
[δωρος καὶ ἡ] Θαισαρίου ἀμέμπτως τοῦ Ἰσιδώρου [ἐ]πιχορηγοῦ[ντος] αὐτῆ τὰ
δέοντα πάντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὰ ἄλ-
[λα ὅσα καθήκ]ει γυναικὶ γαμετῆ κατὰ δύναμιν τοῦ [βίου κ]αὶ αὐτῆς δὲ τῆς
Θαισαρίου ἄμπετον καὶ ἀκατηγόρη-
[τον ἐκυτὴν παρ]εχομένην ἐν τῇ συμβίωσει ἐφ' ᾧ [ἀποκαρπί]ξασ[θα]ι τὸν Ἰσί-
δωρον ἐφ' ὃν χρόνον μένει αὐτοῖς
[ἡ πρὸς ἀλλή]λους συμβίωσις τὸ ὑπάρχον τῇ Θαισαρίῳ περὶ [κώ]μην Σεβεν-
νῶτον τέταρτον μέρος κοινὸν καὶ
[ἀδι]αίρετον . . .] φρινικῶνος ἀρουρῶν δέκα οὐκῶ — Ἐὰν δὲ διαφορὰς αὐτοῖς
γενομένης χωρί[σ]ονται ἀπ' ἀλ[λ]ήλων
[οἱ γαμοῦντες ἀπ]οδότω ὁ Ἰσιδωρος τὴν προκειμένην φερνῆν [τ]ὸ μὲν χρυσίον
ἐν τοῖς [αὐ]τοῖς κοσμαρίοις καὶ ἴση ὅλ-
[κῆ καὶ τὰ ἱμάτι]α σὺν τῇ ἴσῃ συντεμήσει ἐγλογ[ῆς] αὐτῆ οὔσης ἦτοι τὰ ἱμάτια
λαμβάνειν καὶ τὸ ἀπ[αν ἐ]νεχθὲν ἐπὶ
[τὸν γάμον ἢ τὴν ἴση]ν συντέμῃσιν ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς παραχρῆμα ἐπὶ δὲ
τῆς ἐκουσίου ἀπαλλ[αγῆς ἐν ἡ]μέραις
[τριάνκοντα ἀφ'] ἧς ἐὰν ἀπαιτηθῆ τὰ δὲ παράφερνα παραχρῆμα ὅποια ἐὰν ἐγβῆ
ἐκ τῆς τρέψ[εως] καὶ κατα-
[διαρείσθω] ἡ πρόσδος τοῦ φο[ινι]κῶνος εἰς τὴν τοῦ ἔ[τ]ους τοῦ χωρισμ[οῦ]
δωδεκάμηνον καὶ λήμψεται
[τὸ ἐπιβάλ]λον ὧν ἐὰν φανῆ μεμενηκυεῖα παρ' αὐτῆ μνηῶν — γεινομένης τῆ
Θαισαρίῳ τῆς πρῶ-
[ξέως τῆς τε] φερνῆς καὶ παραφέρων ἐκ τε τοῦ Ἰσιδώρου καὶ [ἐκ] τῶν ὑπαρχόν-
των αὐτῆ πάντων καθάπερ ἐγ δίκ[ης]

(2a m.) Ἰσιδῶρος . . .] ἔχω παρὰ τοῦ Πασίωνος τοῦ καὶ Ἰσιδώρου ἐπὶ τῇ
ἐπιτροπευομένῃ [αὐτοῦ]
[Θαισαρίῳ παρθένῳ οὕτῃ συνερχομένης μοι πρὸς γάμον φερὴν διὰ χειρὸς
χρυσῶ
μυναῖα [τρί]α ἐν κοσμηρίοις καὶ ἱμάτια ἐν συντεμήσει δραχμῶν [τριακο-
σίων] καὶ
τὰ παράφερνα ἐφ' ἧ καὶ καρπίζεσθαι μὲ εἰς τὸν κοινὸν ἡμῶν [οἶκον τ]ὸ
ὕπ[α]ρχον
σοὶ περὶ κώμην Σεβεννῦτον τέταρτον μέρος φοινικῶνος ἀ[ρουρῶν] δέκα ὀκτώ
(3a m.) λου ἀποδώσω καθὼς πρόκειται Πασίων ὁ [καὶ Ἰσιδῶρος
. . . Ἰσιδῶρῳ τὴν ἐπιτροπευομένην ἑμοῦ Θαισαρί[ον
. προκείμενος

Gli sposi son qui Isidoro e Thaisarion, l'uno di ventidue anni circa, l'altra di età ignota, ma certamente minorile, perocchè in vece di comparire in persona, è rappresentata nel contratto dal proprio tutore, Pasion. Se dunque, come ritengo, il nostro documento è non solo il regolamento patrimoniale del regime coniugale, ma l'atto stesso di matrimonio, resta accertato che il consenso poteva per essa prestarsi dal tutore. Notevole sotto questo aspetto la frase ἀποδώσω . . . Πασίων . . . Ἰσιδῶρῳ τὴν ἐπιτροπευομένην ἑμοῦ Θαισαρίον, che sembra chiaramente accennare all'impegno assunto dal tutore di consegnar la pupilla sposa al marito. La dote, della quale Isidoro dà ricevuta al tutore, è costituita tutta di ornamenti e di vesti, quelli pel valore di 3 mine d'oro, queste di 300 dramme; il valore è assegnato in modo complessivo, ma delle vesti è fatta esattamente la enumerazione e la descrizione, mentre degli ornamenti non si specifica in che cosa consistano. Altro particolare degno di nota (che del resto si riscontra anche in altri contratti matrimoniali) è che d'una veste si constata ch'essa è già usata. In aggiunta alle vesti dotali, la sposa ne porta anche altre tra i *parapherna*, oltre ad oggetti di bronzo, specchi, vasi, un armadio, una poltrona. Ma il paraferno, si noti ancor questo, non viene stimato. Seguono, come nel contratto precedente, le obbligazioni che il marito assume di mantenere e provveder d'ogni cosa la moglie, e la obbligazione di lei di condursi irreprensibilmente. Finchè il matrimonio durerà, Isidoro percepirà i frutti del quarto di un palmeto indiviso, spettante a Thaisarion. Ma se, nati disaccordi,

gli sposi si separeranno, Isidoro perderà l'usufrutto del palmeto e dovrà rendere la dote e i *parapherna*, la dote negli stessi oggetti e dello stesso valore, così come sono stati dalla sposa portati nel giorno del matrimonio, salvo ad essa la scelta di prenderne la stima, cioè tre mine d'oro e 300 dramme: e la restituzione dovrà esser fatta per la dote immediatamente, se è lo sposo che la scaccia, ovvero entro trenta giorni dalla domanda se è la sposa che si separa; per i *parapherna*, subito, nell'un caso e nell'altro. Quanto alla rendita del palmeto pei dodici mesi dell'anno della separazione, ossia dell'ultimo anno di matrimonio, si conviene ch'essa sarà divisa pel numero dei mesi e il marito ne riceverà una quota corrispondente al numero di mesi che la sposa risulterà esser rimasta presso di lui¹⁾.

Questo documento desta dal lato giuridico un interesse notevolmente maggiore dell'altro, non solo perchè conferma il carattere dotale del regime matrimoniale nell'Egitto greco-romano, ma altresì perchè ci rappresenta applicato un diritto che non è molto difforme dal diritto imperiale romano. Siamo del resto nel II secolo dell'impero, in pieno periodo romano, e il fenomeno è naturale.

Si osservi innanzi tutto che gli oggetti costituenti la *φερνή* sono consegnati a stima; e se questa qui è fatta in blocco, altrove essa è accuratamente fatta oggetto per oggetto. Così ad es. in BGU. III, 717, che è la copia d'un atto matrimoniale del 15 luglio 149 d. C., e nel quale lo sposo riceve da Giulia Tertia per la figlia di lei la dote di mille e cento dramme d'argento:

[Ἀμμόνιος....] τοῦ Εὐδαίμονος, Σωσικόσμειος ὁ καὶ Ἀλθαίειδης, Ἰουλίᾳ Τερ-
τιᾳ χω-
[ρίς κυρίου χρηματιζ]όνση κατ[ὰ τὰ] Ῥωμαίων ἔθνη· Ὁμολογῶ ἔχειν παρὰ
σοῦ ἐπὶ τῇ
[θυσιατρὶ σου.....]ῆ φερνήν ἄ[ρ]γυρίου δραχμᾶς χειλίας ἑκατόν, ἀφ' ὧν
εἰσὶ μὲν τεῖμ[ή]
[.....]εῖως λευκῆς [ἔρ]γων τριῶν δραχμῶ[ν] δια[κο]σίων εἴκοσι,
ἄλλης τυραν-

¹⁾ La l. 22 è dal Mitteis riprodotta in modo molto diverso, e quindi interpretata nel senso che la ripartizione dei frutti si faccia in proporzione dei figli o quanto meno in contemplazione di questi. Ma il papiro non parla di figli nè qui nè altrove.

- [... ἔργων] δραχμῶν διακοσίων τεσσαράκοντα, ἑτέρας καλλιῆνης
δραχμῶν
- [ἑκατὸν τεσσαράκον]τα, ἄλλης κα[λλα]ῖνης ἔργων τριῶν δραχ[μῶ]ν τετρακο-
σίων [...]
- [..... ἑ]κατὸν ἀργυρικᾶς καὶ χρυσοῦ δοκιμείου σταθμῶ Ἄλεξαν-
δρείῃψ
- [μναιαῖα]ν τετάρτας δέκα ἐν κοσμαρίους καὶ ἄνευ διατεμῆσεως
κ[ι]τον
- [.....]να πάλλια πέντε ἐν χρώμασι, ὑποζῶνην ονα.. μ..
- [..... Ἄ]φροδείτην, σ[υ]νθήμας ἔξ, ἀναστάσ(ε)ις, σκαφία [.]αι..
τιν βαθ[...]
- [.....]α δύο, κάτοπτ[ρ]ον δίπτυχον, λαμπάδα, ληκύθ[ους] τέσ-
σαρες, .[.]
- [.....]α λήκυθον [κα]σαιτερίνην, κάμπτρα κ[ι]βωτός, κόφινος
πε....
- [.....]ερος κόφιν[ος], καθέδρα, μυροθήμη, πάντα ξύλινα, κα-
θήδρα

Giulia Tertia, che *secondo il costume romano* agisce senza l'assistenza del κύριος ¹⁾, consegna allo sposo gli oggetti dotali valutati l'uno 220, l'altro 240, il terzo 140 dramme e così via, oltre (pare) del danaro e dieci quarti in gioielli: ma di questi ultimi non si fa la stima particolareggiata, forse pel gran numero di cui son composti. Quelli che seguono sono probabilmente beni parafernali: inducono a ritenerli tali oltre la natura degli oggetti, tra i quali è la statuetta di Afrodite portata sempre dalla sposa nel paraferno, anche la mancanza della stima sia specifica sia generica.

Questa stima richiama vivamente al pensiero quella che in diritto romano solevasi praticare negli istrumenti dotali. Pel noto principio che « aestimatio venditio est » ²⁾, la stima trasferendo nel marito il *periculum* delle cose dotali, assicurava in modo completo la dote alla moglie, perocchè con essa ponevasi a carico di lui anche il deterioramento derivante dall'uso e dalla consumazione naturale delle cose: non stimate invece, la sposa era tenuta a riprenderle così come

¹⁾ Vedi simili dichiarazioni in BGU. III, 920 dell'anno 180/1 d. C.; I, 96 e vari altri.

²⁾ L. 10 § 5 D. de iure dot. 23, 3.

trovavansi al giorno della restituzione¹⁾. L'insegnamento è dato da Ulpiano nella:

l. 10 *pr. D. de iure dot.* 23, 3. *Ulp. libro trigesimo quarto ad Sabinum.* Plerumque interest viri res non esse aestimatas idcirco, ne periculum rerum ad eum pertineat, maxime si animalia in dotem acceperit *vel vestem*, qua mulier utitur: eveniet enim, si aestimata sit et eam mulier adtrivit, ut nihilo minus maritus aestimationem eorum praestet. quotiens igitur non aestimatae res in dotem dantur, et meliores et deteriores mulieri fiunt.

Per conseguenza vanno a vantaggio della moglie le accessioni del fondo, se le cose non furono stimate; vanno a suo carico le perdite (§ 1 l. 10 cit.), come va a suo carico, ad es., la morte del servo dotale (l. 12 § 1 *D. h. tit.*): *ceterum, si simpliciter dedisset, procul dubio periculo eius moreretur, non mariti.* E per converso, il marito lucra gli aumenti, se le cose dotali si accrescono²⁾:

l. 10 *C. de iure dot.* 5, 12. *Impp. Diocl. et Max. Ingenuo.* Cum dotem te aestimata accepisse profitearis, apparet iure communi *per pactum quod doti insertum est* formato contractu ex empto actionem esse. quis enim dubitet aestimationem a te mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores fiant vel augmenta lucro tuo recipiantur?³⁾.

siccome sta a suo carico il deterioramento, anche quando questo avvenga per l'uso che delle cose dotali faccia la moglie:

l. 51 *D. soluto matr.* 24, 3. *Hermogenianus libro secundo iuris epilomarum.* Aestimatae res usu etiam mulieris periculo mariti deteriores efficiuntur.

¹⁾ WINDSCHEID, *Pand.* II, § 494, n. 11. Cfr. ancora CZYHLARZ, *Dotalrecht*, p. 151 sgg., BECHMANN, *Dotalrecht* II, p. 212 sgg., BARON, *Pand.* § 332, p. 603-604, n. 3-9 e COSTA, *La condizione patrimoniale del coniuge superstite nel diritto rom. classico*, Bologna, 1889, p. 103-116.

²⁾ I frutti della dote, sia essa *aestimata* o pur no, appartengono sempre al marito, rappresentando essi appunto l'aiuto che la donna apporta nelle spese della nuova famiglia.

³⁾ Cfr. inoltre l. un. § 9 c. *C. de rei ux.* 5, 13: « Aestimatarum enim rerum maritus quasi emptor et commodum sentiat et dispendium subeat et periculum expectet », e la l. 63 § 3 *D.* 24, 3, che riproduce la l. 18 riportata più oltre: « Mancipia in dotem aestimata accepisti: PACTUM CONVENTUM DEINDE FACTUM EST, ut divortio facto tantidem aestimata redderes nec de partu dotalium ancillarum mentio facta est. manebit, inquit Labeo, partus tuus, quia is pro periculo mancipiorum penes te esse deberet ».

Ora la stima praticata nei papiri non poteva mirare a scopo diverso: applicazione essa stessa dell'istituto romano o sorta indipendentemente da quello, essa tendeva certamente a salvaguardare la posizione della donna di fronte alle facili e non infrequenti dissipazioni del marito, rendendolo responsabile di tutto l'apporto della moglie. E se, come si desume dalla notizia di Ulpiano, i mariti tentavano di schivare la stima specialmente per le cose che possono più facilmente perire, come gli animali, o deteriorarsi, come le vesti che la moglie stessa indossando consuma, è ragionevole pensare che l'uso di stimarle fosse abbastanza largo: la sposa o chi la rappresenta dovevano aver tutto l'interesse ad inserirla nell'istrumento dotale. Quest'uso noi lo ritroviamo dunque praticamente applicato negli atti matrimoniali dell'Egitto. E di qui già discende inoppugnabile un primo argomento contro la teoria della dote fittizia. Come infatti potrebbe pensarsi ad un dono nuziale, nascosto sotto le parvenze di una dote, là dove le parti hanno cura di far seguire alla descrizione dell'oggetto la stima del suo valore? Non sarebbe dunque bastata la semplice descrizione? E perchè mai codesta costante valutazione?

Il ricordo del diritto greco potrebbe invero togliere ogni valore a siffatto argomento. Nel diritto attico vigeva la norma che i beni recati in dote dalla donna fossero non solo descritti, ma accompagnati da una stima fatta dal costituente la dote e accettata dallo sposo¹⁾. Questa stima aveva anzi tale importanza, che solo i beni caduti in essa potevansi considerare siccome dotali e solo di essi potevasi dalla donna chiedere la restituzione: gli altri divenivano proprietà del marito²⁾. Il che accadeva sempre dei beni dati alla sposa in occasione del suo matrimonio. Il principio che regolava la materia era pertanto affatto opposto a quello del diritto romano: la stima non valeva mai siccome vendita a favore del marito³⁾.

È forse questa la stima cui vengono assoggettati i beni dotali dei nostri papiri?

Nulla impedisce che la origine di quell'uso sia ricondotta al principio in esame. Tuttavia la natura e lo scopo di essa ne son profondamente diversi. Il marito, che nel diritto attico deve senza al-

¹⁾ BEAUCHET, *Hist. du dr. privé* I, p. 282.

²⁾ Cfr. op. cit. p. 283 e gli autori citati nella nota 3.

³⁾ Op. cit. p. 324.

cuna dilazione restituire gli oggetti e gli altri mobili dotali in natura, è invece nei nostri documenti autorizzato a restituire, in mancanza di essi, il prezzo di stima. Si aggiunga che dei beni donati alla sposa da altri in occasione delle nozze non accade mai vedere il marito divenir proprietario: quei beni o sono espressamente costituiti in dote, in aggiunta alla dote già portata dalla sposa, o sono assegnati tra i parafernali: e nell'un caso e nell'altro vengano ugualmente stimati.

Ma v'ha di più. Se il diritto romano rendeva il marito, per effetto della stima, responsabile non della dote, ma della sua *aestimatio* ¹⁾, non escludeva tuttavia che si potesse per patto riservare alla moglie la scelta di reclamare gli oggetti dello stesso valore o la loro stima. La l. 10 § 6 D. 23, 3 prospetta appunto questa ipotesi, ponendola accanto alle altre due, in cui cioè la scelta sia stata riservata al marito, e in cui nulla siasi determinato in proposito tra le parti:

Si res in dotem datae fuerint quamvis aestimatae, verum con-
venerit, ut aut aestimatio aut res praestentur, si quidem fuerit ad-
iectum '*utrum mulier velit*', ipsa eliget, utrum malit petere rem
aestimationem ²⁾: verum si ita fuerit adiectum '*utrum maritus
velit*', ipsius erit electio. aut si nihil de electione adiciatur, ele-
ctionem habebit maritus, utrum malit res offerre an pretium
earum: nam et cum illa aut illa res promittitur, rei electio est,
utram praestet. sed si res non exstet, aestimationem omnimodo
maritus praestabit.

Poteva il patto esser formulato in modo, che il marito dovesse rendere o il valore di stima o altrettanti oggetti dello stesso valore, siccome affermano Pomponio e Labeone nella:

l. 18 D. 23, 3. *Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum.*

Si mancipia in dotem aestimata accepisti et *pactum conventum factum est*, ut tantidem aestimata divortio facto redderes, manere partum eorum apud te Labeo ait, quia et mancipia tuo periculo fuerint.

Ma più frequente doveva al certo esser la clausola che riservava alla donna il diritto di scelta, come quella che meglio proteggeva la

¹⁾ Cfr. GIRARD, *Manuel*, 3^a ed. p. 945, n. 1.

²⁾ *Rem aestimationemve* o *rem an aestimationem*: cfr. MOMMSEN *ad h. l.* e OTTO, *Thesaurus* II, p. 329 e III, p. 1267.

sposa, quando più facili ebbero a divenire i divorzi, se di essa è tanto frequente il ricordo nelle fonti:

Fr. Vat. 114. Paullus libro VIII responsorum. (Inter) virum et uxorem convenit, cum res et inter eas mancipia aestimata in dotem darentur, ut, divortio secuto, *utrum vellet mulier eligeret*, vel mancipia, vel aestimationem. manente matrimonio quaedam ex mancipiis pepererunt. quaesitum est, si mulier mancipia elegeret, an partus quoque eius esse deberent? Paullus respondit, quoniam periculo mariti vixerunt mancipia, partus quoque ex iis matrimonii tempore perceptos apud virum remanere debere.

l. 11 D. *de fundo dot.* 23, 5. *Africanus libro octavo quaestionum* Quod si fundus in dotem aestimatus datus sit, *ut electio esset mulieris*, negavit alienari fundum posse: quod si arbitrio mariti sit, contra esse.

l. 1 C. *de fundo dot.* 5, 23. *Impp. Severus et Antoninus Didac.* Si aestimata praedia data essent in dotem et convenisset, *ut electio mulieri servetur*, nihilo minus lex Julia locum habet. est autem alienatio omnis actus, per quem dominium transfertur.

Questa clausola è quella appunto che si vede adoperata nel nostro papiro. La sposa avrà diritto alla scelta tra gli oggetti così come furono consegnati nel dì delle nozze e il loro identico valore: ἐγλογῆς αὐτῆ οὐσης ἦτοι τὰ ἰμάτια λαμβάνειν καὶ τὸ ἅπαν ἔνεχθῆν ἐπὶ τὸν γάμον ἢ τὴν ἴσην συντείμην¹⁾. Se anche questa sia di origine romana - e a ritenere la tale potrebbe ragionevolmente indurre la circostanza che la madre della sposa, Giulia Tertia, forse oriunda romana, interviene al contratto da sola, *secondo la legge romana* - o piuttosto debbasi considerare come un caso di fortuita analogia dei due istituti di Roma e dell'Egitto greco-romano, io non discuterò. Ma quel che rimane fuori di dubbio si è, che la sua presenza esclude in modo assoluto il sospetto che qui possa non trattarsi di dote vera e propria: una liberalità non sarebbe stata certo fatta in tal guisa, accordandosi alla sposa un diritto di scelta, così caratteristico negli istrumenti dotali.

Tra gli oggetti che Thaisarion reca in dote s'è visto come si avventurava alcuno che reca tracce di uso. Questa circostanza avrebbe do-

¹⁾ Identica è la clausola in CPR. I, 22, l. 23-24: ἐγλογῆς αὐτῆ οὐσης ἢ αὐτὰ λαμβάνειν καὶ τὸ ἅπαν ἔνεχθῆν ἐπὶ τὸν γάμον ἢ τὴν ἴσην συντείμην]αι[ν.

vuto già per se stessa mettere in guardia i fautori della teoria della dote fittizia; perocchè, a prescindere dalla esatta e spesse volte minuziosa descrizione che degli oggetti fanno le parti - descrizione che deve escludere l'idea d'un futuro acquisto di essi da parte del marito, per consegnarli in dono alla moglie, potendo non ritrovarsi sul mercato oggetti come quelli che s'eran descritti nell'istromento - non è naturale pensare che lo sposo donasse oggetti usati. E se pur volesse ciò ammettersi pei gioielli o altre suppellettili ¹⁾, non lo si potrebbe mai per le vesti, che son di uso personalissimo. L'uso di cui queste recano traccia era dunque proprio della donna. Queste difficoltà hanno avvertito il Wessely ²⁾ ed il Mitteis ³⁾ che han dovuto ammettere la esistenza degli oggetti elencati nel contratto: e tuttavia non l'hanno ritenuta tale da distruggere la congettura della dote fittizia.

Negarne la esistenza, infatti, non è possibile. Nel papiro Oxy. II, 267 - che più oltre sarà riprodotto per esteso - la dote che la sposa apporta risulta depositata presso una banca: sono in tutto 72 dramme d'argento, di cui 20 rappresentate da un paio d'orecchini e 12 da una veste. Il Mitteis ⁴⁾ ritiene molto probabile che nel momento del matrimonio questi due oggetti non esistessero in natura; altrimenti - poichè egli pensa che le 72 dramme sieno una *donatio ante nuptias* e che presso la banca l'abbia depositate lo sposo - essi sarebbero stati subito consegnati alla sposa. Senonchè non si avverte la difficoltà che ad interpretar così il documento offre l'intervento della banca nel contratto stesso, rilevato da un annotamento che compare tra le firme, a piè dell'atto. Se gli oggetti infatti non esistevano, o esistenti un tempo, si fossero in un momento di bisogno convertiti dallo sposo in danaro, per riacquistarli più tardi, l'estratto dai registri della banca avrebbe smentito la falsa dichiarazione dello sposo. Quanto non è invece più naturale ritenere, che gli oggetti ed il danaro si fossero dalla sposa depositati nella banca e dati in dote così, mediante delegazione o con una semplice indicazione di pagamento, contenuta appunto in quella *διαγραφή*?

¹⁾ Di tal genere dev'essere l'oggetto cui s'allude in CPR. I, 22 alla l. 6: ... πε]ριτετυ[ημ.]ένος άλλος εις τέταρτον έννέα και ένώπιον ...

²⁾ *Verhältniss des gr. z. äg. Recht*, p. 54.

³⁾ *Reichsrecht* p. 281.

⁴⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 349, n. 1

Codesta circostanza toglie ogni dubbio circa la reale esistenza degli oggetti e la natura dotale di essi ¹⁾. Tuttavia, in favore della ipotesi d'un dono nuziale, potrebbe obiettarsi che l'uso dell'oggetto risalga ad un tempo anteriore a quello del matrimonio: gli oggetti donati dallo sposo prima delle nozze, si sarebbero usati già dalla donna nel momento in cui il matrimonio si contrae e portati in dote già in parte consumati ²⁾.

Qui conviene però che la questione sia messa in termini rigorosamente esatti. E innanzi tutto che cosa s'intende per *dote fittizia*? Stando a quel che ne scrivono gli autori citati, essa sarebbe un dono che lo sposo fa alla donna nel momento stesso in cui il matrimonio si contrae, senza tuttavia consegnarglielo, ma confessandosene debitore di lei a titolo di dote. Gli oggetti che lo compongono, o la somma che li rappresenta, non vengon dunque a costituire quello speciale patrimonio che è diretto agli scopi del coniugio, ma sono una proprietà privata della donna, che essa riterrà ed userà per se sola. Dote fittizia è un dono nuziale assicurato alla sposa contrattualmente. Argomenti di tale interpretazione sono: l'analogia dei contratti demotici del basso Egitto, nei quali la dote è fondata su una consimile finzione; il carattere economico del matrimonio, pel quale si richiede che lo sposo contribuisca dal suo canto con una qualche prestazione, che è appunto il dono; la natura degli oggetti descritti come dotali, che essendo di esclusivo uso della donna non possono formare una dote. Prova di essa l'uso frequente delle *donationes ante nuptias in dotem redactae*, attestato dalle fonti romane.

Agli argomenti hanno risposto gli editori inglesi degli Oxy. in nota all'atto di divorzio Oxy. II, 266 ³⁾, tentando con congettura arguta di porre in accordo i documenti demotici coi papiri greco-egizi

¹⁾ Irrilevante è la osservazione del LAROCQUE, *Le don du fiancé à Rome et dans les provinces romaines avant Justinien*, Toulouse, 1898 p. 26 - anch'egli difensore della dote fittizia - che la menzione dell'uso è eccezionale; e del tutto inverosimile la sua spiegazione, che cioè gli oggetti usati provengono forse dalla famiglia dello sposo.

²⁾ Il dono poteva esser fatto anche molto tempo prima delle nozze e quindi trovarsi anche completamente distrutto al momento del matrimonio; cfr. LAROCQUE, op. cit., p. 278 sgg. Se esso fosse redatto per iscritto è ignoto, ma tuttavia probabile, quantunque, interpretati come credo io i papiri, niun documento ci sia finora pervenuto. Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 282, n. 3 e p. 293.

³⁾ Vol. II, p. 239 sgg.

e osservando come il secondo argomento, affatto aprioristico, non regga, perchè il marito contribuisce anzi in misura certo non lieve col provvedere la casa, il mantenimento e il vestito alla moglie, e come l'ultimo sarebbe, se mai, tutto in favore della spiegazione naturale che la dote venne realmente dal lato della moglie. Nè vale la nuova considerazione, aggiunta successivamente dal Mitteis¹⁾, che la dote si riduce in taluni casi ad un valore minimo, come nell'Oxy II, 267, in cui essa è rappresentata in tutto da 40 dramme d'argento, un paio d'orecchini ed una veste: onde anche per ciò essa avrebbe più i caratteri d'un dono.

Non si hanno ancor oggi matrimoni con costituzioni di dote che sono irrisorie, se si pensa allo scopo che l'apporto della donna dovrebbe avere nella nuova famiglia?

Ma non meno inadeguata io credo sia, a sostenere la natura fittizia della dote, la prova che dai testi giuridici ha creduto di trarre il Mitteis²⁾ V'ha, quanto meno, un equivoco nella interpretazione o nella applicazione dei testi, che merita d'esser dissipato.

Il testo fondamentale che da lui s'invoça è la:

l. 5 § 1 C. *de sec. nuptis* 5, 9. *Impp. Theodosius et Valentinianus Florentio pp.* Generaliter censemus, quoquo casu constitutiones ante hanc legem mulierem liberis communibus, morte mariti matrimonio dissoluto, quae de bonis mariti ad eam devoluta sunt servare sanxerunt, isdem casibus maritum quoque quae de bonis mulieris ad eum devoluta sunt morte mulieris matrimonio dissoluto communibus liberis servare, nec interesse, si alter pro marito donationem ante nuptias vel pro muliere dotem crediderit offerendam. § 1. Haec observari praecipimus, licet *res ante nuptias donatae, ut adsolet fieri, in dotem a muliere redigantur*³⁾.

L'uso della *retraditio donationis*, pel quale la sposa soleva portare in dote, sia per accrescere la propria, sia per costituirsene alcuna quando non avesse cose proprie, la *donatio propter nuptias* ricevuta dallo sposo, sorse per tempo nel diritto imperiale romano⁴⁾. E i fr. che

¹⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 349.

²⁾ *Reichsrecht*, p. 281 e *Archiv f. Pap.* I, p. 348.

³⁾ Cfr. la *Nov. Theod.* II, 14 § 1-3.

⁴⁾ Contro il FRANCKE, *Ueber die propter nuptias donatio* in *Archiv für die civ. Praxis*, XXVI, 1843, p. 81 sgg., che ne attribul la introduzione alla legisla-

ne contengono l'applicazione, danno di ciò la prova. Nel *redigere in dotem* però son contenuti due possibili significati, rispondenti a due posizioni profondamente tra loro diverse. O infatti la sposa, dopo aver ricevuto la *donatio*, riporta le cose che la compongono nella casa coniugale, costituendosele in dote, sia per sua libera volontà, sia perchè a lei furono donate sotto questa condizione. Ovvero il marito dona alla moglie nell'atto stesso con cui la dote si costituisce, e questa donazione effettua aumentando la dote che la sposa gli apporta o costituendola integralmente con le cose ch'egli vuole donarle, mercè la fittizia dichiarazione d'averle da lei ricevute in dote. A questa duplice posizione corrisponde una duplice soluzione nelle fonti. Una costituzione di Severo ed Antonino, separando nettamente l'un caso dall'altro, riconosce la dote nel primo, la nega nel secondo, perchè gli oggetti donati avrebbero dovuto esser dati alla sposa e da questa costituiti in dote con la *retraditio donationis* ¹⁾:

C. 1 *de don. a. nuptias* 5, 3. *Impp. Severus et Antoninus Metrodoro*. Multum interest, si ea, quae donat vir futurus, tradiderit uxori et postea in dotem acceperit, an vero donandi animo dotem auxerit, ut videatur accepisse, quod non accepit. priore enim casu donatio non impeditur, et res, quae in ea causa sunt, dotis effectae iudicio de dote peti possunt: posteriore autem nihil actum est donatione et, quod in dotem datum non est, non potest repeti.

I Basilici, XXVIII, 3, 1, rendono con qualche variante il testo, confermando la frequenza dell'uso :

Ἐὰν ὁ ἀνὴρ μὴ ὑποδεξάμενος προίκα βούληται, τὸ ἐν τῇ συνηθείᾳ γινόμενον, προίκα ποιῆσαι τῇ ἰδίᾳ μνηστῆ μελλούσῃ αὐτῷ γαμῆσθαι· εἰ

zione di Costantino, vedi MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 297 e LAROCQUE, *Don du fiancé*, p. 290 sgg., che dimostrano com'esso rimonti ad epoca anteriore.

¹⁾ Erronea è la spiegazione data da alcuni scrittori della nullità nel secondo caso, in quanto la *confessio* del marito avvenendo nel momento della costituzione della dote, verrebbe riferita al tempo del matrimonio, onde la donazione sarebbe tra coniugi (MEERMANN, *Thes.* VI, 673). V. *contra* specialmente il FABRO, *Con.* XIX, c. 1, il quale la combatte largamente e dimostra che la nullità deriva dalla mancanza di *traditio* e di *stipulatio* nella confessione del marito, la quale contiene un nudo *animus donandi*, e dalla mancanza della *numeratio* nella costituzione della dote.

μὲν δωρήσεται αὐτῇ πράγματα, καὶ μετὰ ταῦτα δέξεται αὐτὰ παρ' αὐτῆς εἰς προίκα· καὶ ἡ δωρεὰ τελεία ἐστὶν ὡς πρὸ τοῦ γάμου γινομένη, καὶ ἡ προίκα συνίσταται, ὡς ἐπιδόσεως προελθούσης ¹⁾. ἐὰν δὲ γράψῃ μόνον, ὅτι ὑπεδέξατο προίκα, μὴδὲν ὑποδεξάμενος, οὐδεμία ἐστὶν αὐτῷ ἀπαίτησις τῶν μὴ ἐπιδοθέντων αὐτῷ πραγμάτων. εἰ γὰρ γαμετῆ τις ἔχαρισατο, κἂν παρέδωκε αὐτῇ τὰ δωρηθέντα, εἰ μὴ ἐπιμείνη τῇ αὐτῇ βουλήσει μέχρι τέλους ζωῆς αὐτοῦ, ἐκ μεταμιελείας ἀνατρέπεται ἡ δωρεά.

E lo scoliaste alle parole οὐδεμία πραγμάτων annota:

‘ Τὸ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἔλαβες, οὐκ ἐστὶν εἶδος δωρεᾶς, ἀλλὰ μᾶλλον ψευδῆς ἐστὶν ὁμολογία, ἐπὶ τοῖς μὴ δοθεῖσιν ἔνοχον μὴ ποιῶσα τὸν ἄνδρα. μὴ θεματίσης δὲ ἐπερώτησιν γενομένην θανάδι ἄνιμο· ἐπεὶ ἔνοχος γίνεται ἀπὸ τῆς ἐπερωτήσεως. ’

Non costituisce dunque donazione la dichiarazione d'aver ricevuto, ma è piuttosto una *falsa confessio* che non obbliga il marito, per cose che non furon date. A meno che, si aggiunge, non si tratti di *stipulatio* fatta *animo donandi*.

Ora, da questi testi risulta certo confermato l'uso di donazioni *propter nuptias* compiute mediante dichiarazione d'accettazione d'una dote, che non esistè mai: la comminatoria di nullità contenuta nella c. 1 dovè esser provocata appunto da una consuetudine, cui gl'imperatori romani non vollero riconoscere validità. E l'uso è pur probabile che dal territorio provinciale si fosse esteso a Roma. Se non che, data la esistenza di esso, è per ciò stesso assodato che negli esempi di *donatio in dotem redacta* abbiasi a riscontrare quella *falsa confessio*, quella dote fittizia, di cui si sostiene la esistenza nei papiri?

Non certo ad essa può pensarsi nella:

l. 12 pr. *D. de publ. in rem act.* 6, 2. *Paulus libro nono decimo ad edictum.* Cum sponsus sponsae servum donasset eumque in dotem accepisset ante usucapionem, rescriptum est a divo Pio divortio facto restituendum esse servum: nam valuisse donationem inter sponsum et sponsam.

¹⁾ Da questa frase congettura il Leunclavio (*Otto. Thes.* III, 1545), che forse i Greci abbiano avuto innanzi un testo in cui leggevasi *nihil auctum est donatione*.

E ancor meno nella l. 59 D. *de don. int. v. et ux.* 24, 1, in cui la *donatio* è fatta dallo sposo con l'obbligo espresso che le cose donate siano da lei portate in dote, non consentendo le parole del fr. il sospetto d'una finzione:

Paulus libro secundo sententiarum. Si quis uxori ea conditione donavit, *ut quod donavit in dotem accipiat*, defuncto eo *donatio conualescit.*

Nè lo consentono le espressioni della :

c. 14 *de don. a. nuptias* 5, 3. *Impp. Diocletianus et Maximianus Aureliae.* Si consentiente matre sua sponsus filiae tuae mancipia donavit *et his acceptis in dotem non aestimatis in matrimonio post decessit, mater eademque heres eius pretium offerens restitutionem eorum improbe recusat.*

I casi prospettati in codesti fr. presuppongono tutti che la *donatio* sia stata realmente fatta alla sposa e rispondono tutti - secondo ogni apparenza - a quella prima forma di *donatio in dotem redacta*, che si compie con la *retraditio donationis* e a cui gl'imperatori Severo e Antonino accordavano la protezione della legge.

Volendo adunque seguire il Mitteis nella sua congettura, potrebbesi nei papiri greco-egizi pensar tutt'al più ad una tal forma di *donatio* e ammettere, che gli oggetti recati in dote dalla sposa provengano in tutto o in parte da donazioni nuziali, sia pur fatte sotto la condizione che il loro ammontare si costituisca da lei in dote. Ma non è possibile pensare a donazione non avvenuta, a *retrodatio* fittizia, a dote costituita di oggetti che non hanno mai esistito e che non furon mai nè dallo sposo donati alla sposa, nè dalla moglie consegnati al marito. La minuta descrizione di essi, le tracce di uso che alcuni recano, ne accertano la esistenza materiale ed escludono nel modo più assoluto tutte quelle finzioni.

Con ciò non vuolsi negar la esistenza d'una consuetudine, che la legge romana, combattendola, dimostra esser sovente praticata. Si deve soltanto riconoscere che niuno dei contratti matrimoniali fin qui venuti in luce può interpretarsi in tal senso.

Se così è, la dote che Thaisarion si costituisce nelle sue nozze, è dote vera e reale. Provenga pure da una donazione di Isidoro, fatta

alcun tempo innanzi al matrimonio - e normalmente la *donatio* facevasi contemporaneamente - quella di Thaisarion non è al certo che dote: dotale è dunque il regime che governerà la unione degli sposi, come dotale è quello di tutti gli altri atti matrimoniali dei nostri papiri greco-egizi, che a quello d'Isidoro sostanzialmente si ricollegano e di esso presentano, qual più qual meno, i caratteri.

Φ

Quella prova, che abbiamo veduto mancare, si è voluta trovare invece in un documento, dal quale parve essa scaturisse limpida e manifesta. Il documento è il pap. Oxy. II, 267, datato dall'a. 36 d. C.

Τρύφων Διονυσίου Πέρσης τῆς ἐπ[ι]γονῆς Σαραεῦτι Ἀπίωνος
 μετὰ κυρίου Ὀνώφριος τοῦ Ἀντιπάτρου χαίρειν. ὁμολογῶ ἔχειν
 παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὁξυρύγγων πόλει Σαραπειίου διὰ τῆς
 Σαραπίωνος τοῦ Κλεάνδρου τραπέζης ἀργυρίου Σεβαστοῦ
 καὶ Πτολεμαικοῦ νομίσματος δραχμὰς τεσσαράκοντα καὶ
 τιμῆς ἐνωτίων χρυσῶν ζεύγους ἑνὸς ἀργυρίου δραχμὰς
 εἴκοσι καὶ χιτῶνος γαλακτίνου ἀργυρίου δραχμὰς δέκα δύο,
 ὧστ' εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου δραχμὰς ἑβδομήκοντα δύο
 κεφαλαίως αἴς οὐδὲν τῷ καθόλου προσήκται, ὑπὲρ ὧν καὶ
 συνπέπεισμαι. τὰς δὲ τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ἑβδομήκον-
 τα δύο ἀποδώσω σοὶ τῇ τριακάδι τοῦ Φαῶφι τοῦ ἰσιόντος
 δευτέρου ἔτους Γαίου Καίσαρος Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ
 Αὐτοκράτορος, χωρὶς πάσης ὑπερθέσεως. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ
 καθὰ γέγραπται ἐκτίσω σοὶ τὸ προκείμενον κεφάλαιον
 μεθ' ἡμιολίας, τῆ[ς] πράξεως σοὶ οὐσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν
 ὑπαρχόντων μοι πάντων καθάπερ ἐγὼ δίκης. ἐὰν δὲ
 ἀπαλλαγῶμεν ἀπ' ἀλλήλων ἑξέσται σοὶ ἔχειν τὸ τῶν ἐνω-
 τίων ζεύγος ἐν τῇ ἰσῆ διατιμ[ή]σει. ἐπεὶ δὲ σύνεσμεν
 ἀλλήλοις ἀγράψω[ς] προσομολογῶ ἑὼν ὡσαύτως ἐκ διαφορᾶς
 ἀπ[αλλαγ]ῶμεν ἀπ' ἀλλήλ[ων] ἐνκύου σ[ο]ῦ οὐση[ς] ἕως ἄν σοὶ
 [.]απαλ[.]]ου
 [κυρία ἢ ἀπο]χή: [πανταχῇ ἐπιφερομένη καὶ] παντὶ [τῷ ἐπιφέροντι
 [ἔτους α Γαίου Καί]σαρος Γερμ[ανικοῦ Νέου] Σεβαστο[ῦ Αὐτοκρ]άτορος,

Παχών κ̄ς Σεβαστήι.

(2^a m.) [Τρύφω]ν Διονυσίου ἔχω τὰς το[ῦ] ἀργυρίου δ[ραχ]μὰς ἑβδομήκοντα δύο [κεφαλαί]οι καὶ ἀποδώσω καθότι πρόκειται. Λέων· [.]ερως γέγραφα ὑπὲρ αὐτοῦ διὰ

μὴ εἰ(δέ)ναι αὐτὸν γράμματ[α]. (ἔτους) α Γαί[ο]υ Καίσαρος Γερμαν[ι]κοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος,

Παχών κ[ζ̄] Σεβαστήι.

(3^a m.) Ὀνωφρις Ἀντιπάτρου ἐπιγέγραμμαι τῆς Σεραηῦτος κύριος. Θέων Πακῆσιος γέγραφα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ ἰδότος γράμματα. (ἔτους) α Γαίου Καίσαρος Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος, Παχών κ̄ς Σεβαστήι.

(4^a m.) ἔτους πρώτου Γαίου Καίσαρος Γερμανικοῦ Νέου Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος,

Παχών Σεβαστήι. διὰ τῆς Σαραπίωνος τ[ο]ῦ Κλεάνδρου τραπέζης γέγονεν ἡ διαγραφῆι. (5^a m.) Σεραηῦς Ἀπίων(ος) ἀπέχω τὸ προκείμενον κεφάλειον κεφαλαίου καὶ οὐδέ(ν)

εε (l. ἐγκαλῶ) Δίδυμος Βοηθοῦ ἔγραψεν ὑπὲρ ἀδευς (l. αὐτῆς)

μευ (l. μὴ) εἰδ(υίας) γρά(μματα) καὶ ἐπιγρε (l. ἐπιγέγραμμαι) αὐτῆς [ρι]α[...]. (ἔτους) γ Τεβρίου Γλαυτίου (l. Τιβερίου Κλαυδίου) Καίσαρος Σεβαστ[ο]ῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, Παοῖνι ιε̄.

Conviene non dissimularsi che la interpretazione di codesto documento presenta non poche e non lievi difficoltà. Delle quali, se alcune, con la congettura del Mitteis, scompariscono, altre e non tra le minori rimangono, anzi si rendono più gravi e insormontabili.

L'atto, compiuto fra Tryphon, persiano, e Saraeus, assistita dal κύριος Onnophris, è una dichiarazione del primo d'aver ricevuto dall'altra, per mezzo della banca di Serapion, la somma di 40 dramme d'argento, più 20 dramme rappresentate da un paio d'orecchini d'oro e 12 dramme rappresentate da una tunica color di latte; in tutto, 72 dramme di capitale così convenute, alle quali null'altro è stato aggiunto.

Questo capitale Tryphon promette di restituire a Saraeus il 30 di Phaophi, ossia circa cinque mesi dopo (la dichiarazione è fatta il 22 di maggio, la restituzione promessa pel 27 di ottobre dello stesso anno), senz'alcun ritardo: non eseguita la restituzione, egli dovrà sborsare lo stesso capitale accresciuto della metà, spettando a Saraeus l'azione esecutiva tanto sulla persona quanto sui beni di lui. Quindi aggiunge :

‘Se ci separeremo, tu sarai in diritto d’avere il paio d’orecchini dello stesso valore. E poichè noi siamo insieme ἀγράφοι, dichiaro inoltre, che similmente se per divergenza insorta avremo a separarci, essendo tu incinta, sino a che tu...’ Qui l’atto s’interrompe, per riprendere subito nella linea seguente con la dichiarazione che la quietanza è valida dovunque ed a chiunque sia prodotta. Firmano l’atto Tryphon e il κύριος di Saraeus, segue l’annotamento che la διαγραφή è stata fatta dalla banca di Serapion; e finalmente con la data del 9 giugno 43, sette anni più tardi, è inserita questa dichiarazione della donna: ‘Saraeus, figlia di Apion, ho ricevuto il suddetto capitale e null’altro ho a ripetere’. Tutta la parte anteriore apparisce annullata con linee in croce tiratevi su nel momento in cui Saraeus emetteva la sua contro-quietanza.

Ognun vede a prima giunta - e gli editori inglesi lo hanno notato - come questo atto sia diverso dagli ordinari contratti di matrimonio. Mancano qui infatti tutte, o quasi, le solite clausole che costantemente si ripetono negli altri documenti: onde, non un contratto di matrimonio si deve in esso ravvisare, ma piuttosto una semplice quietanza di Tryphon. Ἀποχή è detta infatti anche dalle parti.

Ma di che cosa è esso mai la quietanza?

Le spiegazioni che fin qui se ne son date, sono in diretta opposizione tra loro, ma ambedue inadeguate a sciogliere tutti i dubbi, che superati in parte con l’una, risorgono con l’altra.

Pel Mitteis¹⁾ il papiro contiene nè più nè meno che un caso di dote fittizia, adombrante una *donatio ante nuptias* di Tryphon a Saraeus. Dote l’apporto di questa non può essere: che dote sarebbe mai quella, che è composta di appena 40 dramme d’argento, di un paio d’orecchini e di una sola veste? La natura e la entità degli oggetti si adattano invece singolarmente ad una *donatio ante nuptias*, e null’altro che questa essa può essere, anche per le seguenti considerazioni.

Innanzi tutto non è dote l’apporto della donna, di cui si promette la restituzione incondizionata entro il termine di cinque mesi. La dote, in quanto destinata agli oneri matrimoniali, deve rimaner presso il marito, o quanto meno conservar la sua speciale destinazione, senza della quale essa perderebbe ogni sua funzione e persino la sua ragion d’essere.

¹⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 348 sgg.

L'atto inoltre prevede il caso che gli sposi si separino, e in tale ipotesi si stabilisce che la donna riprenda gli orecchini d'oro. Perché questi soltanto? La spiegazione, si risponde, è semplice: Tryphon confessandosi debitore di cose non ricevute, dona a Saraeus le 40 dramme d'argento, gli orecchini e la veste, e poichè l'attuale condizione finanziaria non gli consente di acquistarli subito, s'impegna a consegnarli entro il termine di cinque mesi: in ogni caso però, qualora essi si separino prima, egli le dovrà *prima pro nocte* gli orecchini. E la conferma di tutto ciò si avrebbe nell'annotamento di Saraeus, scritto sullo stesso atto 7 anni dopo. Il povero Tryphon, oppresso forse dalle spese che il nuovo stato gli imponeva, potè solo dopo 7 anni mantenere la sua promessa e risparmiare le 72 dramme, per donarle alla moglie dopo aver acquistato i gioielli e la veste. La *donatio ante nuptias* fu dunque promessa nel 36, eseguita nel 43.

Contro tale ipotesi insorgono però più difficoltà. Prescindiamo dall'entità dell'apporto coniugale che, come si è detto, non può esser d'ostacolo alla esistenza di una dote. Già quell'intervento della banca, dal quale abbiám veduto dover restare escluso il sospetto che gli oggetti non esistessero realmente, esclude anche che gli oggetti e il danaro appartenessero a Tryphon: perocchè, se di essi è detto nell'atto che appartengono a Saraeus e che vengono da lei dati a Tryphon, non è lecito pensare che essi fossero invece di Tryphon: gli oggetti e il danaro, nel momento in cui il documento è redatto, risultano di proprietà della donna.

Bisognerebbe quindi ammettere, se gli oggetti provengono da Tryphon, che questi li avesse precedentemente donati a Saraeus: e tutto ciò non avrebbe più alcuna influenza sulla ipotesi formulata dal Mitteis. Si avrebbe cioè una *donatio ante nuptias* fatta sotto condizione che il suo ammontare sia recato in dote dalla sposa: e se così fosse, le 72 dramme che il 22 maggio 36 Tryphon dichiara d'aver ricevuto dalla moglie, sono una vera e propria dote, tuttochè provenienti da un dono nuziale. Il piccolo peculio diventa dotale e come tale deve essere destinato agli scopi familiari, cui la dote è diretta.

Non rimane dunque che pensare all'altro dei due casi contemplati nella costituzione di Severo ed Antonino, quello cioè di una confessione di debito del marito per cose non mai ricevute. Ma neppure questo può ammettersi: gli oggetti esistono, o quanto meno esiste

l'ammontare totale delle 72 dramme; laonde non può pensarsi che il marito abbia voluto donarle alla moglie, accrescendo il proprio debito per la dote da lei apportata o meglio costituendosi debitore a questo titolo integralmente di essa.

E tuttavia concediamo che le 72 dramme sieno una *donatio ante nuptias in dotem redacta*. Se la donazione compievasi mediante una finzione, bastava la falsa quietanza a costituir la donna donataria e a farle acquistare la liberalità. Perchè mai dunque la contro-dichiarazione dello sposo? Si dirà che con essa miravasi a stabilire il termine nel quale le cose e il danaro, così donati, sarebbero stati consegnati a Saraeus. E qui si noti che la *donatio* così effettuata non doveva, naturalmente, aver pratico effetto che nel dì dello scioglimento del matrimonio, perchè dato sotto tal forma il dono seguiva della dote le norme. Ora è egli possibile che la finzione fosse svelata nel momento stesso in cui si compieva? E quale sarebbe stata poi la ragione determinante di una tale finzione?

I precedenti studi di altri scrittori hanno messo in sodo che il matrimonio con *φερνή* si stacca in modo notevole da quello in cui la *φερνή* manca; e hanno accertato anche che l'*ἔγγραφος γάμος* è delle due forme di matrimonio - scritto e non scritto - la più perfetta. Io tenterò di dimostrare più oltre che codeste categorie coincidono perfettamente, che il matrimonio *ἔγγραφος* è quella con la *φερνή*, l'*ἄγραφος* senza, e che la maggior perfezione del primo, coi vantaggi e i privilegi che ne derivano, dipendono appunto dalla presenza della dote. Di qui - forse - l'uso della *donatio a. n. in dotem redacta*, che mirava appunto a costituire una dote alla sposa che non ne avesse. Se dunque il motivo della finzione è il voler far apparire una dote che non esiste, in quanto questa rende possibile la forma più perfetta di matrimonio, non si raggiungeva certo lo scopo se la finzione si svelava nell'atto stesso che doveva contenerla.

Queste contraddizioni scompaiono, se si segua quella che agli editori inglesi sembra la interpretazione naturale del documento. A loro avviso il papiro, pur non essendo un contratto di matrimonio vero e proprio, devesi considerare come uno speciale regolamento della dote.

Constatando col sussidio di altri documenti come i due sposi vissero insieme per un periodo di almeno 23 anni (perchè, ritenuto il

matrimonio contratto nell'a. 36, dei due sposi si hanno ricordi ancora nell'a. 59), essi pensano che quel contratto fosse inteso soltanto a fermare un provvisorio assettamento, che doveva più tardi essere reso definitivo. S'è già accennato in che cosa consista il cosiddetto 'anno di prova', precedente l'ἄγραφος γάμος. Ad un tal periodo di esperimento credono gli editori di riferire il nostro documento. Data tale interpretazione, la spiegazione della clausola, con cui Tryphon promette la restituzione della dote entro 5 mesi, si presenta per essi del tutto congetturale. Attribuendo la ritardata esecuzione della obbligazione ad un ipotetico diritto di scelta a favore di Saraeus, la quale non esercitandolo fino all'a. 43, avrebbe così prodotto il ritardo nell'adempimento della obbligazione, essi pensano che codesta restituzione della dote avvenne forse per una temporanea rottura dei rapporti tra i coniugi, ovvero in occasione di un nuovo contratto che mise le loro relazioni su una base diversa. Se con ciò gli editori alludano alla trasformazione del matrimonio da ἄγραφος in ἔγγραφος, non s'intende. Ma egli è certo che nè l'una nè l'altra congettura - le sole del resto possibili se si parta dal presupposto della dote - reggono ad un esame coscienzioso e sereno del documento.

Il punto in cui la interpretazione degli editori si mostra debole e fallace è anche qui quello relativo alla obbligazione, che Tryphon assume, di restituire entro 5 mesi le 72 dramme ricevute da Saraeus. Sia che si pensi ad una momentanea rottura dei rapporti coniugali, la quale desse causa alla restituzione della dote, sia che si pensi ad una trasformazione della base su cui il matrimonio è costituito, quale ragione fornire della clausola suddetta? Una risposta soddisfacente non può in alcun modo esser data: perchè, se si spiega e si trova anzi naturale la dichiarazione posteriore di Saraeus posta a pie' dell'atto, come quella che, accertando l'avvenuta restituzione in occasione di uno di quei due avvenimenti, aveva lo scopo di annullare il documento firmato sette anni innanzi, nessuno saprebbe giustificare la presenza della clausola nel contratto stesso. Avevano gli sposi forse preveduto che il loro matrimonio si sarebbe, dopo cinque mesi, disciolto o ricostituito su altra base?

A voler ammettere che l'atto sia un regolamento dotale, sarebbe, ove mai, da pensarsi piuttosto ad uno di quei casi in cui, *constante matrimonio*, la dote poteva o doveva essere restituita. Il diritto ro-

mano, pur insegnando il principio che la dote deve durante il matrimonio rimaner presso il marito¹⁾, ammetteva che per certune *causae legibus cognitae*²⁾ la dote si restituisse alla donna prima e indipendentemente dallo scioglimento del matrimonio. Potevano costituire motivo di tale intempestiva restituzione il bisogno nella donna dell'alimentazione per sè e per i suoi, l'acquisto di un fondo, il desiderio di redimere dai nemici uno stretto congiunto³⁾ e così via. Nè sarebbero da escludere anche altri motivi, sconosciuti forse al diritto romano, ma ammessi dal diritto provinciale. Qualcuno di quegli stessi or ora accennati poteva del resto esser già 5 mesi innanzi preveduto e aver provocato quella speciale pattuizione.

Senonchè - e in ciò soltanto la interpretazione del Mitteis si accorda con la mia - di dote il papiro non tratta in alcun modo. Mentre infatti tutti gli altri documenti che son veramente dotali, designano sempre l'apporto della donna col termine - tecnico - di *φερνή*, questo nel nostro non comparisce mai, nè nella prima dichiarazione di quietanza, nè nella clausola d'obbligazione, nè nella sottoscrizione, nè finalmente nella nota posteriore di Saraeus. La omissione non è dunque casuale.

Gli editori, partendo dal presupposto che le 72 dramme sieno dote, hanno anche nella frase *ὅπερ ὃ καὶ συντέπεισται* voluto trovar la conferma di ciò, interpretandola così: 'in considerazione delle quali (72 dramme) io ho consentito (al matrimonio)'. Nel che potrebbe vedersi espresso quel carattere strettamente economico, che il matrimonio ha in Egitto. Onde anche da ciò han tratto argomento contro

¹⁾ L. 1 *D. de iure dot.* 23, 3 « Dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit ».

²⁾ L. 27 § 1 *D. de relig.* 11, 7 « Maritus funeraria non convenietur, si mulieri in matrimonio dotem solverit, ut Marcellus scribit: quae sententia vera est: in is tamen casibus, in quibus hoc ei facere legibus permissum est ».

³⁾ L. 73 § 1 *D. de iure dot.* 23, 3 « Manente matrimonio non perditurae uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium vel in insulam relegato parenti praestet alimonia, aut ut egentem virum fratrem sororemve sustineat ». V. anche l. 20 e 24 *pr. D. soluto matr.* 24, 3. Cfr. FRANCKE, *Ueber Rückzahlung der Dos während der Ehe nebst Bemerkungen über Schenkungen unter Ehegatten* in *Archiv für d. civ. Praxis* XVII, 1834, p. 458-472, XVIII, 1835, p. 1-36. Sulla *factio divortii* mediante la quale poteva far luogo alla restituzione *constante matrimonio*, v. la c. 30 § 2 in fine *de iure dot.* 5, 12.

un riferimento del testo alla dote fittizia, sembrando loro molto improbabile che una tal frase si usasse se la dote era fittizia. Ed essi avrebbero ragione; ma la verità è che la frase non contiene il significato attribuitole: essa dice soltanto che delle 72 dramme Tryphon ha convenuto con Saraeus.

Occorre dunque pensare a tutt'altro rapporto tra i contraenti, che pur essendo in una qualche relazione con la loro condizione di coniugi, non trova in essa nè la causa, nè il motivo determinante della prestazione. Ed è inoltre necessario stare alle parole dell'atto ed accettare che la prestazione viene realmente, per le considerazioni fatte più sopra, da Saraeus.

Ora l'atto contiene, a mio avviso, nient'altro che un prestito fatto dalla moglie al marito. Saraeus, la quale aveva poche cose sue, ma di danaro non quanto faceva bisogno al marito, presta a Tryphon le 40 dramme d'argento, un paio d'orecchini del valore di 20 dramme e una tunica del valore di 12 dramme, il tutto depositato presso la banca di Serapion, con l'obbligo nel marito di restituire entro 5 mesi. E qual uso, si dirà, avrebbe potuto far Tryphon degli oggetti femminili? La spiegazione è data implicitamente dallo stesso documento: allo spirare del termine egli deve restituirle le 72 dramme, non le 40, la veste e gli orecchini. Questi e quella egli era dunque, tacitamente, autorizzato a vendere per trarne danaro. Stipulazione d'interessi non si fa: si fissa invece la pena dell'*hemiolion*, se la somma non sarà restituita nel termine. E forse il nostro Tryphon, che come tutti i debitori non mantenne l'impegno, e fece trascorrere ben sette anni prima di adempiere alla sua obbligazione, lo pagò anche, se nella dichiarazione posteriore di Saraeus 'ἀπέχω τὸ προκείμενον κεφάλαιον' si voglia trovare un riferimento al 'προκείμενον κεφάλαιον καθ' ἡμιολίας' della clausola stipulata da Tryphon. Più probabile è peraltro che la moglie siasi limitata a riscuotere le 72 dramme soltanto, rinunciando alla pena dell'*hemiolion*, così come aveva rinunciato certamente all'esercizio dell'azione esecutiva sul marito e sui suoi beni, se solo dopo 7 anni essa riceveva il suo capitale. Nella sua stessa dichiarazione d'altronde è confermato quanto dicevo innanzi, aver essa autorizzato la vendita degli oggetti. Saraeus accusa ricevuta non del danaro e degli oggetti, ma del 'capitale suddetto' ossia delle 72 dramme semplici o accresciute della metà.

Senonchè i coniugi prevedono il caso che prima dello spirare del termine essi abbiano a separarsi. Che avverrà allora delle cose e del danaro di Saraeus?

Le ipotesi che si fanno sono due. La prima, più semplice, contempla il caso della separazione senza che vi sieno figli. In questo caso Tryphon è tenuto a restituirle i soli orecchini, e, si noti, un paio di orecchini della stessa stima. Il che significa ch'egli potrà renderle anche la *aestimatio*, se non li avrà più, e che quanto al danaro e alla tunica, il loro ammontare sarà perduto da Saraeus. Siffatta spiegazione implica il concetto di una pena inflitta alla moglie in caso di divorzio. Del che tratteremo in seguito. Si avverta però subito che, poichè nell'*ἀπαλλαγῶμεν* non può suppersi il caso di divorzio per colpa della moglie, la perdita che essa subisce avrà forse la sua causa nel dissesto che il marito risentirà, ma fors'anche in ciò che le 72 dramme sien servite a provvedere a debiti o ad altri bisogni provocati in tutto o in parte dalla moglie.

La seconda ipotesi è più complicata e, a causa della lacuna, impossibile a chiarirsi del tutto. Quel che si rileva, tuttavia, si è che con essa si contempla il caso, che il divorzio avvenga per discordie e che nel momento della separazione la moglie sia incinta. Tryphon in considerazione di ciò, nonchè dell'essere il loro matrimonio o *ἄγραφος*, s'impegna a qualche cosa di più (*προσμορογῶ*) e probabilmente a restituirle subito tutto il resto ¹⁾.

¹⁾ Il RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1141, accettando la natura matrimoniale dell'atto e riconducendolo ai contratti demotici, supplisce la lacuna: « fino a che non avrai partorito, ti darò tanto per mese in danaro o in natura ». — Una legge tolemaica infatti (P. Faj. 22), contemplando il caso della *ἀποπομπή* esercitata dal marito contro la moglie incinta, poneva a carico di lui l'onere della alimentazione della donna fino alla nascita del figlio. Il passo relativo (l. 20 sgg.) suona:

... .. [ἐπί δέ]
 κούσης ἀποπομπῆ ἐάν κ[...
 ὁ ἀνὴρ ἀποπέμψῃ περιμέν[
 κατὰ τὰ γενόμενα τρεῖς[ω τὴν γυ-
 ναῖκα τὰ ἐπειτήθεια παρέχ[ω[ν
 τῇ μητρὶ παρέχειν ἀναλισκῶ [. τὸ παι-
 διον ἐπειδὴν γίνηται ἅπερ τι[
 ταῖσι παρέχειν τὰ ἐ[πι]τήθια τῇ μητρὶ. [
 ὅως ἐάν τὸ παιδίον κυμή[σῃται
 ὅτε ἐάν βούληται τῇ δέ γυναι[χι . . .

Non è escluso tuttavia che ad una siffatta provvisione si riferisca il passo del nostro papiro, prendendosi occasione dal prestito fatto tra i coniugi.



I beni che la donna non si costituiva in dote rimanevano da quella nettamente separati, a formare i cosiddetti *parapherna*. E poichè la dote, almeno nel contratto matrimoniale più perfetto, non mancava mai, la sposa aveva cura, ogni qualvolta altri beni le restavano, di descriverli nello stesso contratto di dote. Il contenuto di questi costituisce per solito un accrescimento del corredo: e quando è tale, i nostri documenti attestano sempre la consegna che dei medesimi la donna fa allo sposo. Ma la consegna qui ha natura diversa da quella che avviene per la dote, perocchè essa è fatta soltanto a titolo di custodia, in quanto gli oggetti introdotti nella casa coniugale vi rimangono sotto la responsabilità personale del marito, che è tenuto a restituirli subito in ogni caso, sia che la separazione venga provocata dalla moglie, sia che venga provocata dal marito (CPR. I, 27, l. 23). Sanzione di codesta responsabilità è quella stessa clausola esecutiva *καθάπερ ἐκ δικης*, che si accorda alla donna per la restituzione della dote.

Ora codesta presenza dei *parapherna* nei contratti di matrimonio è un'altra prova che distrugge la ipotesi della dote fittizia. Paraferni si son visti nel CPR. I, 27 più su riprodotto. E se si obbietta che in questo contratto la esistenza d'una dote vera e reale non è negata, se ne potrà addurre un altro, CPR. I, 28, nel quale il Wessely trovava al tempo della sua pubblicazione la prova luminosa del carattere fittizio del contratto matrimoniale¹⁾. La parte conservata del papiro è appena il principio, ma essa basta a farci intendere come qui si trattasse di due sposi egiziani, i quali, nel momento in cui stipulavano (a. 110 d. C.) avevan già vissuto a lungo insieme, tanto da aver già quattro figli. Trattavasi, come si accerterà meglio in seguito, di un *ἀγαφός γάμος* che con quell'atto le parti miravano a trasformare in *ἔγγαφος*: e l'atto stesso apparteneva alla categoria delle *συγ-*

¹⁾ *Corpus Pap. Ratin.* I, p. 143; similmente in *Verhältniss des gr. z. äg. R.* p. 55

γραφοδιαθήκαι, contenendo appunto disposizioni testamentarie a favore dei figli:

[Ἀντίγραφον συγγραφοδιαθή]κης ¹⁾ ἔτους τρι[ς]καιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τ[ρα]ϊανοῦ Σε[βα]στοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ μηνός] γερμανικείου ἐνάτη [ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι

[τοῦ Ἀρσιν]οίου νομοῦ ὁμολογεῖ Ἀπολλώνιος Πεπίριος τοῦ Κάστορος Π[έρ]σ]ης τῆς ἐπι[γον]ος ὡς] L[.....] τῆ ... ἀδελφῆ ἑαυ]τοῦ ἔτι [θὲ κ]αὶ γυναικὶ Ταπε[ῦ]τι ὡς ἑτῶν

..... ὁκτ]ῶ [μ]ετὰ κυρίου τοῦ τοῦ τετελευτηκότος αὐτῆς ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ Πετες[.....] οὐλ]ῆ δακτύλῳ μικρῷ χιρὸς [.....] ἔχειν...

... διὰ χειρ]ός ἐξ οἴκου ἀργυρίου ἐπι[σῆ]μιου νομίσματος δραχμὰς ἑκατ[θ]ῶν χωρὶς παραφέρων ἐν χρ[υ]σῷ ἐ[πι]σῆμῳ [.....] συμβι[οῦ]τῶσαν οὖν οἱ γεγα[μνη]κότες

...]τέκνα τέσσαρα [Π]επίρις [καὶ Ὀρ]σενούφ[ι]ς καὶ Θεῖος καὶ Ταρσεν[οῦ]φ[ι]ς ἀμεμφμοιρήτω[ς] το[ῦ] Ἀ[π]ολλωνίου[ν] χω[ρ]ηγοῦ]ντος αὐτῆ τὰ δέοντα πάντα[...]

... κατὰ δύναμιν τοῦ βίου εἰδ[...], ὑτῆ ἄμ[ε]μ[π]τον καὶ ἀκατηγόρητον ἑαυτῆν παρεσχέσθω ἐν τ[ῆ] κατὰ τὸ[ν] β[ί]ον[...]. Διαφορὰς αὐτοῖς γεινομένη[ς] παραχρῆ[μα] τὴν φερνήν καὶ τὰ παρά[φερ]να οἷα ἐὰν ἐγβῆ ἐκ τῆς τρέφειως γεινομένης αὐτῆ τῆς πράξεως ἔκ τε αὐ[τοῦ] τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτ[ῆ]

...] ἐπὶ χάρας ἀπερίλυτος εἰ[.....] μὴ συνχωροῦσι ἀμφοτέροι μετὰ τὴν ἐκατέρου τελευταίην εἶναι τῶν προγεγ[ραμ]μένων...] ἀλλήλων τέκνων τ[...]

...] τῶν προγεγ[ραμ]μένων υἱῶν δύο Πεπίριος καὶ Ὀρσενούφιος κοινῶς ἐξ ἴσου ἀπὸ τῶν ὑπαρχ[ό]ντων [α]ὐτῶν [ἐν τῆ προγεγ[ραμ]μένῃ κώμῃ

L' influenza del diritto egiziano qui si mostra ben chiara nello scopo che l'atto si ripropone, quello cioè di legittimare i figli già nati. Ma donde si desume che la dote recata da Tapeutis sia fittizia? Nessun indizio se n'ha; e se per contrario si considera, che accanto ai beni dotali lo sposo menziona pure i parafernali, anche il dubbio per una ipotetica induzione dev'essere definitivamente scartato. Posto infatti che la falsa confessione del marito non avesse altro scopo all'infuori

¹⁾ Il Wessely aveva supplito [ἀντίγραφον συγγραφῆς γαμ]ι]κής, ma deve seguirsi la correzione introdotta nel testo e suggerita dal WILCKEN, *Archiv f. Pap.* I, p. 491, n. 1.

di quello d'una *donatio*, è più che legittimo il chiedersi qual bisogno avessero le parti di far menzione anche dei beni parafernali.

La dichiarazione di debito da parte di Apollonio esauriva tutto lo scopo, che alla prima parte dell'atto era assegnato.

Qual differenza passa tra la dote e i *parapherna* del CPR. I, 27 e la dote e i *parapherna* di questo?

E quale ancora di fronte ad un altro contratto matrimoniale del 14 agosto 230 d. C., il CPR. I, 21, invocato anch'esso siccome esempio di dote fittizia? Anche di questo non è, purtroppo, conservato che il principio e in condizioni frammentarie anche peggiori. Tuttavia quel po' che se ne può leggere è sufficiente a provare la natura dotale del contratto:

Ἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καί[σαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου
Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦ, Εὐ[τυχοῦς Σεβαστοῦ μηνὸς καισαρίου]
μεσορῆ κ' ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τ[οῦ Ἀρσινόιτου ὁμολογεῖ]
Αὐρηλίου Μάρκου Δημητρίου τοῦ Ἴο[..... ἀπογρα-]
φόμενος ἐπ' ἀμφόδου Διονυσίου τόπων ὡς ἐτῶν τσῶνδε οὐλή]
Αὐρηλία Ἡραΐδι: ¹⁾ Ποταμῶνος μητρὸς [τῆς δεῖνα ἀπογραφομένη ἐπ' ἀμφόδου
ταμει-]
ων ὡς L κζ οὐλή μέσον δάκτυλο[ν χειρὸς μετὰ κυρίου ...
Αὐρηλίου Θεογεΐτονος ἐπικαλουμένου [... ἀπογραφομένου ἐπ' ἀμφό-]
δου Βιθυνῶν ἄλλων τόπων ὡς L [τσῶνδε οὐλή ... ἀμφο-]
τέρους ἔχειν παρ' αὐτῆς τὸν ὁμολογ[οῦντα ἐπὶ τῇ θυγατρὶ ...
τῇ συνερχομένη ἑαυτῇ πρὸς γάμο[ν φερνήν χρυσοῦ
δοκιμίου μναικαῖον ἐν τετάρτας πέ[ντε ἂ ἐστὶν τὸ τοιοῦδε
τετάρτων ὀκτῶ ἀλυσίδιον τετάρτε[ων τσῶνδε τὸ τοιοῦδε τετάρτων]
δύο δακτυλίδιον τετάρτης μιᾶς ἐν[..... τετάρ-]
των δῆο (I. δύο) καὶ ἑμάτια ἐν συντεμῆσι ἀρ[γυρίου δραχμῶν ...
ἔξῃκοντα ἀπε[ρ ἐστ]ιν δαλματικῆ ρ[.....
κοινοπορφυρ[οῦν] σουβρικοπέλλιον [... και ἐν πα-]
ραφέρνοις χιτῶν [κροκ]ότινος μαφόριον
σημικτὸς σουδάριον [ἐπικ]άριον καὶ [χαλκᾶ Ἀφροδι-]
την μα[γείρειον ἔσοπτρον δίπτυ]χον ...

¹⁾ Il WESSELY, *Corpus Pap. Rain.* I, p. 123 ritiene che Aurelia Eraide, nonostante i suoi 27 anni, sia non già la sposa, ma la madre della sposa, e perciò supplisce in seguito ἐπὶ τῇ θυγατρὶ.

La descrizione che dei beni parafernali qui come negli altri documenti vien fatta, ha un esatto riscontro nell'uso consimile accertato pel diritto romano da Ulpiano, di un *libellus* in cui la donna sceleva elencare tutti i beni estradotali e che il marito sottoscriveva come se li avesse ricevuti, restandone in tal guisa responsabile verso di lei:

l. 9 § 3 *D. de iure dot.* 23. 3. *Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum.* Plane si rerum (sc. *extradotalium*) libellus marito detur, ut Romae volgo fieri videmus (nam mulier res, quas solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum solet conferre eumque libellum marito offerre, ut is subscribat, quasi res acceperit, et velut chirographum eius uxor retinet res quae libello continentur in domum eius intulisse): hae igitur res an mariti fiant, videamus.

Che cosa debbasi intendere pel *libellus*, cui Ulpiano accenna, e se in esso possa considerarsi contemplato anche l'istromento dotale, non so. Ma è certo che la indicazione dei parafernali fu, a un determinato momento, inserita appunto nell'istromento dotale, siccome avverte Giustiniano nella

l. 11 *C. de pactis conv.* 5, 14. *Iohanni pp.* Si mulier marito suo nomina (id est feneraticias cautiones) quae extra dotem sunt dederit, ut loco paraphernarum apud maritum maneant, et hoc dotali instrumento fuerit adscriptum, utrumve habeat aliquas ex his actiones maritus sive directas sive utiles, an penes uxorem omnes remaneant, et in quem eventum dandae sint marito actiones, quaerebatur.

Costituiva questa una precauzione contro la cosiddetta *praesumptio Muciana*¹⁾, per la quale sorgendo dubbio durante e dopo lo scioglimento del matrimonio circa la pertinenza delle cose introdotte nella casa coniugale, queste eran ritenute non appartenenti ai beni parafernali²⁾; e s'imponeva perciò come misura di prudenza, ad evi-

¹⁾ Cfr. BARON, *Pand.* § 345, p. 620.

²⁾ L. 51 *D. de don. int. v. et ux.* 24, 1 « Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit. unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse ».

tare che si ritenessero provenienti dal marito per effetto di una donazione tra coniugi, colpita inesorabilmente di nullità¹⁾.

Nè questo è il solo punto di contatto tra il diritto romano e il greco-egizio.

Già la stessa denominazione di *parapherna*, che le fonti romane adoperano accanto all'altra di *res extra dotem constitutae*²⁾, è indice del rapporto che v'ha tra l'uno e l'altro diritto. Al puro diritto greco non può certo pensarsi, come quello donde il nome fu tratto. Come si è già osservato e come ha ben dimostrato il Beauchet³⁾, il diritto attico non conosceva i beni parafernali, non comportando il regime matrimoniale di esso la esistenza di siffatti beni; da un canto lo stato di soggezione della donna maritata non avrebbe consentito ch'essa conservasse beni propri, dall'altro il fatto stesso che il marito non diveniva proprietario della dote era una garanzia tale per la moglie, da non farle sentire la necessità di riservarsi una parte dei beni. Come adunque spiegare l'affermazione di Ulpiano contenuta nella cit. l. 9 § 3: « Ceterum si res dentur in ea, quae Graeci παραφέρνα dicunt quaequae Galli peculium appellant, videamus an statim efficiantur mariti »⁴⁾ e l'altra di Teodosio e Valentiniano nella c. 8 *de pactis conventis* 5, 14, in cui appunto del paraferno è data la definizione: « Hac lege decernimus, ut vir in his rebus, quas extra dotem mulier habet, quas Graeci parapherna dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem

¹⁾ Cfr. la c. 6 *de don. int. v. et ux.* 5, 16. « Etiamsi uxoris tuae nomine res quae tui iuris fuerunt depositae sunt, causa proprietatis ea ratione mutari non potuit, etsi donasse te uxori res tuas ex hoc quis intellegat, cum donatio in matrimonio facta prius mortua ea quae liberalitatem exceperit irrita sit. Nec est ignotum, quod, cum probari non possit, unde uxor matrimonii tempore honeste quaesierit, de mariti bonis eam habuisse veteres iuris auctores merito credissent ».

²⁾ L. 95 *pr. D. ad l. Falc.* 35, 2; c. 29 *de iure dot.* 5, 12.

³⁾ *Hist. du droit privé* I, p. 283-287.

⁴⁾ I Bas. 29, 1, 5 dicono: Τὰ ἐξώπρεια οὐ γίνονται τοῦ ἀνδρός, εἰ μὴ ἐπὶ τούτῳ δοῦσιν αὐτῷ. . . . Λέγεται δὲ παρὰ τοῖς Γάλλοις τὰ παραφέρνα πεκούλιον. E alla parola ἐξώπρεια lo scoliaste annota: Πολλὰ περὶ τῶν λόγῳ προικὸς ἐπιδοσέντων εἰρηκάμην. ἄξιον οὖν ζητῆσαι τε καὶ μαθεῖν, ποῖα δοκεῖ λόγῳ προικὸς ἐπιδοσῆσαι. λέγει τοῖς νυν ὁ νομικὸς· εἰνεϊκά εἰσιν, ὅσα ἐπὶ τούτῳ ἰδικῶς ὡς προικὰ ἐπιδίδονται. ὡς, εἴγε πράγματα δοῦσιν οὐκ εἰς προικὰ, ἀλλ' εἰς ἄπερ οἱ μὲν Ἕλληνας παραφέρνα λέγουσι, Γάλλοι δὲ πεκούλιον προσαγορεύουσι, σκοπήσωμεν, εἰ παραχρῆμα δεσπότης τούτων γίνεται ὁ ἀνὴρ. — Al termine παραφέρνα i Basilici sostituirono quello di ἐξώπρεια; cfr. OTTO, *Theis.* III, 1516.

ne aliquam ei necessitatem imponat?» I Greci di cui qui si parla non sono certamente nè quelli d'Atene, nè quelli che abitano in Grecia.

Il Beauchet, respingendo la testimonianza di Ulpiano in quanto potesse venir riferita al diritto attico, avvertì con acume che all'epoca in cui il giureconsulto scriveva « l'uso del peculio della donna, che suppone una certa emancipazione di questa, poteva ben essere praticato nei paesi di lingua greca che facevan parte dell'impero romano ». Ora i nostri papiri, scritti in greco, sebbene non riguardino sempre contraenti greci, forniscono completa la spiegazione della notizia di Ulpiano e degl'imperatori. I Greci, trasmigrati in Egitto, trovarono con la maggior libertà della donna applicato anche il sistema del peculio femminile, e svincolandosi dalle pastoie che il loro diritto originario imponeva, adottarono codesto sistema, il quale andò sempre più allargandosi. Che se pur l'uso non si estese dappertutto, tuttavia esso dovè agli occhi dei Romani apparir generale tra i Greci appunto, quando questi furono chiamati a stendere gli atti notarili. Quelli adunque di cui le fonti parlano, non possono essere che i Greci dell'Egitto ¹⁾.



Nel CPR. I, 28 s'è visto come oltre la dote e i parafernali la sposa rechi anche con sè una sua quota indivisa d'un palmeto, sulla quale concede l'usufrutto allo sposo pel periodo della convivenza coniugale. Secondo il precetto del diritto romano: *dotis causa data accipere debemus ea, quae in dotem dantur*, che devesi ritenere applicabile anche al diritto dei nostri papiri, il palmeto, non menzionato tra i beni dotali, non forma parte della dote. Esso rimane perciò tra i parafernali di Thaisarion, e se tra questi non viene espressamente indicato, ciò si spiega col fatto che non trattandosi di mobili, i quali introdotti nella casa coniugale danno luogo a quella presunzione di cui s'è detto più sopra, niun pericolo poteva rispetto al fondo corrersi dalla sposa.

Ma che cosa è l'usufrutto concesso dalla donna al marito?

Il quesito ci riconduce nuovamente al problema della dote fittizia e all'esame di due altri contratti matrimoniali, dai quali si trae una

¹⁾ Il RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1130, n. 1 afferma anzi che il paraferno è stato dal diritto romano imitato sul diritto greco-egizio.

nuova prova contro quella teoria. Il Mitteis¹⁾ osserva che là dove la dote è costituita dai genitori della sposa, essa è ricevuta da questa ultima, non dal marito, e che allorquando il marito la riceve dalla sposa stessa, la dote nasconde sempre un dono nuziale di lui. E poichè d'altro canto il marito non diviene proprietario della dote, quando questa è costituita da immobili è sempre necessaria una convenzione tra gli sposi, per imporsi al marito l'obbligo di pagare i pesi che li gravano. Conseguenza del non acquisto da parte del marito è quindi che, mentre degli oggetti dotali introdotti nella casa coniugale lo sposo promette sempre la restituzione pel caso di divorzio, degli immobili invece la restituzione non è mai stipulata, appunto perchè una restituzione di essi non sarebbe possibile.

Il CPR. ci fornisce due esempi di fondi dati in dote alla sposa dai genitori di lei, e precisamente dalla madre. L'uno. I, 24²⁾, è un atto matrimoniale del 16 agosto 136 d. C. tra Souchammon e Afroditous, ed è così concepito:

L κ Αὐτοκράτορος Κ[αίσα]ρος [Αίλι]ου Ἀδριανοῦ Σεβ[αστοῦ] μηνός και[σ]αρ-
 ρείου κα ἐν Πτολ[εμαίει] Εὐερ[γέτιδ]ι τῆς
 Ἰουλίας Σεβαστῆς. ἑμ[ολο]γοῦσιν ἀλλ[ήλοι]ς Σουχάμμ[ων Μ]άρωνος τοῦ Σούχου
 ὡς ἐτῶν εἰ[κοσι] ἄς⁻
 [καὶ Ἀφροδείτη Νείλου τοῦ Ν]εΐλου ὡς L μδ οὐ(λή) μετ[ώ]πω ἐξ ἀριστ(ε-
 ρῶν) μετὰ κυρίου τοῦ ἑμο(πατρίου) καὶ ἑμομητρίου ἀδελφ(ῶ)
 [Ἀδρηλίου ὡς L λε ἄς⁻ ὁ μὲ Σουχάμμ]ων ἔχειν πκρά τῆς Ἀφροδείτης ἐπὶ τῆ
 θυγατρὶ αὐτῆς Ἀφροδείτουτι Ἀμμωνίου πα-
 [ρά τοῦ κυρίου αὐτῆς (ἀδελφῶ)] Ἀδρηλί(ου) διὰ χειρὸς χρυσοῦ δοκιμίου
 τετάρτας δέκα τρεῖς αἰ εἰσὶν ἐνοτίων ζεῦχος τετάρτων
 δύο . . .]ων δύο ἐν μὲν τετάρτων τεσσάρων τὸ δὲ ἕτερον διάχλωρον τετάρτων
 τριῶν καὶ δακτυλίδα
 [δύο ἐν μὲν τετάρτων] τριῶν τὸ δὲ ἕτερον τῆς λοιπῆς τετάρτης μιᾶς καὶ ἀργυρίου
 δραχμᾶς διακοσίας ἐν αἷς ἑμά-
 [τια ἐν συντεμῆσι δραχμῶν κοντ]α καὶ ἑκατὸν ἡ δὲ Ἀφροδίτη ὁμοίως
 δεδωκέναι ἐν φερνῇ κατὰ προσφορὰν ἀναφαίρετον τῇ αὐτῇ θυγατρὶ

¹⁾ *Reichsrecht*, p. 233-235.

²⁾ Cfr. MITTEIS. *Reichsrecht*, p. 234 e 278; WESSELY, *Verhältniss*, p. 47; RÉVIL-LOUT, *Précis* II, p. 1126.

- [Ἀφροδιτοῦτι τ]ὰς ὑπαρχούσας αὐτῇ ὡς φασὶ περὶ τὸ Μητροδώρου ἐποίκιον κλήρου κατοικ(ικοῦ) ἐν δυοῖ φραγ (1. σφραγισι)
- [ἀρούρας τρεῖς ἐτι δὲ καὶ τὸ ἦ]μισυ μέρους τῆς ὁμοίως ὑπαρχούσης αὐτῇ ἐν τῇ Μητρο(δώρῳ) ἐπ' ἀμφόδου πλαγείας οἰκίας καὶ αὐλ(ῆς).
- [τὴν δὲ προσφορὰν πεποι]θήσθαι τὴν μητέρα Ἀφροδείτην τῇ θυγ(ατρί) Ἀφροδειτοῦτι χωρὶς τοῦ ὁμοίως ἐπιβάλλο(ντος) αὐτῇ τῇ θυγ(ατρί)
- [ἄλλου ἡμίσεως μέρους τῆς οἰκίας καὶ τῆς αὐ]λῆς κοινοῦ καὶ ἀδαιρέτου τῶν ἄνω γ(εγραμμένων) ἀκολούθως τῇ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Ἀμμονίου
- [διαθήκη καὶ ἐπι] τῆς μητροπόλ(εως) ἐπ' ἀμφόδου Βιθυνῶν καὶ ἄλλων τόπων οἰκίας καὶ αὐλῆς περὶ δὲ κώμην Κερκεσοῦχα
- [τοῦ]ος κλήρου ἀρουρῶν πέντε καὶ ἐλαιῶνο(ς) παραδείσου ἀρούρης μιᾶς καὶ φοινικῶνος ἀρούρης
- [. . . . ἡμίσεως καὶ ἐν τῇ κώμῃ] οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐσχάτου ἀρουρήσου ἢ ὄσων ἐὰν ὦσι. τὴν δὲ προσφορὰν πεποιθήσθαι τὴν μητέρα
- [Ἀφροδείτην ἐπὶ τῷ] ἔχειν αὐτὴν ἐφ' ὄν περίεστι χρόνον οἰκήσιν καὶ ἐνοικίων ἀποφορὰν τοῦ ὄλου ἐπ' ἀμφόδου πλαγ(είας)
- οἰκίας καὶ αὐλ(ῆς) καὶ καρ[πεί]αν ἡμίσεως μέρους τῶν περὶ τὸ Μητροδώρου ἐποίκι(ιον) κλήρου ἀρουρῶ(ν)
- [τριῶν μηδὲ περὶ τοῦ] ἡμίσεως μέρους ἐντεῦθεν τὴν Ἀφροδείτου ἀντιποιεῖσθαι καὶ χορηγεῖν τὴν αὐτὴν
- [μητέρα Ἀφροδείτην] εἰς τὸν κοινὸν τῶν γαμούντων οἶκον ὑπὲρ τοῦ ἐνεστώτος ἔτους χρόνου πυροῦ
- [ἀρτάβας τοσαύτας μέτρ]ῳ δρόμων τετραχοινείῳ καθαρὰς ἀπὸ δημοσίῳν ἐν τῇ μητρο(πόλει). μένειν οὖν τοῖς γαμοῦσι
- [τῷ τε Σουχ]άμ[μω]νι καὶ τῇ Ἀφροδι]τοῦτι τὴν πρὸς ἀλλήλους συμβίωσι(ν) τοῦ Σουχάμμωνος ἐπαρκούντος αὐτῇ τὰ
- [θέοντα πάντα καὶ] τὸν ἱματισμὸν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ γαμετῇ κατὰ δύναμιν καὶ ποιουμένου
- [τὰ ἔργα τῶν] πατρικῶν ἀρουρῶν καὶ τοῦ ἡμίσεως μέρους τῶν περὶ τὸ Μητροδώρου κλήρου ἀρουρῶν τριῶν
- πλ]ηροῦντος εἰς τὸ δημόσιον [τὰ ὅ]πῃ αὐτῶν τελέσματα πάντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰσιόντ(ος)
- [ἔτους . . . καὶ τοῦ λο]ιποῦ ἡμίσεως μέρους τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τριῶν ἔργων καὶ δημοσίῳν ἐφ' ὄν ἡ
- [αὐτοῖς ἢ συμβίωσις] χρόνον τῶν πρὸς αὐτὴν Ἀφροδείτην καὶ αὐτῆς δὲ Ἀφροδιτοῦτος ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν
- [παρεχομένης ἐν τ]ῇ συμβίωσει. ἐὰν δὲ διαφορὰς τοῖς γαμοῦσι γενομένης χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων

- [ἀποδότω Σουχάμμων τῆ] μητρὶ Ἀφροδείτῃ ἢ μὴ περιούσῃ τῇ θυγατρὶ Ἀφρο-
 διτοῦτι τὴν προκειμένην
- [φερνήν τὰς μὲν τοῦ χρυσοῦ τετάρτας] δέκα τρεῖς ἐν τοῖς αὐτοῖς κοσμαρίαις
 ἄγοντα τὴν αὐτ(ήν)
- [ὀλκὴν . . . καὶ τὰς τοῦ ἀργυρίου] δραχμὰς διακοσίας ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς
 παραχρῆμ(α)
- [ἐπὶ δὲ τῆς ἐκουσίου ἀπαλλαγῆς ἐν ἡμέ]ραις τριάκοντα τῆς πράξεως τῆ ἀνα-
 κοιμιζομένη γεινομ(ένης) καθάπερ
- [ἐκ δίκης ἐκ τε αὐτοῦ τοῦ Σουχάμμωνος καὶ ἐξ αὐτοῦ τῶν] προσδῶν πα-
 σῶν 1)

Il contratto, stipulato tra lo sposo, Souchammon, di 20 anni, e Afrodite, di 44 anni, madre della sposa Afroditous, mira alla costituzione della dote, la quale si presenta a primo aspetto composta di due parti distinte, ma proviene tutta dalla madre.

La prima è formata di oggetti d'oro, cioè monili e gioielli muliebri, tra i quali un paio d'orecchini e due anelli, il tutto pel valore di 13 τετάρται, nonchè di 200 dramme d'argento, in cui son comprese le vesti pel valore di cento e tante dramme. Questo primo compendio lo sposo dichiara d'aver ricevuto da Afrodite per dote della figlia. La seconda parte è invece composta d'immobili e cioè di 3 arure di terreno presso Metrodoro pervenute alla dotante in forza di due istromenti, e di una metà di casa con corte posta nella capitale (Arsinoe) nella 'via obliqua' e pervenutele nello stesso modo. Ma degl'immobili il marito non accusa ricevuta: è la madre la quale con donazione irrevocabile ne trasferisce la proprietà alla figlia, costituendoli a lei in dote.

La sposa però possiede anche altre proprietà, che vengono nell'istromento indicate:

a) l'altra metà della casa con corte nella 'via obliqua', spettante fin lì in condominio alla madre e alla figlia, che non avevano, a quel che pare, proceduto mai alla divisione; la metà della sposa era a lei pervenuta in forza del testamento di suo padre, Ammonio; sicchè, per effetto della donazione materna, lo stabile apparterrà d'ora innanzi per intero ad Afroditous;

1) La fine del papiro è troppo frammentaria per poter essere utilmente riprodotta.

b) nella stessa capitale alla via 'Fondi dei Bitini e d'altri' una casa con corte;

c) presso il villaggio di Kerkesoucha un podere di 5 arure, di cui fanno parte un giardino di un'arura e un palmeto di arure... e mezzo, spettanti ad altri;

d) e finalmente nel villaggio di... una parte (metà?) di casa con corte.

Questi beni, menzionati qui dalla madre forse soltanto per tenerne distinti gl'immobili compresi nella donazione, rimangono tra i parafrenali, sebbene una dichiarazione in tal senso non sia inserita nell'istromento. Sugl'immobili donati però la madre riserva a sè sua vita durante l'usufrutto ¹⁾: sulla intera ²⁾ metà della casa posta nella 'via obliqua' nonchè sulla metà del podere di tre arure. E, in compenso forse di questa notevole diminuzione dei benefici della dote, essa aggiunge una certa quantità di grano che viene consegnata subito e che dovrà servire pel mantenimento degli sposi per l'anno in corso. La somministrazione, se fatta in contemplazione dell'usufrutto riservato, doveva probabilmente rinnovarsi ogni anno: ma il documento non v'accenna in alcun modo.

Lo sposo, dunque, non riceve nè gl'immobili propri della sposa, nè quelli che le vengono dalla madre e che sono costituiti in dote, o, per esser più esatti, l'arura e mezzo su cui essa non si è riservato l'usufrutto: la restante parte del podere infatti e la casa dovevano, pei diritti riservati, rimaner nelle mani della dotante. Ma a lui viene addossato l'onere di coltivare, pagandone le relative imposte, non solo l'altra arura e mezzo del fondo di Metrodoro, bensì anche l'altro terreno di 5 arure proveniente dalla eredità paterna della sposa. Dal che si rileva che quanto la sposa ha di fondi rustici, o a titolo di dote o a titolo privato, dovrà essere dal marito amministrato; e poichè all'obbligo di pagar la imposta deve corrispondere indubbiamente il go-

¹⁾ I diritti riservati sulla casa sono propriamente la οἰκησις cioè l'*habitatio* e l'ἐνοικίον ossia il diritto di locare e percepire la *merces*.

²⁾ La lacuna della l. 16 del papiro devesi supplire con ἡμίσιος μέρους τῆς, riferendosi l'ὅλον alla quota di proprietà della madre, non all'intera casa che spetta per l'altra metà alla figlia. Si ha perciò una semplice *deductio usufructus*, mentre riferendo il tutto alla *intera* casa si avrebbe una *deductio usufructus* e di più una costituzione di usufrutto da parte della figlia a favore della madre, il che non è ammissibile nel testo.

dimento dei frutti, è mestieri concludere che della dote fanno parte non solo le rendite dei fondi donati dalla madre, ma altresì quelle di uno dei fondi particolari della sposa. Sicchè, più esattamente, il compendio dotale è costituito:

- 1° degli oggetti, che il marito dichiara di ricevere;
- 2° dei fondi donati dalla madre, ma, per la *deductio ususfructus*, della semplice rendita della parte non soggetta ad usufrutto;
- 3° della rendita d'una proprietà privata della sposa.

L'altro esempio è il papiro 22, contenente le tavole nuziali tra Syrus e Syra, del II sec. d. C. 1) Syra reca in dote gioielli e vesti, e tra i parafernali altre vesti ed oggetti di uso personale. Ai beni dotali la madre della sposa aggiunge alcuni immobili, cioè la metà d'un podere di 9 arure, due terzi d'un altro fondo, del quale l'altro terzo è di proprietà della sposa, una quota di condominio d'una casa con atrio; il tutto donato dalla madre, affinchè le rendite sieno destinate ai bisogni della nuova famiglia: ἐφ' ᾧ τὰ ἐξ αὐτῶν περιγενομένα εἰς τὸν κοινὸν τῶν γαμούτων οἶκον ἀπο[καταστήσαι.

Anche qui dunque la dote è formata in parte di mobili, provenienti dalla sposa, in parte d'immobili provenienti da donazione materna; e il paraferno comprende tra l'altro un immobile. Ma i frutti di questo non vengono nella dote.

Se pertanto si confronta il contenuto di questi due ultimi documenti con quello di CPR. I, 27, conviene riconoscere che nessuna sostanziale differenza corre tra essi. La rendita che in CPR. 27 la sposa assegna al marito sul proprio immobile, non ha carattere diverso da quella che il marito trarrà dai fondi costituiti in dote per donazione materna e dai fondi privati della sposa in CPR. 24 e 22.

Essa, in tutti e tre i casi, dev'essere impiegata pei bisogni comuni della famiglia.



Ho accennato, a proposito degli ultimi due documenti, alle assegnazioni che i parenti della sposa (e per solito la madre) fanno a

1) Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht* p. 278-281; WESSELY, *Verhältniss*, p. 48; RÉVILLIOUT, *Précis* II, p. 1128. Rinuncio a riprodurre il papiro, essendo esso troppo guasto e frammentario.

colei che va a nozze. Qui conviene, prima di procedere oltre, soffermarsi brevemente ad accertare il valore e la natura di codeste assegni, per dileguare quello che a me sembra un equivoco di interpretazione commesso da alcuno dei precedenti scrittori.

La natura di siffatti assegni, come ho già notato in principio, può esser duplice: chè può trattarsi o di donazione, con che la dotazione è immediatamente efficace in quanto trasferisce nel patrimonio della nuova famiglia dei beni dond' essa trarrà un utile beneficio, ovvero di disposizione testamentaria, nel qual caso i beni largiti entreranno solo dopo la morte del disponente, e sempre quando la volontà non sia in seguito modificata, in quel patrimonio.

Questa distinzione, che pur discende necessaria dall'esame dei documenti, non è stata ammessa da tutti: o meglio, se si vuol esser più precisi, v'ha chi ha ritenuto che la disposizione testamentaria debbasi considerare siccome irrevocabile, chè altrimenti essa non avrebbe nessun pratico contenuto siccome atto di dotazione.

Tale è, in sostanza, la opinione espressa dal Mitteis ¹⁾, a proposito della *συγγραφοδιαθήκη* contenuta in BGU. I, 183, un contratto di matrimonio del 26 aprile 85 d. C. così concepito ²⁾:

[Έτους τετάρτου Αυτοκράτορος Καίσαρος] Δομιτιανού Σεβαστού Γερμανικού μηνός Γερμανικεῖο νο[υ]μηνία Παχών
 [νουμηνία ἐν τῇ Σοκν]οπαίου Νήσου τ[ῆς] Ἡρακλειδου μερίδος τ[οῦ] Ἀρσινόιτου νομοῦ
 [Ὁμολογεῖ Ὄρος Τεσε]νούφιος τοῦ [Τ]ε[ε]νούφιος Πέρσης τῆς] ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα τριῶν οὐλή γαστροκνημία ἀριστερᾶ τῆ ἑατοῦ (l. ἑαυτοῦ) ἑμοπατρίου (l. ἑμοπατρίω)
 [καὶ ὁμομητρίου ἀδ]ελφῆς (l. ἀδελφῆ) καὶ ἐστὶν αὐτ[.....]σα αὐτῆ γυναικὶ Ἐριέα ὡς ἐτῶν τριάκοντα πέντε οὐλή
 [μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς] υἱοῦ Πεκύσιος τ[οῦ] Ὄρου ὡς ἐτῶν εἴκοσι δύο οὐλή ἀντικνημίαι ἀριστερῶι ἔχειν παρ' αὐτῆς τὸν ὁμολογούντα παραχρημα διὰ [χειρὸς ἐξ] οἴκου ἐφ' ἑατῆ (l. ἑαυτῆ) φερνήν ἀργυρ[ίου] κεφαλίου δραχμ[ιάς] εἴκοσι. Συμβιούτοσαν οὖν ἀλλήλοις τῶν γαμούντων (l. οἱ γαμοῦντες) καθὼς καὶ προεγάμουσαν, ἐπιχωρη-

¹⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 133, n. 1.

²⁾ V. REVILLOUT, *Précis* II, p. 1134.

- [γούντος Ὁρου δέοντα] πάντα καὶ τὸν ἱματισ[μὸν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα] καθ[ήκει] γυναικὶ γαμετῆ κατὰ δύναμιν τοῦ βίου ἐνδημῶν καὶ ἀποδῶν (l. ἀποδημῶν) ἐν τοῖς κατὰ τὴν συνβίω-
- [αἰν χρόνοις αὐτῶν ἀκ]ατηγόρητον, ἐὰν ἐγβ[ῆ] ἀποδοτ[ῶ] ὁ ὁμο[λ]ογῶ[ν Ὁ]ρος τῆ Ἐριέα τὴν φερνήν ἐν ἡμέραις τριάκοντα ἀφ' ἧς ἐὰν ἀταιτηθῆ, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοῖ,
- [ἀποτισάτω μεθ' ἡμιολίας] τῆς πράξεως οὔσης τῆ Ἐριέα [ἐκ τε τοῦ Ὁρου τοῦ ὁ]μολογοῦντος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐγ δίκης, μενούσης δὲ ἐπὶ χώρας τῆς συν-
- [γραφῆς ταύ]της ἀπερίλυτον εἶναι. Παροῦσα δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἡ τῶν γαμούντων μήτηρ Σαταβοῦτος (l. Σαταβούς) τῆς Ὁρου τοῦ Ἀρυώτου ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα πέντε
- [φακὸς χεῖλει τῷ ἄνω ἐ]ξ ἀριστερῶν μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Τανεφρέμμιος υἱοῦ Στοτοήτιος τοῦ Ἐριέως ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα ὀκτὼ οὐλή
- [ὄφρκει δεξιᾶ καὶ συν]χωροῦσα μετὰ τὴν ἑα[υτῆς] τελευταίην τ[οῖς] ἑαυτῆς τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὁρω καὶ θυγατράσι Σουήρι καὶ Ἐριέα καὶ τοῖς τοῦ τετελευτηχότος
- [αὐτῆς ἐτέρου υ]ιοῦ Τεσσενούφιος τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὁρω τῷ μὲν υἱῷ Στοτοήτι συνχωρεῖ μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευταίην οἰκίαν καὶ αὐλήν ἐκ τοῦ πρὸς [νότου μέρος καὶ] τέταρτον μέρος ἐτέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς, πρότερον Ψενταπιάμιος καὶ πέμπτον δέκατον μέρος ἐτέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Πατουμό- (l. Πατουλῶ-)
- [τος, ὁμοίως δὲ καὶ συ]νχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβοῦτος (l. Σαταβούς) μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευταίην τῷ προγεγραμμένῳ ἐτέρῳ υἱῷ Ὁρω καὶ θυγατρὶ Ἐριέα κοινῶς ἐξ ἴσου
- [.....] μέρος τῆς ὑπαρχούσης αὐτῆ ἐτέραν(ς) οἰκίαν(ς) καινήν(ς) καὶ αὐλήν(ς) ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρος καὶ τὰ συνκύροντα πάντα, τοῖς δ' αὐτοῖς τέκ-
- [νοῖς Ὁρω καὶ Ἐριέα] συνχωρεῖ ἡ Σαταβοῦτος (l. Σαταβούς) τέταρτον μέρος τῆς προκειμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Ψενταπιάμιος, καὶ Ὁρω μόνῳ συνχωρεῖ
- [... οὐλὰς λ... κάς δ]ύο καὶ τοῖς δυοῖ υἱοῖς Στοτοήτι καὶ Ὁρω συνχωρεῖ με[τὰ τ]ὴν ἑαυτῆς τελευταίην τόπος (ν) φιλὸς (ν) ἐντὸς περιβόλου ἱεροῦ Σοκνοπαίου [θεοῦ μεγάλου ὄντ]α καὶ συνχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβούς τοῖς δ[υ]οῖ υἱοῖς Στ[ο]τοήτι καὶ Ὁρω μύλλον θηβαικὸν καὶ ὅσα ποτὲ ἐὰν καταλείψῃ ἐπίπλοα

[σκέυη και ἐνδομε]νίαν πάσαν και ἐπιτροπεύουσαν και ἀνε[...]. ηγετεύουσα[ν
 κ'αί τῆ θυγατρὶ Ἐριέα συνχωρεῖ ἡ Σαταβούτος (I. Σαταβούς) τὸν περὶ
 αὐτῆς γυναικῶν κόσμον

[και τῆ θυγατρὶ Σο]ή[ρ]ει ὁμοίως συνχωρεῖ ἡ Σαταβού[ς] μετὰ τὴν ἐαυτῆς
 τελευτὴν τὸ λοιπὸν ἡμῶν μέρος τῆς προγεγραμμένης πρότερον

[Ἐνταπιάμιος οἰκίας] και ἀλλῆς και τοῖ[ς] τοῦ τετελευτηκότος αὐτῆς ἐτέρου
 υἱοῦ Τεσνούφιου τέκνοις Στοτοήτι και Ὁρωὶ ἐκάστη

[ἀ]νά ἀργυ[ρίου] δρ[αχμῶν] ὀκτὼ ἐφ' [ῶ] ἀποδώσου[σι]ν οἱ δύο [...]. Στοτοήτι
 και Ὁρωὶ ἅς ὀφείλει ἡ Σαταβούς διὰ χειρὸς ἀγράφως ἀργυρίου

δραχμῶν ὀκτακοσίας, εἶναι δὲ αὐτοῖς κοινῶς ἐξ ἴσου τὴν προσήκουσα(ν) τῆ
 Σαταβούτος (I. Σαταβούτι) ταφὴν και σκηδῖαν ἀνεγλόγιστα, ἐφ' ὃν χρόνον
 ζῶσα ἡ Σαταβούς, ἔχειν αὐτὴν τὴν ἐξουσίαν τῶν ἰδίων πάντων πολεῖν (I. πω-
 λεῖν) ὑποτίθεσθαι διαθέσθαι οἷς ἐὰν βούληται ἀπαραιοτίσ-

τως (I. ἀπαραιοδίστως). Ὑπογραφεῖς τοῦ μὲν (*seguono le sottoscri-
 zioni*).

Gli sposi sono il figlio Oro e la sorella germana Erieta, la quale reca in dote 20 dramme d'argento. Dopo le consuete dichiarazioni e stipulazioni, comparisce la madre degli sposi, Satabous, la quale prendendo nuovamente occasione dal matrimonio di codesti suoi figli, dispone di tutti i suoi beni distribuendoli pel tempo dopo la propria morte tra i suoi quattro figli, Stotoeti e Oro, maschi, Sueri ed Erieta, femmine, nonchè tra i due nipoti *ex filio* di nome anch'essi Stotoeti e Oro, figli di Tesenufio, quinto figlio di lei, premorto. Ho detto nuovamente, perchè, si noti, cinque anni innanzi, nell'81, in occasione del matrimonio dell'altro suo figlio Stotoeti con una Tanefrimmi, la stessa Satabous aveva già fatto il proprio testamento, disponendo in modo affatto analogo a quello seguito cinque anni più tardi.

Nell'atto dell'81 infatti - BGU. I, 251, che sarà più oltre riprodotto nella sua prima parte - la madre Satabous lascia al figlio Stotoeti una casa (quella di mezzogiorno), un quarto della casa già Psentapiami, un quindicesimo della casa già Patulos; ad Oro ed Erieta in comune una certa quota di altra casa, e (come rilevasi dal pap 183, che è in tutto identico, mentre il 251 in questo punto presenta lacune) alla Erieta degli ornamenti femminili, e ad Oro e Stotoeti in proprietà un terreno nudo e un mulino; all'altra figlia Sueri la metà

della casa già Psentapiami; e finalmente ai due nipoti *ex filio* Stotoeti e Oro l'ultima quarta parte di questo medesimo fabbricato ¹⁾.

Queste stesse disposizioni si trovano mantenute nell'atto dell'85, modificate in un punto soltanto, perocchè quella quarta parte della casa già Psentapiami che prima era stata assegnata ai nipoti è data ora ai due figli Oro ed Eriea, la cui quota vien così accresciuta appunto in occasione delle loro nozze. E forse per indennizzare i nipoti di quanto era loro tolto, l'ava con l'atto posteriore assegnava ai medesimi otto dramme per ciascuno.

Ma su questi beni nell'atto dell'85 - chè in quello dell'81 non è possibile constatarlo a causa delle lacune - la testatrice dichiara di riservarsi pel tempo ch'essa rimanga in vita ogni più ampia facoltà: venderli, ipotecarli, disporne per testamento come meglio le piaccia, liberissimamente.

Di fronte ad una tale riserva, che rendeva in certo modo illusoria l'assegnazione fatta agli sposi, il Mitteis ha sentito il bisogno di trovare una via di uscita e la riserva stessa ha ritenuto limitata a tutti gli altri beni, spettanti a Satabous e non compresi in quella duplice disposizione.

Ora a me non sembra punto che una siffatta interpretazione sia da seguirsi.

L'argomento ben circoscritto delle presenti ricerche non consente una indagine ampia ed esauriente circa la natura e gli effetti del testamento greco-egizio, la cui storia richiede ancora, al lume dei papiri, una accurata e completa ricostruzione. Io ritengo che per quanto s'attiene alla revocabilità della disposizione testamentaria, niun elemento siavi ancora per negarla ²⁾; che anzi dal confronto delle due *συγγραφοδιαθήκαι* di Satabous resta accertato il contrario, se, com'è indiscutibile, costei revocava cinque anni più tardi la sua prima disposizione in favor dei nipoti, per accrescere la quota dei due figli sposi.

¹⁾ Assiste la madre, vedova di Tesenufo, un nipote, Stotoeti, figlio di una sorella di lei, Tanefrimmi, e di Erieo. La sposa, Tanefrimmi, era secondo il RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1134 nota, figlia appunto di codesta Tanefrimmi, sorella di Satabous, sicchè gli sposi sarebbero tra loro cugini germani. Se poi alla *διαθήκη* di Satabous seguisse anche quella della madre della sposa, come suppone il Révillout, è affatto dubbio.

²⁾ Cfr. GRADENWITZ, *Einführung in die Papyruskunde* p. 149.

Ma comunque sia di ciò, per la questione presente basta rilevar soltanto che nulla si oppone a riconoscere nell'atto quello che naturalmente esso contiene, una assegnazione *post mortem*, una distribuzione di quote ereditarie fatte dalla madre in occasione delle nozze di alcuno dei figli.

La formula adoperata: (Σαταβούς) συγχωροῦσα μετὰ τὴν ἐαυτῆς τελευτὴν è troppo chiara per se stessa, quando sia congiunta alla riserva finale, perchè s'abbia a ritener dato presentemente e irrevocabilmente ciò che si assegna soltanto pel tempo dopo la morte.

Quando nel contratto nuziale la madre ha assegnato subito e in modo irrevocabile, clausole speciali e chiaramente additanti la donazione furono adoperate, come s'è potuto veder nei due papiri precedenti, CPR. I, 22 (ἡ δὲ μητὴρ ὁμοίως δεδωκέναι ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ . . . κυριευτικῶς ἀπὸ τοῦ νῦν ἀναφαιρέτα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ) e 24 (ἡ δὲ Ἀφροδίτη ὁμοίως δεδωκέναι ἐν φερνῇ κατὰ προσφορὰν ἀναφαιρέτων τῇ αὐτῇ θυγατρὶ).

In base pertanto a codeste considerazioni io credo che la distinzione superiormente accennata debba venir fatta anche più profondamente e, tenuto conto della enunciazione del titolo dotale, che si riscontra nei casi di donazione, concludere che se nei papiri 22 e 24 non può mettersi in dubbio la esistenza di un assegno dotale, nel papiro 183 non si ha che un semplice testamento della madre, sia pur fatto con la intenzione di dare alla sposa una parte dei beni materni in occasione delle sue nozze. E di tal natura sembra sia appunto la disposizione della madre a favor di Sarapous in Oxy II, 265, dove il termine *συγχωρεῖ* allude piuttosto ad un testamento, anziché ad una donazione.



Tutto quanto abbiamo superiormente detto circa la pretesa natura fittizia della dote, è del resto confermato dalle disposizioni contenute nei nostri papiri relative alla ripartizione dei frutti nell'ultimo anno di matrimonio ¹⁾; perocchè, quando queste cadano su fondi dotali e recati dalla sposa stessa, dovrebbero ammettere che il

¹⁾ V. su questo argomento più oltre.

compendio della dote fosse in parte fittizio, rappresentando un dono del marito, in parte reale.

Senonchè un nuovo dubbio è sollevato daccapo dal contratto CPR. I, 27. Ivi la sposa è con insistenza indicata come vergine (Θαισαρίφ παρθένη οὔσχη): il che non accade in nessun altro dei contratti matrimoniali appartenenti al periodo tolemaico e al romano.

La condizione della sposa non è in essi giammai fatta oggetto di speciale nota. Tuttavia in alcuni essa può rilevarsi con tutta certezza da altre circostanze. In CPR. I, 28 ad esempio il matrimonio è contratto con una donna che ha quattro figli (se essi sieno del marito. o di un precedente matrimonio si vedrà altrove); similmente in BGU. 183 la sposa ha già un figlio nel momento in cui va a nozze. Se di figli già procreati o di quelli che nasceranno dal matrimonio si tratti in Oxy. II, 265, è dubbio. Certo è fanciulla e vergine la sposa in CPR. I, 21, poichè la madre ha appena 27 anni quando essa va a nozze, ed è a ritenersi lo sieno quelle di Tebt. 104, Gen. 21 + Münch, CPR. I, 22, 24.

Ora quel richiamo allo stato verginale in CPR. I, 27 potrebbe far pensare ad un ἀνακαλυπτήριον, velato sotto le parvenze della dote. Il *pretium pudicitiae*, che lo sposo dà alla donna o ai suoi parenti come compenso del sacrificio che essa gli fa di se medesima, verrebbe da lui promesso mercè quella dichiarazione di averne ricevuto in dote il compendio.

Senonchè questa ipotesi non è ammissibile. Perocchè, pur prescindendo dalla questione se il *praemium defloratae virginitalis* fosse dato alla sposa o ai parenti di lei ¹⁾, pare tuttavia accertato che l'ἀνακαλυπτήριον, cui successe più tardi il θεώρητρον ²⁾, fosse dato non già prima delle nozze, ma nel secondo giorno di esse ³⁾: donde la conseguenza inevitabile che di esso non potevasi tener conto nell'istromento dotale. Nè basta. La natura dell'ἀνακαλυπτήριον era quella d'un semplice regalo di nozze, nè esso raggiunse mai la importanza della do-

¹⁾ LAROCQUE, *Don du fiancé*, p. 140.

²⁾ Cfr. HARPOCRATION, *Lexicon* vº ἀνακαλυπτήρια; la novella di Costantino Porfirogenito, coll. III, nov. 11, c. 2; Πείρα XXV, 47; ZACHARIAE, *Gesch. des gr. röm. Rechts*, 3 Aufl. p. 98.

³⁾ LAROCQUE, *Don du fiancé*, p. 146; contra CAILLEMER, *Dict. des ant. gr.* di Daremberg et Saglio vº ἀνακαλυπτήρια.

natio propter nuptias: cosicchè dalla esistenza dell'ἀνακαλυπτῆριον non si potrebbe concludere per una *donatio* sotto forma di dote. Così non potrebbe pensarsi ai διαπαρθένια δῶρα, perchè questi venivano anche essi fatti il giorno dopo delle nozze in seguito alla νόξ μουσική¹⁾. Che se, pur facendo astrazione dalla natura e dal tempo in cui il dono soleva esser fatto, di un *pretium pudicitiae* dovesse qui trattarsi, potrebbe tutt'al più pensarsi ad una *retraditio pretii*, mercè la quale la sposa reca in dote quanto lo sposo le ha donato: con che si ritorna alla ipotesi della *retraditio donationis*, che, come s'è visto, esclude il concetto della dote fittizia.

Ma la donazione nuziale, che in tutti i documenti fin qui esaminati e negli altri appartenenti al periodo tolemaico e romano, che si vedranno in seguito, non apparisce, si trova invece in un altro contratto di matrimonio, l'ultimo per data tra tutti i papiri matrimoniali a noi conosciuti. È questo il CPR. I, 30, appartenente al periodo bizantino (VI sec. d. C.), nel quale son contenute le tavole nuziali di due greci, Megas e Christodote, proveniente anch'esso come gli altri dall'Egitto e precisamente da Arsinoe, ove pare ch'esse sieno state stipulate. Il grande interesse che il documento desta, non si limita solo alla questione della donazione, ma si estende anche ad altri campi dei rapporti patrimoniali nel matrimonio, la cui storia nel diritto greco-romano e in quello applicato in ispecie nella provincia egiziana è da esso illuminata.

La parte sostanziale dell'atto suona:

ἡγουμένων τῶν λαλουμένων τε καὶ πραττομένων καὶ τῆς
 δεσποίνης ἡμῶν τῆς θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τοῦ ἁγίου
 [Ἰωάννου] τοῦ προδρόμου καὶ [βαπτί]στου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
 τοῦ εὐλόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ καὶ παντός τοῦ χοροῦ τῶν ἁγίων τε
 καὶ ἀθλοφόρων μαρτύρων τὰ παρόντα γαμικά καὶ προῖκῃα
 συμβόλαια πι..... ὁμολογοῦνται καὶ ποιοῦνται.....

 .. ὕπ[ε]ρ τε χροσσοῦ κοσμάϊων καὶ ἱματίων
 σφραγίδι τοῦ Ἀρσινόιτου γι χρ/... ζυγ[ω]...
 τες τῶν ἐρ ἐξ οπ...

¹⁾ CALLEMER, loc. cit.; contra LAROCQUE, op. cit., p. 145, n. 1.

.....μαυραν μίαν τούνομα εχ....
 και Μέγας ὁ λαμπρό(τατος) ἐντεῦθεν ἤδη ἡμῖν ὑπὲρ μὲν ἀρραβῶνος χ[ρυσοῦ
 νομίσματα δέκα τέσσαρα βυπαρὰ γι/ χρ/ ὦ ἰὸ ρ/ μ// κέρδ[ος
 τῆς κόρης ὑπὲρ δωρυφ....
 α..... ι/ φ/ ι....
 κέρδος ἐσόμενα Χριστοδοτῆ τῇ σὺν Θεῶ γενομένη αὐτο[ῦ
 συμβίῳ ἔτι μὴν ὁμολογεῖ προσενεγκεῖν και τὸ ἰσόπρικο[ιν
 τῶν προσενεχθέντων παρὰ τῆς αὐτῆς μητρὸς Κάλῃς νομ[/
 ἑκατὸν ἐν πράγμασιν. τούτων τοίνυν δοξάντω[ν
 και ἑκατέρῳ μέρει συναρροσθέντων ἐπὶ τὸ παρὸν ἤλθον γα[μικὸν
 και προικῶον συνάλλαγμα δι' οὗ ὁμολογεῖ ὁ μὲν προρηθεῖς
 λαμπρό(τατος) Μέγας ἔχειν τὴν αὐτὴν θυγατέρα παρθένον
 τῆς αὐτῆς Κάλῃς ἰδίαν και νομίμην γυναῖκα κ[αι
εια κατὰ τὰς δυνάμεις και
 εἰς αὐτὴν διαπράξασθαι ἄλλα πάντα τὰ πρέποντα ἐλευθέραις
 γυναῖξιν παρὰ ἀνδράσι σεμοῖς ἐνδειξασθαι εἰς αὐτὴν
 πρὸς τῆ και αὐτὴν ἀγαπᾶν και θάλλπειν και θεραπεύειν αὐτὸν
 Μέγαν τὸν λαμπρότατον αὐτῆς σὺν Θεῶ ἐσόμενον σύμβ[ιον
 ὑπακούειν δὲ αὐτῇ καθὰ τῆ νόμῳ και τῇ ἀκολουθίᾳ συμβαίνει[ν
 οἱ δὲ ὡς εἰκὸς συμβησόμενοι κάσοι διαβεβαιωθήσονται
 πρὸς τὰ δοκοῦντα τοῖς καλῶς και εὐσεβῶς κεινομένοις (1. κειμένοις)
 νόμοις και ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα οὕτως δώσωσι κ[αι
 ποιήσωσιν πληρώσωσιν φυλάξωσιν πέρατι παραδώσωσι[ν
 ἐπιωμόσατο ἑκάτερον μέρος τὴν ἄχραντον και ὁμοούσιον
 Τριάδα κύρια τὰ παρόντα γαμικὰ και προικῶα συμβόλαια δισσὰ
 ὁμοτύπως γραφέντα ὑποθέμενοι ἀλλήλοισ ἐπὶ βεβαιώσει
 αὐτῶν πάντα αὐτῶν τὰ ἄλλα ὑπάρχοντα και ὑπάρξοντα τὰ τε ν[ῦν
 και μετὰ ταῦτα ἐσόμενα ἰδικῶς και γενικῶς ἐνεχύρου
 λόγῳ και ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης και ἐν τούτοις
 και ἐφ' ἅπασιν τοῖς προγεγραμμένοις ἐπερωτηθεῖς
 ἑκάτερον μέρος ὡμολόγησεν και ἀπέλυσεν. ἀμφοτέρα
 τὰ μέρη ἔσχον ἀνὰ ἕνα χάρτην πρὸς οἰκείαν ἀσφάλειαν.

Il contratto, concepito come al solito nella forma della stipula-
 zione (ἐπερωτηθεῖς ὡμολόγησεν), è concluso tra lo sposo e la madre
 della sposa, Kale. Premessa la invocazione della divinità cristiana, sotto
 la cui protezione il matrimonio si dice compiuto, le parti dichiarano

costituita la dote in monili d'oro e vesti del valore di cento monete d'oro. Vien quindi la menzione dell'*arrha sponsalitia* formata di 14 monete d'oro e data da Megas alla sposa e di un dono, costituenti a quanto sembra l'uno e l'altro il lucro nuziale. Lo sposo inoltre dichiara di costituire un *ισόπριον* in oggetti, corrispondenti alle cento monete d'oro recate dalla madre della sposa. Fissati questi rapporti patrimoniali e dato il loro consenso, 'le due parti hanno conchiuso il presente contratto matrimoniale e dotale, mediante il quale Megas dichiara d'aver per sua moglie legittima la figlia di Kale, la vergine Christodote, e promette di provvedere a tutti i bisogni di lei secondo le proprie forze e di darle quanto s'addice a donne libere, mentre Christodote deve impegnarsi ad amare, stimare e curare il marito e ad obbedirgli secondo la legge'. Segue la promessa scambievolmente che le parti osserveranno il contratto, facendo, pagando e compiendo il tutto com'è scritto: e la promessa è rafforzata da un giuramento nel nome della santa trinità e garantita dalla reciproca costituzione d'ipoteca, che ciascuna di essa fa di tutti i propri beni presenti e futuri.

Dell'atto, firmato dai contraenti e dai funzionari pubblici, vengono redatte due copie, che si consegnano a ciascuna delle parti.

Le rassomiglianze che corrono tra questo documento e gli altri tanto più antichi, esaminati sin qui, appariscono innanzi tutto in ciò, che le tavole nuziali sono anche qui stipulate tra lo sposo e la madre della sposa. Similmente, mentre il marito assume l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie, la donna promette di onorarlo e di obbedirgli. Effetto però dello spirito cristiano che sovrano domina su tutto il contratto, è una maggiore accentuazione dei doveri positivi della donna, cui s'aggiunge quello di amare e curare il marito ¹⁾. Scomparse sono invece le clausole relative alla proibizione del concubinato, essendosi il concetto della fedeltà coniugale, sotto l'influenza delle dottrine cristiane, rafforzato al punto da non sentirsi forse più il bisogno o anzi da sembrare indecorosa, di fronte alla santità del vincolo, la menzione di cosiffatti divieti. Nè più di divorzio o di

¹⁾ Nei contratti bizantini si ha come un ritorno alle formule dei contratti tolemaici, nei quali gli obblighi dei coniugi sono con molta cura enumerati, mentre nei contratti del periodo romano tutte le proibizioni, i patti, i doveri relativi ai rapporti morali e per lo innanzi singolarmente dichiarati, vengono riassunti in una formula unica e generica.

separazione si fa cenno, effetto anche questo di quelle teorie cristiane a cui le parti mostrano di essersi ispirate, rinunciando forse o quanto meno non approfittando di quella sconfinata libertà di divorzio che in quel tempo imperava. Sicchè nè alla restituzione della dote, nè agli altri effetti patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio si allude in alcuna guisa. Anche qui, da ultimo, si trova la menzione della verginità della sposa: e quale significato possa attribuirsi a siffatta qualità, si dirà tra breve.

Più profonde sono le differenze per quel che s'attiene agli apporti dei coniugi. Questi sono costituiti, per parte della donna, dalla dote rappresentata da cento monete d'oro in oggetto e vesti; per parte del marito, da un ἀρραβίων di 14 monete d'oro e da un ἰσόπριον di cento. La dote è data evidentemente dalla madre della sposa, con cui Megas stipula l'istromento dotale: oltre ad essa non risultano recati beni parafernali.

Dei due apporti dello sposo, il primo è costituito dall'*arrha sponsalicia*: e che essa provenga da lui non può mettersi in dubbio, non ostante la lacuna che il papiro presenta, perchè con tutta chiarezza vi si afferma che le 14 monete d'oro dovranno formare un *lucrum nuptiale* (κέρδος) della moglie¹⁾. Nè essa è data nel momento stesso in cui l'atto è stipulato²⁾: se l'istromento è insieme atto di matrimonio e tavole dotali (γαμικά καὶ προίκια συμβόλαια), è evidente che l'*arrha* doveva essersi consegnata prima, al tempo degli sponsali. La menzione che se ne fa ora non ha altro scopo, che quello di confermare l'acquisto fattone dalla donna.

Più cospicuo e di diversa natura è il secondo apporto dello sposo, l'*ἰσόπριον*. Costituito da una somma di danaro corrispondente al valore complessivo degli oggetti formanti la dote, esso è evidentemente recato nel matrimonio nell'atto stesso con cui l'istromento è stipulato, ed è ben distinto dall'*arrha sponsalicia*. Di esso però non è detto che formi un lucro della donna. Il che è in perfetta armonia con le regole giuridiche a noi note³⁾. Ora la disposizione ad esso relativa,

¹⁾ Così anche il MITTEIS in una nota al papiro in CPR. I, p. 148. Il RÉVILLIOUT, *Précis* I, p. 1143, ha letto male la nota e interpretandola a rovescio, ha attribuito al Mitteis una opinione perfettamente opposta.

²⁾ In questo senso il RÉVILLIOUT, p. 1147, secondo il quale Megas assicura alla sposa una somma, su cui le rimette intanto le 14 monete d'oro dell'*arrha*.

³⁾ Cfr. la citata nota del Mitteis.

mentre conferma le notizie tramandateci dal libro di diritto siro-romano e permette di controllare la esattezza delle affermazioni contenute nei mss. più recenti, si rileva appunto col contenuto di una vera e propria *donatio propter nuptias*.

Lo specchio orientale nel ms. P. afferma, com'è noto, la esistenza di un diverso uso nelle regioni occidentali e nelle orientali dell'Impero, perocchè mentre in quelle il marito soleva recare in matrimonio, come dono, beni di ugual valore di quelli recati dalla donna in dote, in queste ciò che recava il marito riducevasi alla metà:

§ 40¹⁾. *De sponsalibus mulierum*. Praecipunt νόμοι regum fidelium: si cui sponsa est mulier vultque eam ducere, quidquid ipsa secum affert viro ex domo patris sui describitur in φερνή. Describitur autem in δωρεᾶ quidquid vir affert et dat uxori, secundum id quod inter partes convenit. Eruntque pacta in medio: sive aurum, sive fundum, sive vestem, sive pecuniam, sive servum, sive iumentum, sive equos, sive camelum, sive gregem pecorum — in quaque regione iuxta νόμον suum — ita afferunt mulieres φερνάς. In civitatibus autem regni et omnibus provinciis occasus solis hic est mos, ut quantum uxor ex omni praedio suo et omnibus γένεσιν et omnibus (aliis) rebus, tantum vir uxori debeat conferre in δωρεᾶ, quam scribit ei. Et si centum δηναρίων res affert uxor, centum δηναρίων res scribit ei (vir) in δωρεᾶ: et si pluris, pluris: si minoris, minoris: et sic pariter conferunt invicem sibi (uxor) in φερνή et vir in δωρεᾶ. In territorio vero imperii Orientis alius est mos. Est autem eiusmodi, ut si uxor in φερνή centum δηναρίων res conferat, vir dimidiam partem conferat, i. e. quinquaginta.

La disposizione manca nel testo L., il solo dal quale possano trarsi deduzioni certe pel diritto antegiustiniano; e si rinviene solamente negli altri due mss. Ar. e Arm. (§ 51 e § 45). Ma, com'è noto, Giustiniano tradusse in legge l'uso, prescrivendo con la nov. 97 che la *donatio propter nuptias* bilanciasse sempre la dote. L'uso era dunque precedente all'imperatore; e ad esso si attengono gli sposi del nostro documento. L'ἰσόπερικον corrisponde evidentemente al δωρεᾶ dello spec-

¹⁾ Tanto di questo che degli altri passi più oltre richiamati dello specchio riferisco il testo nella traduzione del FERRINI, *Beiträge zur Kenntniss des sog. rom.-syr. Rechtsbuches* in *Zeitschr. d. Sav.-Stift.*, XXIII, 1902, p. 101 sgg.

chio orientale, alla *donatio propter nuptias* della novella imperiale. Nell'occidente pertanto, ove una tale consuetudine, divenuta poi legge, imperava, *ισόπρροικον, προγαμιαία δωρεά, αντίφερον* e *donatio propter nuptias* non sono che una cosa sola, l'apporto dal lato del marito di un capitale corrispondente alla dote e destinato come questa ai bisogni del matrimonio.

Che una tale consuetudine impedisse i matrimoni tra persone di condizione diversa, è naturale ed è anche giustificabile il concetto che dovè farla sorgere. Nè sembra ora, di fronte a questo documento, accettabile la congettura del Bruns ¹⁾, secondo il quale potevasi, qualora lo sposo non possedesse un patrimonio uguale alla dote, *promettere la donatio*, per modo che essa figurasse durante il matrimonio nelle mani del marito. I termini che nei mss. P. e Ar. sembrano al Bruns autorizzare la congettura (so *verschreibt er ihr*) non si prestano ad immaginare una promessa in luogo di una effettiva consegna della *donatio*. Sarebbe stato codesto, troppo facile mezzo per deludere una disposizione di legge: e il CPR. I, 30, ove l' *ισόπρροικον* è effettivamente recato e consegnato dallo sposo, è la miglior prova che una promessa non sarebbe stata sufficiente, se fatta, come si suppone, in frode della legge.

Ma oltre a questi un terzo apporto sembra sia fatto dallo sposo. Tra l' *ἀραβίων* e l' *ισόπρροικον* si nota infatti nel documento il principio d'una parola. *δωρουφ . . .*, che devesi leggere *δωροφορίας*. Il termine non è tecnico, nel linguaggio giuridico. Ma egli è altrettanto certo che con esso non si allude nè all' *ισόπρροικον* che segue dopo, e neppure all' *arrha* che lo precede. Dell' *arrha* è detto infatti a suo luogo l'ammontare, aggiungendosi ch'essa forma un lucro della donna: le sigle invece che seguono il *δωρουφ . . .* denotano con tutta evidenza che si tratta di una somma o d'un valore diverso, e la ripetizione del *κέρδος*, che anche questo forma un lucro della sposa. Ora, ponendo in relazione tutto ciò con la menzione dello stato verginale della sposa, che poco dopo vien fatta, è legittimo e direi anzi necessario pensare che qui s'abbia un *θεώρητρον*, ossia un ulteriore dono dello sposo fatto in contemplazione appunto di quello stato di verginità. Il *theoretum* era in certo modo un *pretium virginitalis*, che lo sposo dava alla donna all'in-

¹⁾ *Syr.-rom. Rechtsb.* p. 296.

fuori dei προγαμία δωρεά o dell' *hypobolum*¹⁾, e spettava alla donna appunto quando era vergine²⁾.

Un ultimo documento devesi finalmente rammentare, in ordine alla questione della dote fittizia. Il Wessely, affermando che il contratto dotale è in Egitto concepito sempre come un prestito fittizio, aggiunse che talora esso trovasi anche sotto forma di deposito fittizio, e addusse come esempio di tal contratto il CPR. I, 29³⁾. L'atto, dell'a. 184 d. C., è infatti un deposito di 800 dramme, che una tale Isidora, giovane di 18 anni, consegna ad Harpocraton di 20 anni, col patto ch'egli glielie restituisca ad ogni richiesta, senza alcuna dilazione, e senza tuttavia assumere alcun rischio o responsabilità in proposito. Al momento della consegna Harpocraton dichiara di ricevere non 800 dramme, ma 808, e la differenza fu dal Wessely spiegata come rappresentativa delle spese dell'atto. Ora non è escluso che talvolta la dote potesse essere velata sotto le parvenze di altro contratto. Che anzi, siccome risulta da vari papiri, fu frequente presso i soldati romani in Egitto l'uso di nascondere la costituzione della dote sotto la forma di un deposito o di un prestito che la donna avrebbe fatto allo sposo, per sfuggire alla nullità comminata alle doti costituite nel matrimonio militare. Gli è appunto una dote il deposito che si dice fatto nel papiro BGU. I, 114 dell'a. 117, mediante un ripiego che il magistrato scopre e che conduce alla nullità voluta appunto evitare: dote è il deposito ricordato in BGU. III, 729 dell'a. 144⁴⁾. Ma nel nostro documento pensare ad un contratto matrimoniale o a qualcosa che abbia con esso relazione, nulla autorizza: non il minimo accenno, all'infuori dell'età e della qualità dei contraenti, che senza dubbio ben si prestano a far di loro due sposi, ma che pur sembra troppo poco per accogliere quella congettura. A respinger la quale induce anche la diversità della somma che devesi restituire, e che

¹⁾ ZACHARIAE, *Gesch. des gr.-röm. Rechts*, 3 Aufl. p. 98.

²⁾ *Harmenop.* IV, 13 (10), 3: Ἡ παρθένης ἔχει τὸ θεώρητον διὰ τὴν τιμὴν τῆς παρθένης: ἡ δὲ γῆρα οὐκ ἔχει αὐτό, ἀλλὰ τὸ συμφωνησὲν ὑπέβολον καὶ τὸν ἀρραβῶνα.

³⁾ *Verhältnisse*, p. 62 — Cfr. anche RÉVILLOUT, *Précis* II, p. 1139

⁴⁾ Particolarmente importante su questo punto è il ben noto papiro Cottaoui, illustrato e commentato tra gli altri dallo SCIALOJA, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.* VIII, 1895, p. 155 sgg. Il testo di esso è stato nuovamente ridato dal suo primo editore, il BOTTI, in *Bull. de la Soc. d'arch. d'Alexandrie*, 1902, p. 108 sgg.

male si spiega colla supposizione delle spese. Più naturale è indubbiamente la spiegazione che viene dal documento così com'esso si presenta; e più ragionevole quindi è il pensare che le 8 dramme rappresentino una specie di interesse o compenso che il depositario dà per l'uso ch'egli farà del denaro fino a che rimarrà presso di sè; a meno che non si ritenga che la prima cifra di 800 sia un errore e che l'ὄκτω sia rimasto nella penna dello scrivano.

Il matrimonio scritto e il matrimonio non scritto.

Tutti i contratti fin qui esaminati, e come essi anche gli altri che si vedranno tra breve, ci presentano applicato il regime dotale. Questa constatazione di fatto sarà il fondamento su cui poggeranno le ulteriori indagini, per fissare i caratteri che distinguono l'ἄγραφος dall'ἔγγραφος γάμος.

I risultati cui son pervenute le ricerche altrui e principalmente quelle del Mitteis¹⁾ si possono così riassumere. Le due forme di matrimonio, scritto e non scritto, vigenti nell'Egitto non si differenziano tra loro per l'elemento della scrittura, perocchè anche l'ἄγραφος γάμος può essere ed era anzi normalmente consacrato in un documento. La redazione scritta del contratto nuziale non è pertanto da assumersi rigorosamente alla lettera, ma piuttosto nel senso ch'essa nell'ἄγραφος γάμος non giunge al punto e non ha gli estremi necessari per l'ἔγγραφος. Matrimonio perfetto è soltanto quest'ultimo: esso è un contratto solenne, col quale le parti stabiliscono in modo duraturo la loro vita coniugale e provvedono al regolamento dei rapporti patrimoniali e in particolare alla costituzione della dote²⁾. Meno perfetto è invece il matrimonio non scritto, che, pur accompagnato da un atto scritto, non conduce che alla costituzione di un rapporto provvisorio di convivenza. Ma con ciò l'ἄγραφος γάμος non è ancora concubinato: matrimonio

¹⁾ *Archiv f. Pap.* I, p. 313 sgg.

²⁾ Cfr. anche WILCKEN, *Arch. f. Pap.* I, p. 487-488, pel quale il termine tecnico designante il matrimonio scritto sarebbe forse il *συναίσιον*, con che sarebbe denotata la convivenza dei coniugi sotto il medesimo tetto, elemento rigorosamente necessario dell'ἔγγραφος γάμος. V. HUNT, *Oxy.* II, in nota al pap. 263, l. 11.

legittimo come l'altro, se ne differenzia per la durata e più ancora per minori e più imperfetti diritti che ne sorgono in confronto della prole e del diritto ereditario. Dal CPR. I, 18 infatti si rileva che il figlio ἐξ ἀγράφων γάμων non aveva il diritto, durante la vita del padre, di far testamento e quindi di escludere quello dalla successione. Dalla ben nota petizione di Dionysia (Oxy. II, 237) ¹⁾ che alla figlia nata ἐξ ἐγγράφων γάμων e maritata ἐγγράφως non potesse il padre sciogliere il matrimonio; dal che discende che lo potesse almeno nel caso di figlia nata ἐξ ἀγράφων γάμων e maritata ἀγράφως. Da ultimo, ma in via più dubitativa, fu affermato che ἡ ἀγραφος γάμος costituisse la preparazione all'ἐγγραφος, trasformandosi in questo forse dopo l'esperimento di un anno ²⁾ e dopo la prova che la sposa non era sterile.

A confermar questi risultati il Mitteis invocò talune disposizioni di diritto bizantino, nelle quali si trova ancora il ricordo di quella distinzione. E più decisamente v' insistè poi il Brassloff ³⁾, che applicò le sue ricerche esclusivamente alla figura dell' ἀγραφος γάμος nel libro di diritto siro-romano, accettando integralmente quei risultati e dimostrando come anche per lo specchio orientale ἡ ἀγραφος γάμος non fosse già un rapporto duraturo, ma piuttosto come uno stadio transitorio e passeggero, rappresentante una condizione che precede all'ἐγγραφος γάμος.

Della duplice forma si ha infatti menzione nell' Ecloga e nello specchio orientale. Secondo l' Ecloga ⁴⁾ il matrimonio, tra cristiani, può contrarsi o nella forma scritta o in quella non scritta: συνίσταται μνηστεια (γάμος) χριστιανῶν, εἴτε ἐγγράφως, εἴτε ἀγράφως μεταξὺ ἀνδρὸς τε γυναικὸς. L'ἀγραφος γάμος si contrae là dove per deficienza di mezzi non si può stipulare l'istromento dotale: basta per contrarlo la benedizione in chiesa, la dichiarazione *inter amicos*, la *ductio in domum*.

¹⁾ Vedine la riproduzione, accompagnata da una versione latina del BONFANTE, in *Bull. dell'Ist. di dir. rom.* XIII, p. 41 sgg.

²⁾ La teoria dell' 'anno di prova' si è fondata principalmente sul P. Par. 13 e sulla frase in esso contenuta: ἐν ἐνιαυτῷ συναιεσίῳ. Questa interpretazione in tal senso respingono gli editori inglesi degli Oxy P. (v. la detta op. al pag. 267), dovendo il συναιεσίῳ congiungersi piuttosto ad un συγγραφῶν o ad altra simile espressione. Nel che devesi tanto più convenire, se, come s'è accennato di già (v. la nota alla pag. precedente), la voce συναιεσίῳ o συναιεσίῳ è sinonimo di ἐγγραφος γάμος.

³⁾ *Zur Kenntnis des Volksrechts in den roman. Ostprovinzen*, p. 71 sgg.

⁴⁾ II, 3, 8; *Ecl. priv. auct.* II, 2; *Ecl. ad Proch. mut.* II, 16; *Proch. auct.* VII, 65.

L'ἔγγραφος invece si compie mercè il contratto dotale: in esso lo sposo dichiara d'aver ricevuto la dote e promette di consegnar tanto questa quanto la *donatio propter nuptias*, in qualunque momento e indennitate (ἀδιάπτωτον καὶ ἀμείωτον)¹⁾.

Più notevole è la disposizione del libro di diritto siro-romano, riprodotta nei suoi quattro mss. (L. § 93, P. 41 *bis*, Ar. 52, Arm. 52) e attestante l'uso vigente presso alcuni popoli di non servirsi della forma scritta:

P. § 41 *bis*. Sunt autem populi complures, quibus non est mos instrumenta scribendi, quibus inter virum et uxorem utantur, quaeque vocantur φερνή et δωρεά. Sufficit vero eis id solum, ut in παρρησία spondeantur eis mulieres, quas coronant coronis gloriosis virginitatis et ita in gaudio et in pace ducunt uxores ab earum parentibus in domus suas. et hanc παρρησίαν admittunt νόμοι, tamquam φερνάς, quae scribuntur inter virum et uxorem. Et harum mulierum, quae sine φερνή sunt, filii heredes fiunt viris (earum), patribus suis, dummodo in παρρησία et in gaudio et in pace (coniuncti sint) iuxta νόμον totius regionis. Mulieres damnum sentiunt ideo quod non sunt eis φερναὶ et δωρεά. nam filii qui ex mulieribus istis, quas diximus, sunt nati, quamvis non habeant φερνάς eorum matres. parentium suorum heredes fiunt sicuti filii ex νόμῳ, quorum matribus est φερνή.

Il termine *παρρησία*, nel quale il Bruns²⁾ riscontrò il contrapposto della forma scritta, interpretandolo etimologicamente con 'oralmente', è dal Brassloff inteso invece nel senso di 'pubblicamente'. Respingendo quindi ogni confronto tra il diritto romano e il provinciale, che dal Bruns si era istituito (nè la corona della verginità sarebbe la *corolla* romana, nè il condurre la sposa in casa la *ductio in domum* romana, nè il consenso della donna un elemento del principio consensuale), egli nega la influenza di quello su questo. Osserva che la distinzione tra matrimonio scritto e non scritto si conserva ancora fino al tempo dell'Epanagoge (XVI, 1), secondo la quale per contrarsi un ἔγγραφος γάμος condizione essenziale è che la sposa sia vergine, non

¹⁾ BRASSLOFF. op. cit. p. 79. Cfr. DESMINIS, *Die Eheschenkung nach röm. und insbes. nach byzant. Recht*, Athen, 1897, p. 19 sgg.

²⁾ *Syr-rom. Rechtsb.* p. 267.

consentendo il rito ecclesiastico della στεφάνωσις la legittimazione di un concubinato; e poichè anche nello specchio orientale si parla della corona della verginità, deveasi anche per la Siria ammettere che l'ἄγραφος γάμος fosse possibile soltanto nel caso di verginità della sposa. Dal Prochyron (IV, 27) poi rilevasi che la incoronazione (στεφάνωσις) deve farsi pubblicamente (παρόντων πλειόνων): e questo elemento della pubblicità non può che corrispondere alla παρησία del libro di diritto siro-romano. Se pertanto si coordinano questi dati dispersi qua e là nelle fonti, ne risulta che l'ἄγραφος γάμος era il matrimonio contratto pubblicamente, col semplice rito ecclesiastico, applicabile soltanto là dove la sposa era vergine; che esso è uno stato non di pura coabitazione e perciò illegittimo, ma al contrario legittimo, sebbene di durata limitata e provvisoria; e che infine appunto da tale stato si passa poi all'ἔγγραφος γάμος, matrimonio perfetto e non più limitato nel tempo.

Se codesti risultati sieno sicuri e senz'altro accettabili pel diritto bizantino e siro-romano, non è nostro còmpito ricercare. Essi non sono certo però tutti applicabili al diritto greco-egizio, meno che nell'ultimo punto, relativo ai rapporti di precedenza tra l'ἄγραφος e l'ἔγγραφος γάμος, nel quale indubbiamente le indagini del Brassloff giovano a rafforzare la congettura del Mitteis. La negata importanza dell'elemento della scrittura, siccome criterio distintivo tra l'una e l'altra forma, distruggerebbe infatti pel diritto greco-egizio l'unico criterio che separa le due forme di matrimonio. Nè, data la spiegazione del Brassloff, basterebbe per quest'ultimo l'altro criterio della verginità: come si vedrà tra breve di su i documenti stessi, questa non influisce punto sull'una forma o sull'altra, e se la spiegazione ch'io tenterò di darne non è errata, sarà facile constatare come l'ἔγγραφος γάμος potesse aversi tanto con la vergine, quanto con la donna che più non è tale, e legittimo supporre che lo stesso avvenisse per l'ἄγραφος.

Il punto fondamentale donde devono prendersi le mosse, e nel quale si è tutti d'accordo, è questo: che l'ἔγγραφος γάμος esige il documento scritto e più propriamente un contratto dotale. Il quale si immedesima tanto col contenuto suo proprio che è la dote, da venir poi chiamato esso stesso φερνή.

Or qual'è il contrapposto logico e naturale d'un matrimonio che s'identifica per la presenza della dote e del contratto dotale?

La risposta al quesito è data implicitamente, col riconoscersi che l'ἄγραφος γάμος è quello in cui la dote non interviene, quando si rifletta che la costituzione della dote non si fa se non mediante un regolare istromento. Già lo specchio orientale nei §§ 35 e 36 del ms. L., ai quali il Mitteis fa richiamo, pone abbastanza nettamente la distinzione tra i due matrimoni. Quei §§ corrispondono ai seguenti del ms. P.:

P. § 15. *Quomodo heredes fiunt filii ex diversis mulieribus.*

Si is, qui filios habet ex uxore natos quam sine φερνή duxit, διαθήκην scribere velit et heredes hos filios suos facere ex uxore natos sine φερνή, permittit id ei νόμος et licet ei quomodo vult scribere.

P. § 16. *Quomodo fiunt heredes filii uxorum cum φερνή et sine φερνή.* Si habuerit vir duas uxores, quarum prior ¹⁾ fuerit sine φερνή ex qua filios habuerit et altera legitime ei iuncta fuerit habens φερνή, habueritque ex hac quoque filios, licet ei heredes eos (omnes) aequaliter facere.

Della moglie recante la φερνή si dice ch'essa è *viro legitime iuncta*; dal che non deve trarsi la conseguenza che quella sine φερνή sia moglie illegittima, ma soltanto che il matrimonio della prima forma è il matrimonio perfetto, quello che produce appieno tutte le conseguenze *legali*.

Ora, già da queste stesse testimonianze sarebbesi potuta trarre la soluzione del problema. La distinzione infatti che il Mitteis trova corrispondente a quella tra ἔγραφος ed ἄγραφος γάμος, si basa appunto sulla presenza o meno della φερνή, che indica a un tempo la dote e l'istromento dotale. Se pertanto le due distinzioni coincidono, è inevitabile attribuire ai due termini di ἄγραφος ed ἔγραφος il valore che loro filologicamente spetta. Degli atti che si compiono tra privati è naturale, o almeno normale, che si scrivano quelli che hanno un contenuto economico; e contratti matrimoniali puri e semplici, senza un siffatto contenuto, i papiri non hanno dato ancora. Nè è logico ammettere che a designar due forme diverse di matrimonio siensi adibiti termini, che con tanta chiarezza alludono all'elemento della scrittura,

¹⁾ Le due mogli non coesistono contemporaneamente, ma s'intendono succedute l'una all'altra. Cfr. FERRINI, *Zeitschr. der Sav.-Stift.* XXIII, p. 107.

quando di questa non dovesse poi tenersi alcun conto. La coincidenza dunque è completa e perfetta: ἔγγραφος γάμος è il matrimonio scritto, accompagnato cioè dall' istromento dotale; ἄγγραφος quello non scritto e per conseguenza contratto senza costituzione di dote ¹⁾.

A questa, che è l'unica spiegazione accettabile, si è opposto come argomento perentorio la contraddizione in termini, che da taluni documenti sorgerebbe e per la quale l' ἄγγραφος γάμος sarebbe anch'esso scritto.

Ma l'esame dei papiri dimostrerà che nulla da essi risulta di ciò, e che non dai nostri contratti matrimoniali è smentita la notizia di Damascius ²⁾.

L'attestazione che è parsa forse più decisiva è quella contenuta in Oxy. II, 267, là dove gli sposi dichiarano di essere uniti in matrimonio ἄγγραφος: Ἐπει δὲ συνέσμεν ἀλλήλοις ἀγράφων[ς]. E senza dubbio, se una tale dichiarazione si riferisse ad un matrimonio contratto con istromento dotale, la prova che l' ἄγγραφος γάμος era anch'esso scritto non potrebbe esser più luminosa. Ma noi abbiamo già dimostrato più sopra che cosa sia l'atto contenuto in quel papiro: nulla quindi di più naturale che, contraendosi un prestito tra due coniugi maritati ἀγράφων, il prestito venisse secondo l'uso normale ridotto in iscritto. Che se pur non si accogliesse la ipotesi da me formulata, questo riman certo che l'atto non è un contratto matrimoniale e che quindi il συνέσμεν ἀγράφων non può riferirsi ad un matrimonio che sia contratto con quell'istromento. La congettura degli editori inglesi, ch'esso si riferisca alla dote di Saraeus, presenta obiezioni altrettanto gravi quanto l'altra della dote fittizia. Sicchè, qualunque sia la natura del rapporto speciale che tra Saraeus e Tryphon si costituisce per le 72 dramme, dovendosene escludere il rapporto dotale, la pretesa *contradictio in adiectio* non esiste. Che anzi, pur quando di questo si trattasse, a dimostrare che l' ἄγγραφος γάμος era anch'esso scritto, dovrebbesi quanto meno provare che il matrimonio tra Tryphon e Sa-

¹⁾ Identica terminologia si trova adoperata per gli sponsalia in *Harm.* IV, 1, 2: Μνηστεία ἐστὶν ἡ τῶν μελλόντων γάμων ἐπαγγελία· καὶ ἔγγραφος καὶ ἄγγραφος μνηστεία λέγεται συνίστασθαι.

²⁾ PHOTIUS, *Bibl.* 242, p. 338 B ed. BEKKER: (παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρεῦσιν) οὐκ ἦν γνήσιος ὁ γάμος, εἰ μὴ ὁ ἱερεὺς ὁ τῆς θεοῦ ἐν τοῖς γαμικαῖς συμβολαῖσις ὑπεσημῆνατο χεῖρὶ τῆ ἑαυτοῦ.

raeus - poichè il pap. 267 non è atto di matrimonio - sia stato contratto mediante un istromento; e questa prova non si ha.

Tolto pertanto di mezzo l'unico documento che poteva dare origine a dubbi, gli altri non sono che luminosa conferma della mia affermazione. E incominciamo dal più antico, il BGU. I, 251, un contratto di matrimonio datato dal 30 marzo 81 d. C.:

[Ἐτους τρίτου Αὐτοκράτορος Τίτου Καίσαρος Οὐ]εσπασιανοῦ Σεβαστοῦ, μὴν]ός
Δαισίω τετράδι, Φαρμοῦ]θι δ' ἐν τῇ Σοκνοπα[ί]ου Νήσου τῆς Ἡρακλειίδου
μερίδος τοῦ

[Ἀρσινοίτου νομοῦ. Ὁμολογεῖ Στοτοῆτις] Τε[σε]νούφι[ος] τοῦ Τεσενούφι[ος] Π[έρ]-
σ[η]ς τῆς ἐπιγ[ο]νής [ὡς ἐτ]ῶν τεσσ[α]ράκ[ο]ντ[α] ἐν]ός οὐ[λ]ή] μ[ετ]ώπ[η]
[ἐγ] δεξι[ῶν] τ[.]ρον

..... Πανεφρίμ[ε]ως] μέρους
καὶ ἅπαντι δεξι[ῶν] ἐ]χ[ε]ιν παρ' αὐτῆ[ς] τὸν ὁμολογούντα πα[ρα]χρήμα
διὰ] χεῖρ[ος] ἐξ οἴκου

[ἐφ' ἑαυτῇ φερνήν ἀργυρίου κεφαλαίου δραχμὰς εἴκοσι· συμβ[ι]ούτωσαν οὖν
ἀλλήλοισ] ὁ τε <δ> Στο[το]ῆτις (I. Στοτοῆτις) καὶ ἡ Τανεφρίμμος καθὼς
καὶ προεγ[άμ]ουσαν ἀμεμφμοιρήτως, καθότι καὶ

[πρότερον τοῦ ὁμολογούντος ἐπιχορηγούντος] αὐτῇ τὰ δέοντ[α] πάντα καὶ τὸν
ἐ]ματισμόν καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα καθήκει γυναικὶ γαμετῇ κα[τά] δύναμιν τοῦ
βί[ο]υ· [ἐ]άν δὲ διαφορᾶς

[γενομένης χωρίζονται ἀπ' ἀλλή]λων ἀποδοῦναι [Στοτοῆτιν τῇ Τ]ανεφρίμμι
τῆ[ν] φερ[ν]ὴν ἀ]ργυρ[ί]ου δραχμὰς εἰ]κοσι ἐ[ν] ἡμ[ε]ραῖς ἐ[ξ]ή[κο]ντα,
[ἀ]φ' ἧ[ς] ἐ]άν [ἀπ]αιτήσαι· [ἐ]άν

[δὲ μὴ ἀποδῆ] ἀποτισά]τω μεθ' ἡμολιά[ς] ὁ ὁμολογῶ]ν, τῆς
πράξεως οὔσης τ[ῆ] Τανεφρί[μ]μι ἔκ τε τοῦ Στοτοῆτι[ος] καὶ ἐκ τῶν
ὑπαρχ[όν]των αὐτῆ πάν-

[των καθάπερ ἐκ δίκης, μενούσης δὲ ἐπὶ χ]ώρας τῆς συγγραφῆ[ς] τ]αύτης
ἀπερίλυτον εἰ[ν]αι.

Il seguito del documento non interessa le nostre ricerche attuali ¹⁾. Stotoeti e Tanefrimmi erano già uniti quando quest'atto veniva stipulato. Ma che specie di unione era dessa? Ad una pura coabitazione di fatto non è lecito pensare. Gli sposi infatti non accennano ad una

¹⁾ Ne ho del resto già fatto cenno innanzi a proposito del pap. BGU. I, 183.

semplice convivenza antecedente, ma col termine *προεγγάμουσαν* alludono ad una vera e propria unione matrimoniale. Se dunque il rapporto sin là esistente tra loro non è un rapporto di concubinato, ma il matrimonio, e se è vero che l' *ἄγραφος γάμος* abbia rappresentato un periodo di esperimento che precorre la costituzione del vincolo matrimoniale più perfetto (sebbene non necessario, come non necessariamente l' *ἄγραφος* si trasforma in *ἔγγραφος*), noi abbiamo un *ἄγραφος γάμος* che mediante l'atto in esame, cioè in forza delle tavole dotali, si trasforma in *ἔγγραφος*. A designar per *ἄγραφος* il matrimonio concluso nell'81, niun elemento nè formale nè sostanziale induce; tutto invece concorre a dimostrare il contrario.

Identica è la situazione in CPR. I, 28, dove al precedente matrimonio non scritto si accenna quando degli sposi è detto ch'essi son già *γεγαμηκότες*, e in BGU. I, 183, contenente l'atto di matrimonio dei germani Oro ed Erieta: anch'essi risultano già uniti precedentemente in matrimonio, e questo non poteva essere altro se non l' *ἄγραφος*. La presenza della dote rende ora possibile la trasformazione del matrimonio da *ἄγραφος* in *ἔγγραφος*, ed è causa ed occasione alla stipulazione di quell'istrumento.

Di poco posteriore - 24 dicembre 98 - e anch'esso *ἔγγραφος* è il matrimonio contenuto in BGU. I, 252:

[Ἀντίγραφον] συναγραφοδιαθήκης. L (ἔτος) δευ[τέ]ρου Αὐ[τοκράτο]ρος Καίσαρος Νέρουα Τραϊανοῦ Σεβαστοῦ

[Γερμανικ]οῦ μηνός Περιτίου κῆ [Χ]οίακ κη ἐν Πτολεμαίει Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινότου νομοῦ ἐπὶ Ἰουλ(ίας)

[Σεβαστή]ς. Ὁμολογεῖ Σαταβούς Στεσιῆ[ος] Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὡς L μ εὐμεγέθης οὐλή δ[α]κτύλωι

[.....χ]ειρὸς ἀριστερᾶς τῆ προσοῆ καὶ συν[ο]ύση αὐτῶι [γ]υναικὶ Τααρπαγάθη Τεσενούφωος [ὡ]ς L κε οὐλ(ῆ)

[.....].ι δεξιῶι μετὰ κυρίου τοῦ ἑμ[ο]πα[τρί]ου καὶ ἑμ[ο]μητρίου ἀδελφοῦ Στοτοχίτιος ὡς L λγ οὐλ(ῆ) ἀντικνημῶ δεξιῶ

[ἔχειν παρ'] αὐτῆς ἐφ' ἑαυτῆ φερνήν δ[ι]ά χειρ[ὸ]ς ἀργυρίου δραχμᾶς ἑκατόν· μένειν οὖν αὐτοῖς τὴν συμβίωσιν

[ἀμέμπτως, κ]αθότι καὶ πρότερον· ἐὰν δ[ὲ] διαφορᾶς [α]υτοῖς γενομένης [χ]ωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων, ἀποδό[τ]ω ὁ Σαταβ(ούς)

[Τααρπαγά]θη τὰς [τῆ]ς φερνῆς ἀρ[γυ]ρίου δραχμᾶς ἑ[κ]ατόν, ἐπὶ μὲν τῆς ἀποποιήσεως παραχρῆμα, ἐπὶ δὲ τῆς ἐκουσ:-

[ας ἀπαλλαγῆς] ἐν ἡμέραις τρι[ά]κοντα, ἀφ' ἧς [ἐά]ν ἀπα[ι]τ[η]θή. ἐάν δὲ
 μὴ ἀποδῶ, καθὰ γέγραπται, τὴν πράξιν εἰ[ναι]
 [Τααρπαγά]θη ἔ[κ] τε τοῦ Σαταβού[τ]ρος καὶ ἐκ τ[ῶ]ν ὑπαρχόντων αὐτῶ
 πάντων καθάπερ ἐγ [δ]ίκη[ς]. Παροῦσα

I termini προῦση καὶ συνούση, la frase μένειν σὺν αὐτοῖς τὴν συμβίωσιν καθότι καὶ πρότερον, che di per sè soli potrebbero indicare un semplice stato di convivenza anteriore, assumono, confrontati coi precedenti documenti, il significato non dubbio di una unione matrimoniale, dell' ἄγραφος γάμος.

Ora, è egli esatto l'ultimo risultato della più recente indagine storica, che cioè l'elemento della scrittura non fosse in Egitto un *essentielle negotii* nel matrimonio? La notizia di Damascius non è punto battuta in breccia dai nuovi documenti. Essa, con l'attestare che il matrimonio perfetto è quello consacrato ἐν τοῖς γαμικοῖς συμβολαίοις, mantiene tutto il suo valore e viene anzi confermata dai risultati delle nostre indagini: è il matrimonio perfetto quello di cui egli parla; l'altro, ἄγραφος, era appunto meno pieno in quanto non accompagnato dall'istramento dotale, e perciò non scritto ¹⁾.

ψ

Il duplice requisito delle tavole dotali e della consumazione fisica del matrimonio che in Egitto si richiedeva, è in diretta opposizione col principio imperante nel diritto romano, dove il matrimonio si fonda tutto ed esclusivamente sul consenso. Questo principio, rimasto sempre pacifico nel diritto di Roma, si vede però ad un certo punto dello svolgimento del diritto imperiale affermato con una strana insistenza e in una forma più di negazione di principii contrari, anzichè di pura affermazione di quello vigente. Dell'elemento fisico del concubito Ulpiano, l. 30 D. de R. I. scrive: *Nuptias non concubitus, sed consensus facit* (= l. 15, in p. D. 35, 1 e l. 30 D. 50. 17). E altrove (l. 32

¹⁾ Molto suggestiva è una disposizione contenuta nel Codice di Hammurabi, la prima del gruppo degli articoli relativi al matrimonio (§ 123, trad. di BONFANTE, p. 21): « Se alcuno prende una moglie, ma non conchiude un contratto con essa, questa donna non è moglie ». Tuttavia io non intendo di trarne qui senz'altro delle conseguenze dirette.

§ 13 D. 24, 1) accennando all'affetto maritale: *non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio*¹⁾. Ma assai più frequenti e più caratteristiche sono le dichiarazioni rispetto all'altro elemento delle tavole nuziali, dichiarazioni che, a prescindere dal testo di Papiniano - l. 31 pr. D. 39, 5: '*neque enim tabulas facere matrimonium*' - ricorrono principalmente nelle costituzioni imperiali:

c. 22 *de nuptiis* 5, 4. *Imp. Theodosius et Valentinianus Hierio pp.* Si donationum ante nuptias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus aestimet ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas nulla lege impediende consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur.

c. 11 pr. *de repudiis* 5, 17. *Imp. Iustinianus Hermogeni mag. off.* Iubemus, ut, quicumque mulierem cum voluntate parentum aut, si parentes non habuerit, sua voluntate maritali adfectu in matrimonium acceperit, etiamsi dotalia instrumenta non intercesserint nec dos data fuerit, tamquam si cum instrumentis dotalibus tale matrimonium processisset, firmum coniugium eorum habeatur: non enim dotibus, sed adfectu matrimonia contrahuntur.

Nov. XXII c. III. *Imp. Iustinianus.* Nuptias itaque affectus alterius facit dotalium non egens augmento. Cum enim semel convenerit seu puro nuptiali affectu sive etiam oblatione dotis et propter nuptias donationis *et rel*²⁾.

Ora codesta insistenza nel negare qualsiasi valore di requisito essenziale alle tavole dotali (come quella nel negarlo alla consuma-

¹⁾ Cfr. *Harm.* IV, 4, 19.

²⁾ Cfr. *Harm.* IV, 4, 14. — I seguenti testi si riferiscono più particolarmente al requisito della scrittura, in quanto serva come prova del seguito matrimonio: c. 9 *de nuptiis* 5, 4 « Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii aut susceptae filiae suam habet potestatem »; c. 13 *eod.* « Neque sine nuptiis instrumenta facta matrimonii ad probationem sunt idonea diversum veritate continente, neque non interpositis instrumentis iure contractum matrimonium irritum est, cum omissa quoque scriptura cetera nuptiarum iudicia non sunt irrita ». Cfr. l. 7 § 1 D. 23, 1. — V. anche pel diritto bizantino la disposizione di Leone e Costantino, cfr. ZACHARIAE, *Gesch. des gr.-röm. Rechts*, p. 72.

zione fisica del matrimonio) non può essere al tutto fortuita, ed è anzi molto probabile dipenda da un tentato infiltramento degli elementi greco-egizi nel diritto romano. L'uso delle tavole nuziali dovè infatti, con lo espandersi dalla provincia greco-egiziana, apparire a poco a poco sotto l'influenza del diritto provinciale così importante, da far sorgere il dubbio che non potesse esistere matrimonio perfetto nell'impero senza tavole nuziali e costituzione di dote. Contro la nuova tendenza sentirono il bisogno di opporre un argine gl'imperatori romani, dichiarando esplicitamente la non necessità della dote e confermando il principio del consenso. La congettura confermerebbe, in tal guisa, la ipotesi formulata dal Mitteis¹⁾ che le cc. 10 e 11 *de natur. liberis* 5, 27 non si riferiscano al concubinato, ma ad un rapporto come il matrimonio non scritto egizio e siro. A prescindere da altri notevoli punti di contatto tra l'ἄγαθος γάμος e la unione cui in esse si allude, il più saliente tra gli elementi di confronto è che, a rendere il matrimonio perfetto (e, secondo Giustiniano, legittimo), si provvede mediante la stipulazione degl'istromenti dotali: col che si legittima e si rende pienamente regolare la posizione dei figli procreati innanzi.

Il divorzio e la restituzione della dote.

La illimitata libertà di divorzio è il carattere che più spiccatamente predomina nel matrimonio del diritto greco-egizio. Il vincolo coniugale si scioglie non solamente per mutuo consenso, ma anche per la sola volontà d'uno dei coniugi: abbandono della casa maritale da parte della moglie (ἐκουσία ἀπαλλαγή), allontanamento di costei per opera del marito (ἀποπομπή).

Effetto di esso è la restituzione della dote da parte dello sposo, in un termine normale di 30 giorni (10 giorni in Tebt. 104) nel caso di divorzio per volontà della moglie; senza alcuna dilazione (in BGU. I, 251, tuttavia si ha un termine di 60 giorni!) negli altri casi. E similmente, se contro la dote vi fu *donatio propter nuptias* del marito, alla restituzione di questa si fa luogo da parte della moglie. A queste

¹⁾ Arch. f. Pap. I, 346-347.

provvidenze di natura patrimoniale si riferiscono tutti gli atti di divorzio pervenuti nei papiri, dei quali i più appartengono al periodo romano, uno al bizantino, mentre pel tolemaico non se ne hanno esempi.

Semplice restituzione della dote contiene l'atto di divorzio Oxy. II, 266, dell'a. 96 d. C.:

Ἔτους ἐκκαίδ[ε]κάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ
 Γερμανικοῦ, μη(νός) Γε[ρμ]ανικοῦ ἐν Ὁξ(υρύγγων) πόλ(ει) τῆς Θηβαίδος.
 ὁμολογεῖ Θαΐσις Θώνιος τοῦ Ἀμιθώνιος μητρὸς(ς) Σινδεῦ-
 τος μετὰ κυρίου τοῦ πατρῶου Ὀννώφρι(ος)ς Ὀννώφρι[ς] τοῦ Παμ-
 μένου μητρὸς Τααρθώνιος τῷ γενομένῳ αὐτῆς ἀνδρὶ
 Πετοσαράπι Θεμπεκύσιος τοῦ Σαραπίωνος μητρὸς(ς) Σινδῶ-
 νιος, πάντες ἀπ' Ὁξυρύγγων πόλεως, ἐν ἀγυι[ᾶ], ἀπέχριν
 παρ' αὐτοῦ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσιματος δραχμᾶς τετρα-
 κοσίας κεφαλαίου ἅς προσηνέγκατο αὐτῷ ἐφ' ἑαυτῇ ἐν φερνῇ
 μ[ε]τεγγύου [τ]ῆς μητρὸς αὐτοῦ Σινδῶνιος Πετοσαράπιος τοῦ
 [-]βι[.....] κα[τὰ τυ]νγραφῆν συνοικισίου διὰ τοῦ ἐν Ὁξυρύγγων
 [πόλει ἀγορανο]μίου ταις ἐπαγομέναις τοῦ τεσσαρεσκαίδε-
 [κάτου ἔτους Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ
 [Γερμανικοῦ, ἧ]ς τὴν ἐπίφορον αὐτόθεν ἀναδεδωκέναι αὐτῷ
 [κεχιασμένην εἰς ἀκύρωσιν ἔνεκα τοῦ [ἀν]αζυγῆν ([δι]αζογῆν?) τοῦ γάμου
 [γενέσθαι, καί] μὴ ἐγκαλεῖν αὐτῷ μηδὲ ἐγκαλέσειν μηδὲ ἐπε-
 [λεύσεισθαι μη]δὲ περὶ τῶν προκειμένων μηδὲ περὶ παρα-
 [φέρων.....]ο ἀπεσχημέναις μηδὲ περὶ ἄλλου μηδὲ-
 [νός πράγματος] μέχρι τῆς ἐνεστώσης[ς] ἡμέρας. κα[ι] αὐτὸς δὲ
 [ἐ] Πετοσαράπι[ς] ὁμολογεῖ ἐν ἀγυιᾶ [τ]ῇ αὐτῇ μὴ [ἐ]νκαλεῖν
 [μηδὲ ἐνκαλέ]σειν μηδὲ ἐπ[ε]λεύσεισθ[αι] τῇ Θαΐσ[ει]
 [μηδὲ τοῖς πα]ρ' αὐτῆς π[ε]ρὶ μηδεν[ός ἀπλ]ῶς μέχρι [τ]ῆς
 [ἐνεστώσης ἡμέρας] σ[τ].[.]ν[πρ].[.]

La sposa Thaesis, sciolto il matrimonio, riceve oltre i beni pa-
 fernali anche la dote e ne rilascia analoga dichiarazione al marito
 Petosarapis, nonchè alla madre di lui, la quale aveva evidentemente
 prestato fideiussione pel figlio al tempo delle nozze, garantendo alla
 sposa la restituzione della dote. È questa la spiegazione più naturale
 da dare all'intervento della madre nell'atto, senza ricorrere alla ipo-

tesi di un contratto per credito nuziale (*sanchi*)¹); e ben si spiega così la consegna che la moglie fa al marito dell'atto d'obbligo, annullato mediante cancellazione, in prova della liberazione di lui e della madre. Con una formula ampia e generale quindi i coniugi si dichiarano, vicendevolmente, di non aver ulteriori pretese da esercitare l'un contro l'altro.

Più complesso è l'atto di divorzio contenuto in Grenf. II, 76 dell'anno 305-306²). In esso infatti non si parla soltanto di sistemazione patrimoniale, ma si dichiara che, sciolto il matrimonio, la moglie è libera di maritarsi con chi vorrà. E per quel che riflette i rapporti patrimoniali, mentre il marito restituisce alla moglie la dote, dichiara a sua volta di aver da lei ricevuto tutto ciò ch'egli le ha dato: nel che devesi sottintendere la *donatio propter nuptias* o forse semplicemente i regali fatti in occasione delle nozze (ἔθνα). Il papiro, conservato quasi integralmente, è così concepito:

.....ς Σούλις νεκροτάφος τοπαρχίας Κύσε[ως
 Σένφαις θυγατρὸς Ψάϊτος ἐκ μητρὸς Τεοῦς νεκροταφίς
 ἀπὸ τῆς αὐτῆς χείρειν. ἐπὶ ἐκ τινὸς πονηροῦ δαιμό-
 νος συνέβη αὐτοὺς ἀποζευχθαι ἀλλήλων τὴν κοι-
 νὴν αὐτῶν συνβίωσιν, ἐντεῦθεν ὁμολογῶ
 ὁ μὲν ὁ προκειμένος Σούλ', πεπληρωμένος πάν-
 των τῶν παραδοθέντων αὐτῇ [π]αρ' [ἐ]μοῦ οἰφθή-
 ποτε τρέπω εἰδῶν, ἀποπέμπεσθαι αὐτῆ[ν] καὶ μη-
 κέτι μετ' ἐλεύσεσθαι μηδὲ περὶ συμβιώ[σεως] μη-
 δὲ περὶ ἔθνου, ἀλλ' ἐξεῖναι αὐτῇ ἀποστῆ[ναι] καὶ
 γαμηθῆναι ὡς (ῥ?) ἂν βουληθῆ· ἡ δὲ προκειμ[ένη] Σέν-
 φαις πεπληρωσθαι παρ' αὐτοῦ τῶ προκειμ[ένου]
 Σούλ' πάντων τῶν ἐπιδοθέντων αὐ[τῇ] εἰς λό-
 γον προ[ο]κός ἅμα [τ]ε ἄλλων [...]ων σ[...]
 αὐτῆς σκευῶν καὶ ἄλλῃ οἰφθήποτε τρέπω·
 καὶ μὴ μετελεύσεσθαι ἀλλήλους [ἐ]ντεῦ-
 θεν περὶ μηδενὸς ἀπαξᾶπλῶς ἐ[γγρά]φου
 ἀγράφου παντὸς πράγματος τὸ σύ[ν]ολον,
 διὰ τὸ τελείαν ἀποζυγῆν· ἡ ἀπο[ζ]υγῆ ἦδε

¹) RÉVILLIOUT, *Précis* I, p. 1143 nota.

²) Cfr. SCIALOJA, *Bull. dell'Ist. di dir. rom.* IX, p. 176 e COLLINET ivi citato.

εἰσοῦν γραφεῖσα ἐφ' ὑπογραφῆς κ]υρία
 ἔστω καὶ βεβαία ὡς ἐν ἐγμοσί[ω κατακει-
 μένη, καὶ ἐπερωτηθεῖς ὡμολ[όγησα·
 (ἔτους) ιδ καὶ (ἔτους) β [τ]ῶν κυρίων ἡ[μῶν
 [Κωνστ]α[ντίου] καὶ Μαξι[μια-
 [νοῦ Αὐγούστου].....

Notevole è il richiamo al cattivo genio, che provocò la separazione dei due sposi: nel quale deve ravvisarsi la discordia, che rese impossibile la vita coniugale, e non pensarsi quindi, nonostante l'ἀποπέμπεσθαι che richiamerebbe alla mente l'ἀποκομπή, ad una separazione per sola volontà del marito. Notevole ancora la formula generale di rinuncia a qualsiasi azione dall'una parte e dall'altra per qualsiasi altro rapporto scritto o non scritto; formula che vedremo riprodotta in un altro atto di divorzio, ritenuto dapprima una convenzione matrimoniale. Al documento, redatto in doppio originale, e concepito come al solito nella forma di una stipulazione, viene assegnato lo stesso valore d'un atto depositato nell'archivio pubblico.

Sulla scorta di codesti chiari e indubbi esemplari di divorzio non è disagevole interpretare il pap. CPR. I, 23, intorno al quale si è accesa più viva la disputa tra i papirologi, e riconoscervi un vero e proprio atto di separazione, nonostante talune ambigue espressioni, rese anche più imbarazzanti dalle gravi e frequenti lacune che lo travagliano. Secondo la lettura e i supplementi del Wessely¹⁾, accettati anche dal Mitteis²⁾, il documento è così concepito:

..... νοῦ..... ἔ]χειν παρ' αὐτοῦ κ[ατὰ τὸ
 [δίκαιον τ]ῆς ὁμολογί[ας] φ[ερνήν χρυσίου] δοκειμείου μνα[κτεία οὐτώ ἐν τοῖς
 δεδηλωμένοις]
 [διὰ τῆς] συγγραφῆ[ς κοσμ]αρίους καὶ τὰ δι' αὐτῆς ἰμά[τια].....
σ αὐτῶ[ν] τῆν] συντείμησιν τῶν δραχ[μῶν ἐπτακοσίων
 [τὰ ὑπ' αὐτ]ῆς παραφε[ρόμενα] ³⁾ πάντα καὶ ἀνακεκομισ[μ
 πάντα αὐτῆς τῆς αὐτῆς μ..... πο.....
 τῆς ν..... τὸν Σύ[ρον] [ὑπ]εσχημεν την.....

1) *Corpus Pap. Ratin.* I, p. 130; *Verhältniss* p. 55.

2) *Reichsrecht*, p. 282, n. 6.

3) I. HUNT *Gött. gel. Anz.* 1897, p. 462 corregge παραφέ[ρνα].

.... αὐτῶν μὲν παρ' αὐτῷ ἢ Σύρα ἢ καὶ Ἰσάριον] αμ...
 ἐ]πελεύσασθαι ἐπ' ἀλλήλους μηδὲ ὑπὲρ [αὐ]τῶν μηδ[ένα¹⁾
 τ]ούτων μηδ[ἐ] περι τῶν τῆ συμβιώσει ἀνηκό[ντων] μηδὲ περι ὧν
 [καὶ ἐπεγράφη]
 [ὁ Σύρος τῆ]ς αὐτῆς Σύρας κύριος ἐν ταῖς τῆς συμβιώσεως [χρόνοις] καθῶς²⁾)...
 ς πάντα αὐτ[ὴν] ἀπε]σχημέναι μηδὲ περι τῶν οὐσιῶν ... ων³⁾ μηδὲ περι
 νος ἀπλῶς τὸ καθόλου⁴⁾ ἐγγράφ[ου] μηδ' ἀγράφου μέχρι
 παρ]ευρέσ(ε): μηδ[ε] [μῆ] τὰ διομολογημένα κυρία ἔστω κ[αὶ] ἐπερωτεθέντες
 ὠμολόγησαν]
 (2a m.) [Σύρα ἢ] καὶ Ἰσάριον [Ἐφροδι:]σίου σὺνηρμαι τὴν πρ[ὸς Σύρον
 [συμβίωσι]ν καὶ ἀπέχω [τὴν φ]ε(ρ)νήν τὰ τοῦ χρυσίου μνα[εῖα ὄκτ]ῶ [ἐν] κο-
 [σμη]αρίοις καὶ ἰμά]τια ἐν σο[ν]τεῖμη]σι δρα[χ]μῶν ἑπτακοσίων καὶ γρα⁵⁾
 καὶ ἀνακεκόμεσμαι τὰ προσενηχθέντα μοὶ οἴκο (1. ὑπὸ) τῆς
 μητρὸς μοὶ οὐπάρ[χοντ]α καὶ οἱ ἐπελεύσομαι ἐπ' αὐτὸν οἱ [πε]ρι οἴδε
 ενος μλος οἰδ[εν] καὶ ἐπιεγράφη μοῦ κοίριος ἐν τοῖς τῆς
 συμβιόσεως χρόνοις [κατὰ π]άντ[α] τρόπον καθῶ[ς] πρόκειται[ι] (3a m.) Σύρος
 [Σύρου] σὺνηρμαι τὴν [πρὸς Σύραν τὴν καὶ Ἰσάριον συμβίωσιν καὶ δέ]δωκα
 αὐ[τῆ]
 ὅ]πὲρ γάμου καὶ [ἐ]πεγράφην αὐτῆς] κ[ύρι]ος
 ὡς π]ρόκειται
 ἀγορ]αν[όμος] κεχηρῆμ

Le parti son quegli stessi, che in CPR. I, 22, dell' a. 150 circa d. C. contraggono matrimonio. Integrato pertanto e letto come s'è visto, il documento presentava questa strana situazione: che, mentre in CPR. 22 si ha indubbiamente l'atto matrimoniale di Siro e Sira con conseguente costituzione di dote, qui tanto lo sposo quanto la sposa affermano di aver convenuto la vita comune (σὺνηρμαι τὴν συμβίωσιν) e contemporaneamente Sira dichiara di aver ricevuto la dote (sebbene in misura minore, chè delle 800 dramme qui si accusa ricevuta per 700 soltanto) e i *parapherna*, Siro di averle dato (forse appunto questi valori). A metter dunque d'accordo la conferma dell'avvenuto matri-

1) HUNT: μηδ[ἐ].

2) HUNT: κατῶν.

3) HUNT: περι τῶν προκειμένων[ν οὐσί]ων.

4) HUNT: τῷ καθόλου.

5) HUNT: κα[ὶ] παρ]αφίρ[ν]α.

monio e la consegna della dote alla moglie, non rimaneva che configurare l'atto siccome una specie di controscrittura stipulata insieme con l'atto di matrimonio: e mantenendo, secondo la teoria esposta, come fittizio l'apporto della dote da parte della donna in CPR. 22, qui se ne avrebbe la riprova in quanto il marito, che con quello aveva ricevuto la dote, ne consegna ora l'ammontare alla sposa effettuando così una donazione.

La interpretazione è stata respinta dall'Hunt ¹⁾, sul fondamento soprattutto che i supplementi alle linee 17 e 24 (l. 15 e 22 qui sopra) sono affatto congetturali. Συνήρμαι, egli osserva, è un curioso verbo, ma certamente non implica συμβίωσις; egli crede quindi che alla l. 17 (l. 15) debba supplirsi piuttosto: συνήρμαι τήν πρ[ὸς Σύρον ἀποζυγή]ν ('ho convenuto la separazione con Siro'), o anche: τήν πρ[οκαμμένην συγγραφή]ν. Nè alla l. 24 (l. 22) i vestigi rimasti autorizzerebbero i proposti supplementi, perocchè vi si legge piuttosto: συνήρμαι τήν σα και αἰρουντο ζωνων. Si aggiunga che le frasi alle l. 12-13 (l. 10 e 11 qui sopra): μηδ[ὲ] περὶ [τ]ῶν [τ]ῆ συμβίωσει ἀνηκέ[ντων], μηδὲ περὶ ὧν [ἐπεγράφη] αὐτῆς ὁ Σύρος κύριος ἐν τοῖς τῆς συμβίωσεως [χρόνοις] ²⁾ alludono senza ambiguità alla vita comune come cosa del passato. Laonde il documento deve annoverare piuttosto tra i divorzi.

Questo risultato è confermato tra l'altro anche dalle dichiarazioni relative ai beni parafernali, dei quali non potrebbe altrimenti concepirsi la consegna alla sposa non appena il matrimonio è contratto, mentre all'incontro è normale se si tratta di restituzione per matrimonio disciolto. Senonchè nè le proposte correzioni dell'Hunt sono necessarie, nè i supplementi del Wessely in contraddizione con siffatto risultato. I papiri di Berlino infatti ne presentano uno (BGU. III, 975) in cui la parola συμβίωσιν è unita al verbo σύνηρμαι; e dalle altre frasi relative al matrimonio (συμβίωσιν, ἡ[τ]ῆς αὐτοῖς συνε[στ]ήκει) resta in modo assoluto accertato trattarsi di un atto di divorzio. Il documento, datato dal 19 febbraio 45 d. C., è scritto con ortografia scorrettissima, ma tuttavia chiarissimo nel suo contesto:

Μεχ<ι>ρ̄ ζε

*Ἐτους τετάρτου Τιβερίου Κλαυδίου

¹⁾ Oxy. II, al pap. 266, p. 239.

²⁾ Gött. gel. Anz. 1897, p. 462.

Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
 Αὐτοκράτορος μηνὸς Μεχίρ πέμπτη
 καὶ εἰκάτη (1. εἰκάδι) ἐν τῇ Σοκνοπαίου Νη-
 σου (1. -φ) τῆς Ἡρακλίδου μερίδος τοῦ Ἄρσ[ι-]
 νοεῖτου νομοῦ. Ὁ[μ]ολογῖ<(α)> Πα[ο]ῦς
 Παοῦτος ὡς ἐτῶν εἴκοσι πένδε (1. πέντε) [οὐλ]ή
 μετόπο ἀριστερῶ <τῆ> γεγενημένη αὐτοῦ
 γυνή (1. γυναῖκι) Τεσενούφρις τῆς Ὀννώφρις (1. τοῦ Ὀννώφρεως) ὡς
 ἐτῶν εἴκοσι οὐλή καστροκνημίφ <ἐ>κ-
 ξ (1. ἐξ) ἀριστερῶ(ν) μετὰ γυρίου (1. κυρίου) τοῦ ἐ[α]υτῆς
 συγγενὸς Σαταβοῦς (1. Σαταβοῦτος) τοῦ Ἐρ[ε]ίεως ὡ[ς]
 ἐτῶν [τ]ριάκοντα οὐλή καστ[ροκ]νη[ν]-
 μίο ἐκ δεξιῶ(ν) συνῆρσθαι τὴν πρὸς
 ἀλλήλους (1. ἀλλήλους) συνβίωσιν, ἧτ[ε]ς αὐτοὺς (1. αὐτοῖς)
 συνε[σ]τήκη κατὰ συγγραφῆ(ν) κά-
 μαι (1. γάμου), καὶ μηδὲν ἀλλήλο[ς] ἐνκ[α]-
 λεῖν μηδ' ἐγκαλέσειν περὶ μη[δε]-
 νὸς ἀπ[λῶς] πράγ[μα]τος [...]. ... [.] .. ε κ[αί, ἀ]-
 πέχι ἢ Τεσεν[ο]ῦφρις τὴν ὀφιλη[μ]ένην
 ὁ Πα[ο]ῦς (1. ὑπὸ τοῦ Παοῦτος) φερνή[ν] ἀ[ρ]γυρίου καὶ τὰ [παρα-]
 φερν[α] τῆ Τεσεν[ο]ύφρι
 [...] ερν[.....]. ετεραν[.....]

L'editore corregge alla l. 15 il *συνῆρσθαι* in *συνῆρθαι*, riconducendo in tal guisa la forma infinitiva al verbo *συναίρω*, nel significato di 'convenire'. Ma così interpretata, la frase *συνῆρθαι τὴν συμβίωσιν* sarebbe in contraddizione manifesta con tutte le altre accennanti indubbiamente ad una vita comune già finita. Ora, la forma *συνῆρσθαι* devesi piuttosto correggere in *συνῆρῆσθαι* (da *συναίρεω*) nel significato di 'levar via', 'toglier via insieme'. Le forme *σύνηρμαι* e *συνήρημαι* dovettero evidentemente nell'uso popolare a poco a poco confondersi, al punto che, perduta la esatta conoscenza della originaria discendenza da due verbi diversi, esse finirono per confondersi. E così spiegherebbersi la forma *συνῆρσθαι*, in luogo di *συνῆρῆσθαι*, mentre con la correzione proposta dall'editore la presenza del *σ* non avrebbe alcuna giustificazione¹⁾.

¹⁾ Debbo all'illustre grecista prof. Festa la spiegazione proposta nel testo, confortata da motivi ben più convincenti della semplice soppressione del *σ*. — Al me-

Paous e Tesenouphis 'tolgono via d'accordo la loro unione', cioè a dire sciogliono il matrimonio: il marito dichiarando che ciò è già avvenuto, restituisce alla moglie la dote e i beni parafernali e ne ritira la quietanza (ἀπέχῃ ἢ Τεσενουφίς...). A questo verbo e a siffatto significato occorre ricondurre, correggendo il σύνζημαι in συνζήμαι, il CPR. I, 23; il quale perciò, rimanendo fermi i supplementi del Wessely, è da annoverarsi in modo sicuro tra gli atti di divorzio.



Se dell'ampia libertà di divorzio fosse un freno l'uso delle penalità, che nell'antico diritto egizio gli sposi scambievolmente stipulavano pel caso di divorzio e che talvolta raggiungevano somme ragguardevoli¹⁾, o se non piuttosto avesser queste a considerarsi come provvisioni per la donna divorziata, è questione ch'io lascerò da parte. Certo nel diritto greco-egizio siffatte penalità non compariscono più, ed è notevole il riscontro che su tal punto si ha col diritto romano, il quale le proibiva, siccome quelle che potevano rappresentare una limitazione della libertà di divorziare²⁾. Le sole pene possibili eran quelle comminate dalle leggi³⁾, la restituzione cioè della dote da parte

desimo risultato finale e del resto pervenuto più recentemente anche il WESSELY, *Studien zur Palaeographie und Papyruskunde* I, p. 5. sebbene egli affermi soltanto che la forma usuale del perfetto σύνζημαι è la voce συνζήμαι. Non si tratta invero di una seconda forma più in uso della prima, ma piuttosto d'uno scambio vero e proprio. Comunque sia, il Wessely stesso ha, con tale spiegazione, corretto la sua prima interpretazione e riconosciuto in CPR. 23 un atto di divorzio.

¹⁾ MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 269 e 302.

²⁾ La ragione del divieto e della conseguente nullità della stipulazione risiede nel principio della libertà dei matrimonii, cui è parallela quella della separazione: c. 2 *de inut. stip.* 3, 38 (39) « Libera matrimonia esse antiquitus placuit ideoque pacta, non liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat »; l. 134 *pr. D. de V. O.* 45, 1: « . . . inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive iam contracta ». Cfr. c. 14 *de nuptiis* 5, 4.

³⁾ L. 19 *D. de V. O.* 45, 1 « Si stipulatio facta fuerit: si culpa tua divortium factum fuerit, dari? », nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis legum comprehensis: nisi si et stipulatio tantundem habeat poenae, quanta lege sit comprehensa ». La chiusa *nisi si . . . comprehensa* è interpolata: cfr. LENEL, *Palting.* Pomp. 619. Vedi sul testo MEERMANN, *Thes.* III, 302, VII, 418; ZASIUS, n. 4-7; GLÜCK, *Erläut.* XXVI, 322; SAVIGNY, *Sistema* (trad. it. di V. Scialoja) III, p. 239 sgg.:

del marito, la restituzione della *donatio* da parte della moglie, perfettamente come avviene nei contratti matrimoniali più sopra studiati e come è insegnato dagli scoli sinaitici¹⁾.

Quei contratti presentano, è vero, costantemente comminato al marito il pagamento dell'*hemiolion* e in qualche caso per soprappiù anche degli interessi²⁾. Ma tanto l'*hemiolion* quanto gl'interessi sono una penalità in cui s'incorre allorquando la restituzione sia ritardata oltre il termine consentito nel contratto, e non hanno nulla a vedere con le pene del divorzio.

Il termine per la restituzione della dote era, come s'è visto, brevissimo; o quanto meno era tale quello che si vede costantemente assegnato nei contratti matrimoniali. Se a queste pattuizioni corri-

cfr. la l. 57 D. *de don. int. v. et u.v.* 24, 1, e su di essa DONELLO *ad h. l.* 19, n. 5. Cfr. ancora sulle *donationes divortii causa* le ll. 60 § 1, 61, 62 D. 24, 1.

¹⁾ Il fr. 9 (Zachar. 6), a cui corrisponde l'inciso aggiunto dai compilatori alla l. 19 cit. nella nota precedente. suona nel testo originale: « Ulpianus βιβλίῳ ε τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ titulo de sponsalibus. Ἀρχὴ τῶν ἡμεράτων de die poenae si vera — ἐχέτω πᾶς ἐξουσίαν repudio λύειν τὸν γάμον καὶ μνηστείαν· ἄτοπον γὰρ τὸν γάμον διτηνεκῶς τῆς ἡμοιοσίας δεόμενον [διὰ] τῆς poenae καὶ μὴ διαψέσει συνίστασθαι. Ὁ ἐπερωτηθεὶς καὶ ἡ ἐπερωτηθεῖσα poenam ἕαν διαλύσῃ τὸν γάμον οὐ κατέχευται, εἰ μὴ ἕως τοῦ μέτρου τῆς ob mortem, ὅσον ἡδύνατο παρακατέχειν ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς mortis παίδων . . . ἄνδρα ἀπαιτεῖν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῷ προστιμῷ ἐπερωτήσεως ὅσον ἡδύνατο κινεῖν κατὰ τοῦτον », e nella versione latina dell'ALIBRANDI: « Ulpianus libro V disputationum eius titulo de sponsalibus. Initium verborum 'de die poenae, si vera.' Habeat quisque facultatem repudio solvendi nuptias et sponsalia; est enim absonum, poena non animi affectu constare nuptias, quae perpetua consensione indigent. Qui quaeve promisit poenam, si solverit matrimonium, non tenetur nisi usque ad modum stipulationis quae ob mortem interponitur, quantum retinere vir posset propter mortem, liberis [superstitibus: disce posse] virum petere ex stipulatione inita de poena quanti posset agere ad hunc [modum stipulatione interposita . . .] ». Vedi sulla interpretazione del passo l'ALIBRANDI, *Op.* I, p. 423 sgg.

²⁾ Così il CPR. I, 236:

Ἔτους . . . Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
 ὁμολογῆσεν Στοτοῦτις πρεσβύτερος υἱὸς Πανεφρέμ[μεως
 ὦς] Λμ ου^λ ποδ[ι δ] ἐξιδῶ μετὰ κυρίῳ
 παραχρῆμα διὰ χε[ιρ]ῶς ἐξ οἴκου ἐν προσφ[ορῆ
 συμβιοῦτ]ωσαν οὖν ἀλλήλ[οις] οἱ γαμοῦντες κα[. . .
 κατὰ δύ]ναμιν τοῦ βίου ἐν[δ]η[μ]ῶν καὶ ἀποδημῶν
 προκειμένον γαμου[.] τος ἀποπέμποντος
 ἐπὶ δὲ τῆς ἐκουσίας ἀποπομπῆς π[α]ραχρῆμα ἐπὶ δὲ
]μεσ' ἡμιολίας καὶ τοκοῦν τῆς πρῶτ[εως
 τοῦ] ὁμολογοῦντος ὁμοπάτριος καὶ ὁμομητρίας ἀδελφός
 ὁμομητρίας ἀδελφῶν Στοτοῦτι

spondesse una norma legislativa o consuetudinaria, è dubbio, potendosi il termine dei 30 giorni considerar tanto concesso a beneficio del marito di fronte alla obbligazione normale di restituire immediatamente, quanto siccome una abbreviazione di termini più lunghi accordati dalla legge o dalla consuetudine. Il diritto romano ¹⁾ distingueva tra cose fungibili e non fungibili, imponendo per queste la restituzione immediata, accordando per quelle il pagamento rateale in una, due o tre annualità ²⁾. La identica soluzione si è ritenuto doversi applicare al diritto dotale attico, sebbene testi espliciti manchino in questo senso ³⁾. Tuttavia il marito, nel diritto romano, beneficiava del termine nel solo caso che il divorzio non fosse avvenuto per sua colpa. Ora nei nostri papiri il termine di 30 giorni si osserva concesso sempre nel caso di divorzio per volontà della moglie: in ogni altro caso la restituzione dev'esser fatta immediatamente. A questi effetti adunque, il divorzio per mutuo consenso vien parificato a quello per colpa del marito, perocchè, fatta astrazione dal BGU. I, 251, in cui eccezionalmente è accordato un termine di 60 giorni, nessuna dilazione è a lui concessa fuor del divorzio per volontà della donna.

La dote doveva essere restituita nei medesimi oggetti, salvo alla moglie la scelta di prendere, in sostituzione di essi, il loro valore (CPR. I, 22 e 27). Ma aveva diritto il marito a ritenerne alcuna parte?

Il sistema delle *retentiones*, tanto largamente applicato nel diritto romano, non pare fosse altrettanto in uso nell'Egitto, a giudicare almeno dai contratti che fin qui son venuti alla luce.

Delle *retentiones propter mores* non v'ha cenno: il che è tanto più notevole, quando si pensi alla cura con cui vengono dettate le norme della condotta, che la moglie deve tenere durante la vita coniugale. Il marito è tenuto sempre, sia il divorzio provocato da lui medesimo o dalla donna, a restituire tutta intera la dote, contentandosi, quando la *donatio* vi fu, del ricupero di essa ⁴⁾. Nè v'ha traccia

¹⁾ GIRARD, *Manuel*, 3^a ed. p. 950.

²⁾ *Ulp. Reg.* 6, 8: « Dos si pondere numero mensura contineatur, annua bima trima die redditur, nisi si ut praesens reddatur convenerit. reliquae dotes statim redduntur ». Cfr. la c. 1 § 7 *de r. ux. a.* 5, 13 in cui Giustiniano distingue tra mobili e immobili.

³⁾ BEAUCHET. I, p. 323 sgg.; cfr. CAILLEMER, *Restitut. de la dot.*, p. 40.

⁴⁾ Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 259. Vedi per questa e per le altre *retentiones* nel diritto attico BEAUCHET, I, p. 326 sgg.

di *retentiones propter res donatas* o *propter res amotas*. Un caso di *retentio propter liberos* si è invece voluto riscontrare in Oxy. II, 265, un contratto matrimoniale da assegnarsi agli anni 81-95 d. C. Nelle l. 17-22, là dove gli sposi prevedono la separazione, gli editori hanno ritenuto ch'essi nello stipulare la restituzione della dote, convenissero anche che una porzione di questa dovesse riservarsi per ogni figlio del loro matrimonio, che avesse deciso di rimanere presso il padre. Lo stato frammentario del documento non consente però in modo sicuro una siffatta induzione, la quale resta quindi una mera ipotesi congetturale.



Ma sciolto il matrimonio per divorzio, c'è cosa avviene dei frutti dotali dell'ultimo anno?

I nostri papiri ci mostrano qui ancora disposizioni contrattuali, che richiamano im modo singolare le norme di diritto romano.

Le regole imperanti nel diritto di Roma si fondavano, com'è noto, sulla durata del matrimonio. Tutti i frutti dei beni dotali spettano indistintamente al marito, finchè il matrimonio dura; di guisa che, sciogliendosi il matrimonio, la conseguenza naturale d'un tal principio era che i frutti dell'anno della separazione si dividessero in proporzione del tempo, pel quale il matrimonio aveva durato. Il marito faceva suoi i frutti dell'anno dotale, se un intero anno o più anni interi il matrimonio aveva perdurato: e l'anno dotale incominciava col dì delle nozze se la dote era stata costituita prima¹⁾, con quello della costituzione della dote in caso diverso²⁾, chiudendosi col giorno corrispondente dell'anno successivo. Ma, sciolto il matrimonio per divorzio durante il decorso dell'anno dotale, egli non poteva ritener

¹⁾ L. 6 *D. soluto matr.* 24, 3. « Si ante nuptias fundus traditus est, ex die nuptiarum ad eundem diem sequentis anni computandus annus est; idem in ceteris annis servatur, donec divortium fiat. nam si ante nuptias traditus sit et fructus inde percepti, hi restituendi sunt quandoque divortio facto quasi dotis facti ».

²⁾ L. 5 *D. soluto matr.* 24, 3. « De divisione anni eius, quo divortium factum est, quaeritur, ex die matrimonii an ex die traditi marito fundi maritus sibi computet tempus. et utique in fructibus a viro retinendis neque dies dotis constitutae neque nuptiarum observabitur, sed quo primum dotale praedium constitutum est, id est tradita possessione ».

dei frutti che la quota corrispondente al tempo pel quale la dote era rimasta costituita, e doveva alla donna restituire il residuo:

C. un. § 9 c. de rei ux. act. 5, 13. Imp. Iustinianus. Sed et novissimi anni, in quo matrimonium solvitur, fructus pro rata temporis portione debere utrique parti assignari commune utriusque actionis est, in rebus scilicet non aestimatis: aestimatarum enim rerum maritus quasi emptor et commodum sentiat et dispendium subeat et periculum expectet.

L. 11 *D. soluto matr. 24, 3 Pomponius libro sexto decimo ad Sabinum.* Si alienam rem sciens mulier in dotem dederit, reddenda ei est, quasi suam dedisset, et fructus pro portione anni, quo divortium factum est.

Il computo per la ripartizione facevasi a mesi:

L. 7 *pr. D. h. t. Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum.* ... si mulier pridie vindemias doti dedit, mox sublatis a marito vindemiis divortit, non putat ei undecim dumtaxat mensum fructus restitui, sed et impensas....

§ 1.... si vindemiae tempore fundus in dotem datus sit eumque vir ex calendis Novembribus primis fruendum locaverit, mensis Ianuarii suprema die facto divortio, retinere virum et vindemiae fructus et eius anni, quo divortium factum est, quartam partem mercedis aequum est¹⁾

Ma se i frutti, invece d'essere annali, eran semestrali o biennali o comunque di periodo più lungo, la ripartizione seguiva corrispondentemente al periodo della maturazione di essi:

l. 7 *cit. § 6, 7. Quod in anno dicitur, potest dici et in sex mensibus, si bis in anno fructus capientur, ut est in locis inriguis. Et in pluribus annis idem dici potest, ut in silva caedua.*

¹⁾ Sulla interpretazione di questo vessatissimo fr. si veda tra i più recenti BONFANTE, *La divisione dei frutti dotati allo scioglimento del matrimonio nel dir. rom. e nel dir. civ.* in *Riv. it. per le sc. giur.* XX, 1895, p. 338 sgg. ove trovansi riassunte tutte le opinioni degli scrittori e proposta la soluzione del quesito circa il modo di costituire la massa dei frutti dell'ultimo anno. Cfr. inoltre PETRAZICKI, *Die Fruchtvertheilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten* e gli autori citati ivi e in VANGEROW, *Pand. I.* § 220, Anm. 2.

Nei frutti cadevano non pure i frutti del suolo, la lana delle pecore, i parti del gregge, cioè i frutti naturali tanto *ex ipsa re* quanto *ex cura et cultura*, ma anche i frutti civili, come la mercede della locazione del fondo o delle opere servili:

l. 7 cit. § 2. . . si mulier percepta vindemia statim fundum viro in dotem dederit et vir ex calendis Martiis eundem locaverit et calendis Aprilibus primis divortium fuerit secutum, non solum partem duodecimam *mercedis*, sed pro modo temporis omnium mensum, quo totale praedium fuit, ex mercede quae debetur portionem retinebit.

§ 9. Non solum autem de fundo, sed etiam de *pecore* idem dicemus, ut *lana ovium fetusque* pecorum praestaretur. quare enim, si maritus prope partum oves doti acceperit, item proximas tonsurae, post partum et tonsas oves protinus divortio facto nihil reddat? nam *et hic* fructus toto tempore quo curantur, non quo percipiuntur, rationem accipere debemus.

§ 10. In servo quoque anni ratio habetur, si in annum forte *operae eius localae* sunt, ut praeteriti temporis ad maritum, post divortium autem ad mulierem operae pertineant.

§ 11. *Depensionibus* quoque praediorum urbanorum idem est quod in fructibus rusticorum.

Ad essi facevano però eccezione i parti delle schiave. I figli nati dalla schiava dotale non venivano considerati come frutti: sicchè, mentre i parti del gregge spettavano, durante il matrimonio, come frutti al marito, salvo in lui l'obbligo di colmare coi nuovi nati i vuoti formati nel gregge per la morte dei singoli capi, i parti delle ancelle consideravansi come porzioni della dote, che di essi pertanto si accresceva:

l. 10 § 2, 3 *D. de iure dot.* 23, 3. *Ulpianus libro trigesimo quarto ad Sabinum.* Si servi subolem ediderunt, mariti lucrum non est. Sed fetus dotalium pecorum ad maritum pertinent, quia fructibus computantur, sic tamen, ut suppleri proprietatem prius oporteat et summissis in locum mortuorum capitum ex adgnatis residuum in fructum maritus habeat, quia fructus dotis ad eum pertineat.

Gli sposi potevano tuttavia convenire un modo diverso di ripartizione e pattuire ehe quelli non ancora percetti¹⁾ dell'ultimo anno spettassero per intero alla moglie:

l. 31 *D. de pact. dot.* 23, 4. *Scaevola libro tertio quaestio- num.* Si inter virum et uxorem convenit, ut extremi anni matrimonii fructus nondum percepti mulieris lucro fiant, huiusmodi pactum valet.

Ma non potevano, al contrario, pei parti della schiava dotale, pattuire l'attribuzione in tutto o in parte al marito, provocando un tal patto una illecita diminuzione della dote:

l. 69 § 9 *D. de iure dot.* 23, 3. *Papinianus libro quarto re- sponsorum.* Partum dotalium ancillarum dotis esse portionem convenit ideoque frustra pacisci virum, ut inter uxorem et se partus communis sit.

Di fronte a cosiffatte disposizioni sono particolarmente notevoli quelle del diritto greco. Il diritto greco infatti attribuiva i frutti dell'anno della separazione per metà a ciascuno degli sposi. Così dispo- neva ad es. la legge di Gortina:

II, 45. αἱ κ' ἀνὲρ [κα]ἰ [γυ]νά διακρ[ι]νον[τ]αι, τὰ Ἐὰ αὐτὰς ἔκειν ἄτι ἔχουσ' ἔις πᾶρ τὸν ἄνδρα, καὶ τὸ καρπὸ τᾶν ἐμίναν. αἱ κ' ἔις τὸν Ἐὸν αὐτὰς κρεμάτων . . . 2).

Base adunque della divisione non era la durata del matrimonio nell'ultimo anno, ma un rapporto fisso. Senonchè la norma della metà non applicavasi che ai frutti cosiddetti *ex re ipsa*, ossia ai parti degli animali e della schiava: donde una duplice sostanziale differenza dalle norme imperanti in diritto romano, non solo per quel che rifletteva la misura del riparto, ma bensì anche per quel che s'atteneva al concetto stesso di frutto, essendo in esso compresi i parti delle ancelle, che pel diritto di Roma erano *dotis portio*. Questa distinzione tra

¹⁾ Cfr. l. 7 § 9 cit.: 'fructus toto tempore, quo curantur, non quo percipiuntur, rationem accipere debemus.'

²⁾ Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 240. Si è dubitato peraltro che, secondo le parole della legge, la donna non avesse diritto in caso di divorzio che ad una metà dei frutti provenienti dai suoi propri beni; cfr. BEAUCHET, I, p. 315, n. 2.

frutti dei fondi e quelli *ex re ipsa*, insita nella riportata disposizione della legge gortinese ¹⁾, è anche più chiaramente affermata nel libro di diritto siro-romano ²⁾:

L. § 105 - P. § 61. Si ducat vir uxorem et adducat (haec) illi in φερνῆ ancillas vel pecorum greges vel boves, non sicut ratio possessionis agri ita facit possessio hominum. Sed si pariant ancillae quae in φερνῆ allatae sunt filios; itemque si greges quoque pecorum, vel boves, vel γένος aliud quodcumque sit, natos pariant ac propter eorum partus numero augeantur et contingat separationem fieri inter virum et uxorem, recipiet uxor numerum quem attulit totum et natorum partem dimidiam. Et partem alteram natorum, quae remanet, vir uxoris accipiet, quia de suo (ancillae seu animalia) nutrita sunt.

La diversità di trattamento è chiara: i parti del gregge e della schiava debbono ripartirsi in modo diverso da quello che si adotta pei frutti del suolo, e la ragione che se ne adduce (e che in verità non persuade troppo) si è che i parti in tanto si sono avuti, in quanto le madri furono alimentate del proprio dal marito. Non avviene ciò forse anche pel suolo?

Ma data tale regola, qual'è dunque il sistema di riparto pei frutti del suolo? Due ipotesi sono possibili, dovendosi *a priori* escludere quella che i frutti dell'anno appartengano per intero alla moglie, e cioè:

a) ch'essi spettino tutti al marito;

b) che si dividano tra gli sposi: e poichè la misura della metà è dichiarata dalla legge stessa inapplicabile, non resta che il riparto proporzionalmente al tempo del matrimonio.

Ora in favore della seconda ipotesi sembra doversi concludere, se si considerano le disposizioni dei papiri matrimoniali greco-egizi.

Nel CPR. 22, l. 25-26 si legge, dopo l'attribuzione dell'azione esecutiva alla sposa per ottenere la restituzione della dote in caso di divorzio: και καταδικαι[ρεῖ]σθαι [τ]ῆς προσόδου τοῦ τοῦ χωρισμοῦ ἔτους και λ[ύ]μψεται ὦν και δαπάνων και ἔχειν τὴν [Σῶρα]ν τὴν και Ἰσάριον ἐξουσίαν ε La lacuna toglie purtroppo gran pregio alla testimo-

¹⁾ Cfr. MITTEIS, *Reichsrecht*. p. 241, n. 1 e p. 538.

²⁾ Traduzione del FERRINI cit.

nianza. Fuor di dubbio è tuttavia che con tale clausola gli sposi determinano la ripartizione dei frutti del fondo per l'anno della separazione: la prima lettura *καὶ καταδιαι[τά]σθαι* e la interpretazione del Mitteis¹⁾ e del Wessely²⁾: 'ed anche le rendite dell'anno della separazione andranno perdute ed essa prenderà... ', secondo la quale il marito perderebbe tutti i frutti, sono da respingersi, quantunque un tal patto non sia nè illecito, nè infrequente. Qual sia la facoltà riservata alla sposa, è impossibile congetturare. La misura del riparto però può facilmente indovinarsi: essa è fondata sul tempo pel quale nell'ultimo anno dotale il matrimonio ha durato, non è la metà pura e semplice, come altri ha immaginato³⁾.

E che così debbasi ritenere, è provato dalla clausola, per ventura conservata integralmente, del CPR. I, 27 (l. 21-22): *καὶ κατα[δια]ρείσθω ἡ πρόσσδος τοῦ φο[ιν]κῶνος εἰς τὴν τοῦ ἑ[τ]ροῦ τοῦ χωρισμ[οῦ] δωδεκάμηνον καὶ λήμψεται [τὸ ἐπιβδλ]λον ὧν ἐάν φανῆ μεμενηκουεῖα παρ' αὐτῶ μήνων*. La rendita del palmeto sarà divisa in dodicesimi e al marito ne spetteranno tanti quanti saranno i mesi dell'ultimo anno, pei quali la sposa sarà rimasta presso di lui: il che val quanto dire che si divide corrispondentemente ai mesi in cui il matrimonio si sarà mantenuto⁴⁾.

A qual fonte sia da ricondursi la distinzione che s'è vista dettata dal libro di diritto siro-romano, è incerto: più forse che attribuirsi alle leggi di Leone sulla dote, è da riconoscersi in essa un uso tutt'affatto locale⁵⁾. Di fronte al quale l'altro sistema di riparto pei frutti del suolo appare piuttosto aver origini più lontane e più larghe. Certo, l'applicazione che se ne ha nei due papiri surrichiamati non si allontana dalle regole della giurispudenza romana.

¹⁾ *Reichsrecht*, p. 281.

²⁾ *Verhältniss*, p. 49. Pubblicando il papiro nel CPR, il Wessely ha però corretto la lettura e modificato la versione nel senso dato da me nel testo.

³⁾ Così il RÉVILLIOUT, *Précis* II, p. 1129, che supplendo la lacuna, forse sull'esempio della disposizione della legge di Gortina, rende il passo: 'et l'on partagera les *πρόσδοι* de l'année du départ, chacun prenant moitié des produits et des dépenses.'

⁴⁾ Inesatta è la versione del WESSELY, CPR. I, al pap. 22, secondo la quale è la sposa che prenderà dei frutti una quota corrispondente al numero dei mesi che risulterà esser rimasta presso il marito. Il rapporto della divisione viene in tal guisa invertito, rimanendo senza alcuna logica spiegazione. Soggetto del *λήμψεται* e Isidoro, lo sposo.

⁵⁾ Cfr. BRUNS und SACHAU, *Str.-róm. Rechtsbuch*, p. 276.

Molto dubbio, per le gravi lacune che travagliano il documento, è se alle medesime regole o non piuttosto a quelle contrarie raccolte nel diritto siro-romano debbansi riferire le parole di Oxy. II, 265 (l. 17-21): ἐὰν δὲ τι διαφέ]ρωνται πρὸς ἀλλήλους (sc. οἱ γαμοῦντες)... ἀποδῶτω ὁ Διονύσιος τα δου]λείαν καὶ τὰς ἀποφορὰς τῆς δούλης Πλουσίας καὶ [.] οὐδὲ τὴν δούλην οὐδὲ τὰ ἐσόμενα ἐξ αὐτῆς ἔγ[γωνα

La dote portata qui dalla sposa era costituita da quattro mine d'oro, tre vesti ed un terreno. A ciò la madre di lei aveva aggiunto la metà d'una sua proprietà e, pare, anche una schiava, di nome Plusia. Ai prodotti di questa schiava si allude appunto nelle parole su riportate, contenenti l'obbligo di restituzione assunto dallo sposo. E dalle espressioni negative sembrerebbe doversi dedurre, che i parti della schiava non vadano divisi, ma debbansi ritenere parte della dote e con questa restituire alla sposa. Una convenzione che richiamerebbe alla mente la regola dettata dal diritto romano nella l. 69 § 9 cit., e che riaccosterebbe anche più i nostri papiri al diritto di Roma, anzichè a quello greco o provinciale.

ψ

In mani di chi vada eseguita la restituzione della dote, i documenti non dicono sempre. Tuttavia è ragionevole ritenere ch'essa sia fatta alla sposa se la dote fu da lei costituita a se medesima; va invece fatta al costituente la dote, nella ipotesi contraria. Così in CPR. I, 24 la dote deve riceversi dalla madre, che appunto l'aveva costituita; ma se la madre sia morta al tempo della separazione, la riceverà la sposa. In presenza di figli, il ritorno della dote alla famiglia della sposa non ha più luogo (Oxy. II, 265 l. 30-31).

Ad un documento di tal natura, una quietanza cioè di dote restituita, avevano pensato gli editori inglesi nel pubblicare il papiro Oxy. II, 268 dell'anno 58 d. C. Parmi però col Révillout ¹⁾ che in questo non trattisi di restituzione di dote, ma piuttosto di regolamento d'una eredità, sebbene sia arduo ammettere, come il Révillout congettura, che trattisi di conferimento di una dote nella massa ere-

¹⁾ *Précis* II, p. 1143 nota.

ditaria paterna, la quale non era sufficiente per attribuire a ciascun figlio la quota che gli spettava, avendo la dote, assegnata alla figlia, ecceduto la parte cui essa aveva diritto.

Chiuderò queste ricerche citando ancora altri due documenti di Oxirinco, particolarmente interessanti: essi rappresentano l' epilogo doloroso di due matrimoni finiti miseramente con denunce giudiziarie per la ingordigia e la disonestà del marito in un caso, per la furfanteria della moglie nell'altro.

Il primo, Oxy. II, 281 appartiene al periodo tra il 20 e il 50 d. C. e si riferisce appunto alla restituzione della dote, che la moglie dopo aver invano reclamato bonariamente, chiede finalmente in via giudiziaria al marito, ricorrendo all'archidicaste:

Ἡρακλείδῃ· ἱερεῖ καὶ ἀρχιδι-
 καστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμε-
 λείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν
 ἄλλων κριτηρίων
 παρὰ Σύρας τῆς Θέωνος.
 συνεβίωσα Σαραπίωνι φερνήν τοῦ
 τοῦ δοῦσα κατὰ συνχώρησιν εἰς
 λόγον ἀργυρίου δραχμῶν διακοσί-
 ων. ἐγὼ μὲν οὖν ἐπιδεξαμέ-
 νη αὐτὸν εἰς τὰ τῶν γονέων
 μου οἰκητήρια λειτὸν παν-
 τελῶς ὄντα ἀνέγκλητον
 ἔματῆν ἐν ἀπᾶσει παρειχό-
 μην. ὁ δὲ Σαραπίων κατα-
 χρησάμενος τῆ· φερνῇ εἰς ὄν
 ἡβούλετο λόγον οὐ διέλει-
 πεν κακοῦχῶν με καὶ ὑβρί-
 [ς]ων καὶ τὰς χειράς ἐπι-
 φέρων καὶ τῶν ἀναγκαι-
 ων ἐνδεῆ καθιστάς, ὕσ-
 τερον δὲ καὶ ἐνκατέ-
 λιπέ με λειτὴν καθεσ-
 τῶσαν. διὸ ἀξιῶ συντάξαι
 καταστῆσαι αὐτὸν ἐπὶ σέ

ὅπως ἐπαναγκασθῆ συν-
 εχόμενος ἀποδοῦναι [[μ]]
 μοι τὴν [φ]ερνήν σὺν ἡμι-
 ολίᾳ. τῶ[ν] μὲν γὰρ ἄλ-
 λων τῶν [όντων πρὸς αὐτὸν
 ἀντέχομ[αι καὶ ἀνθέξομαι.

Syra nell'accusare il marito di averla maltrattata, portandole le mani addosso, di averla privata degli alimenti e poi abbandonata consumando a suo libito la piccola dote di 200 dramme ch'ella aveva recato con sè, ha cura di mettere in rilievo com'essa abbia sempre ottemperato ai suoi doveri coniugali, comportandosi in ogni cosa in modo lodevole, e d'averlo anzi accolto nella casa paterna fornendogli persino da vivere. Il contenuto della istanza mira però ad ottenere la restituzione della dote, aumentata della penalità dell'*hemiolion*. Il carattere dell'azione deve quindi ritenersi puramente civile ¹⁾.

Di natura penale invece ritengo sia l'azione sperimentata, nell'altro documento, dal marito contro la moglie, resasi colpevole di sottrazione di oggetti spettanti al marito ²⁾. Il documento, Oxy. II, 282, assegnato agli anni tra il 30 e il 35 d. C., è così concepito:

Ἄ[λε]ξάνδρῳ στρατηγῷ
 παρὰ Τρύφωνος τοῦ Διο-
 νυσίου τῶν ἀπ' Ὁξύρυγ-
 [χ]ων π[ό]λεως. συνεβίω-
 [σα] Δημ[η]τροῦτι Ἡρακλεΐ-
 δου, κα[ὶ] ἐ[γώ] μὲν οὖν ἐ-
 πεχορήγησα αὐτῇ τὰ ἐ-
 ξῆς καὶ ὑπὲρ δύναμιν.
 ἢ δὲ ἀλλότρια φρονήσα-
 σα τῆς κοινῆς συμβίω-

¹⁾ Così anche il WENGER, *Rechtshist. Papyrusstudien*, p. 151, che identifica l'azione sperimentata dalla donna con l'*actio rei uxoriae*.

²⁾ Il WENGER, *op. cit.* p. 137, considerando l'azione siccome nascente da una *obligatio ex delicto* (mentre nella precedente petizione nasceva *ex contractu*), ritiene ch'essa fosse diretta soltanto al risarcimento. Si vedano del resto le acconce osservazioni di lui (p. 112) sul significato del termine ἀχθῆναι, che s'applica solo alle azioni da delitto, non mai a quelle da contratto.

[σεως] κατὰ πέρ[α]ς ἑξή-
 [λθε] και ἀπενέ(γ)καντο
 τὰ ἡμέτερα ὧν τὸ κα-
 θ' ἔν ὑπόκειται: διὸ ἀξιῶ
 ἀχ[θ]ῆναι ταύτην [ἐ]πί σέ
 ἕπως τύχη ὧν προσή-
 [κει] και ἀποδῶ μοι τὰ
 ἡμέτερα. τῶν μὲν γάρ
 ἄλλων τῶν ὄντων
 μο[ι] πρ[ὸ]ς αὐτὴν ἀνθόξο-
 μα[ι] (1. ἀντέχομαι) και [ἐ]νθέξομαι. εὐτύχ(ει).
 [ἔστι] δὲ τῶν ὑφειρη(μένων)
 [...] φαιον ἀξιον (θραχυμῶν) μ

Tryphon è quello stesso che nel pap. 267 abbiamo visto sposo a Saraeus, dopo un primo matrimonio con Demetrous, così mal finito. Egli, che aveva provvisto questa sua prima moglie di tutto in misura eccedente anche le proprie forze, ricorre col presente atto allo stratega, denunciandola di sottrazione di oggetti di lui compiuta con la complicità di altri (ἀπενέγκαντο), che forse potrebbe esser la madre. Alla querela segue l'elenco dei beni trafugati.

Trattasi qui di *amotio rerum* o di furto? Il furto non può mettersi in dubbio per quanto riflette il complice. Ma anche per la moglie colpevole sembra debbasi concludere per la medesima figura di reato. La frase: 'ἀξιῶ ἀχθῆναι ταύτην ἐπί σέ ἕπως τύχη ὧν προσήκει και ἀποδῶ μοι τὰ ἡμέτερα' denota in modo abbastanza chiaro, che contro la donna si chiede l'applicazione d'una pena, la quale evidentemente non può essere se non quella del furto ¹⁾.

ROBERTO DE RUGGIERO.

¹⁾ Avevo già liberato le stampe di questo articolo, quando mi vien sott'occhio un lavoro dedicato al medesimo argomento e dovuto alla penna d'un nuovo studioso di papirologia, JOHANNES NIETZOLD, *Die Ehe in Aegypten zur ptolemäisch-romischen Zeit nach den griechischen Heiratskontrakten und verwandten Urkunden* (Leipzig, Veit u. Comp. 1903, in-8, p. vi-108).

Non avendo potuto tenerne conto nel corso del mio scritto, mi limiterò a darne qui in ultimo un cenno sommario, senza soffermarmi a confutar nuovamente le

conclusioni cui, nei singoli punti da me trattati, perviene il Nietzold, e che del resto si trovano già combattute nel testo dell'articolo.

Lo schema generale dello studio del Nietzold è quello di una esposizione completa del diritto matrimoniale egizio. Mentre infatti il primo capitolo è dedicato allo studio delle varie specie e della natura del matrimonio (*ἄγραφος* e *ἔγγραφος γάμος*, unioni tra germani, poligamia e monogamia, filiazione legittima ed illegittima), il secondo prende in esame il contratto nuziale, studiandone in particolar modo il contenuto e gli effetti sociali ed economici (posizione dell'uomo e della donna nel matrimonio, dote, donazione nuziale, beni parafernali, disposizioni circa lo scioglimento delle nozze e restituzione della dote); il terzo, più breve, si occupa degli atti di divorzio; e da ultimo il quarto, del matrimonio dei soldati romani in Egitto (concubinato legittimo e sospensione del *matrimonium iustum* nel soldato cittadino romano, *matrimonium iuris gentium* tra soldati cittadini romani e peregrine, diritto matrimoniale dei soldati peregrini, *focartae*). Ma esso è anche semplicemente espositivo: accogliendo i risultati generalmente fin qui accettati, l'Autore li riassume con garbo e li dispone in sistema organico, senza tuttavia sottoporli alla critica: di guisa che giammai o raramente la conclusione è nuova o diversa da quelle che s'erano fin qui avute nei precedenti studi.

Così appunto gli accade col primo argomento preso a trattare, la natura e i rapporti tra l'*ἔγγραφος* e l'*ἄγραφος γάμος*. L'*ἄγραφος γάμος* è infatti anche nel Nietzold un matrimonio in cui della scrittura non c'è quanto occorre, perchè il matrimonio possa dirsi *ἔγγραφος* (pag. 3); nè egli scorge l'intimo nesso che passa tra la scrittura stessa e la dote, la quale dovendosi costituire con un atto scritto (il contratto nuziale), manca precisamente nell'*ἄγραφος γάμος*, è elemento essenziale dell'*ἔγγραφος*.

Egli crede invece che al quesito, se alla costituzione definitiva del matrimonio abbia preceduto il cosiddetto 'anno di prova', debbasi dare una soluzione negativa. Vi fu in Egitto non un anno di prova, ma un 'matrimonio di prova' e questo fu l'*ἄγραφος γάμος* (pag. 6), il quale non ebbe limitazioni di tempo, potendo durare anche parecchi anni, nè fu uno stato di semplice concubinato, sebbene i figli nati da una tale unione si trovassero in una posizione d'inferiorità di fronte a quelli procreati nel matrimonio scritto.

Dalla libertà di matrimonio tra germani, che si conserva ancora sotto i Romani larghissima e diffusa, l'Autore desume la mancanza o quasi d'impedimenti matrimoniali; carattere questo tutt'affatto egizio, chè il diritto greco non andò mai oltre le unioni tra fratelli consanguinei. Dubbioso egli invece si mostra di fronte al quesito, se nell'Egitto vigesse la monogamia o la poligamia. Il concubinato vi fu certo ammesso, almeno nel periodo tolemaico e nel bizantino, se con tanta frequenza se ne trova nei documenti fatto espresso divieto dalla donna; ma non furono certo ammessi due matrimoni contemporanei, l'uno scritto, l'altro non scritto. Tuttavia nei tempi più antichi la poligamia esistè certamente, e se ne ha traccia nell'uso conservatosi fino a tardi di identificare i figli mediante la maternità anzichè mediante la paternità, sebbene in alcuni casi la omessa paternità debbasi piuttosto ritenere indizio di illegittimità del figlio. La illegittimità non era, in genere, causa di inferiorità sociale; non potevano però aspirare al sacerdozio che quelli i quali erano in grado di provare una legittima discendenza. Al matrimonio erano ammessi i sacerdoti, così come esso era consentito agli schiavi, la cui condizione sociale era in Egitto meno dura che non presso gli altri popoli dell'antichità.

Premessi questi brevi cenni generali, il Nietzold passa ad esaminare il con-

tratto matrimoniale. Il fondamento ond'egli muove è che il matrimonio, fosse esso scritto o non scritto, veniva accompagnato sempre da un atto, che peraltro nell' ἱγγαρως γάμος doveva esser rivestito della forma di una ὁμολογία, mentre nell' ἄγγαρως era sufficiente il semplice χειρόγραφον. Dalla qual premessa egli è indotto, seguendo la interpretazione comune, a riconoscere in Oxy. II, 267 le tavole nuziali di un ἄγγαρως γάμος: unico esempio peraltro, chè in tutti gli altri documenti esaminati più sopra non si avrebbe mai altro se non matrimonio ἱγγαρως.

Carattere sostanziale di quell'atto è il suo contenuto economico: e poichè anzi codesto contenuto talvolta vi comparisce con tal predominio sulle altre clausole, da diventare in taluni documenti affatto esclusive le stipulazioni di natura patrimoniale, il N. solleva il dubbio se in questi ultimi (e sarebbero la maggior parte dei CPR.) non debbansi riscontrare dei semplici istromenti dotali, concomitanti o successivi al contratto stesso di matrimonio. I rilievi da lui fatti sulla formula della ὑπογραφῆ, che anche nei veri e propri contratti matrimoniali (ad es. il Tebt. 104) riproduce soltanto le stipulazioni con contenuto patrimoniale, dovevano invece persuaderlo che tutti i nostri documenti sono sempre il contratto matrimoniale propriamente detto e insieme l'istromento dotale; e poichè d'altro canto la presenza della dote è il carattere essenziale del matrimonio scritto, doveva trarsene la conseguenza che niuno di essi si riferisce, né può riferirsi, all' ἄγγαρως γάμος.

Dati quindi alcuni cenni intorno alle formalità che accompagnavano o seguivano le nozze, e circa il modo con cui l'istromento era redatto, stipulato, presentato al pubblico archivio, legalizzato e registrato, l'Autore confronta i contratti greci coi demotici, e trova che il contratto matrimoniale nel corso di più che un millennio, dal v secolo a. C. al vi dell'era volgare, è rimasto sostanzialmente identico. Alle promesse sacramentali e giurate nei papiri demotici di non infrangere la fede coniugale corrisponderebbero, nei greci, disposizioni consimili: alle assegnazioni alimentari del marito verso la moglie, l'obbligazione che questi assume di provvedere a tutti i bisogni di lei; al dono nuziale ed alla pena nel caso di divorzio, la dote fittizia.

In questa trasformazione della *donatio propter nuptias* in dote fittizia sarebbe la più importante modificazione subita dai contratti matrimoniali egizi. L'antico diritto egizio infatti non conosceva l'istituto della dote, il quale incomincia a comparir soltanto in sul finire del periodo tolemaico. Erangli per contro ben note la donazione nuziale da un canto, le pene pel divorzio dall'altro.

Allorchè quindi nel periodo greco-romano l'istituto della dote s'introdusse sul suolo egiziano, la *donatio propter nuptias*, il cui uso antichissimo non avrebbe potuto scomparire d'un tratto, si venne trasformando poco a poco e rivestendo di una forma nuova, quella della dote; ma fu una dote solo all'apparenza, chè sostanzialmente l'apporto matrimoniale rimase un dono proveniente dal marito. Accanto alla dote fittizia sorse tuttavia anche quella reale, e questa assunse i caratteri del diritto greco. La triplice norma infatti, che 1) la proprietà della dote spetta alla donna e all'uomo soltanto l'usufrutto; 2) la dote è un patrimonio libero che non ritorna al padre dopo lo scioglimento del matrimonio; 3) è un assegno in soddisfazione dei diritti ereditari, che spetta alla donna ed ai suoi eredi irrevocabilmente, ma esclude ogni altro diritto della figlia o dei suoi discendenti alla eredità dei genitori, — questa triplice norma, imperante già nel diritto greco, riappare nei papiri dell'Egitto ogni qualvolta la dote è vera e reale.

Dote fittizia sono, secondo il N., le vesti e gli ornamenti in CPR. I, 21, 22 24, 27; dote fittizia ancora le somme di danaro in Tebt. 104, CPR. I, 28, BGU. I, 183, 251, 252; queste e quelli chiamati sempre *φερνή*, ch  altro nome il linguaggio tecnico non conosce per la *donatio propter nuptias*, almeno fino al periodo bizantino. In tutti questi documenti per  l'Autore riconosce che la dote fu realmente portata dalla moglie e consegnata al marito; non trattarsi dunque d'altro se non d'una *donatio in dotem redacta*. Or se cos   , ove si ha pi  l'elemento fittizio? E quali sono allora gli argomenti positivi per riconoscere in quelle doti una donazione nuziale?

Contro una tale obiezione, che pur sorge spontanea, l'Autore non tenta di difendersi; che anzi egli ne accresce la gravit , quando lascia intendere che vera e propria finzione non si ha se non in Oxy. II, 267, in quanto i valori che Tryphon dichiara di aver ricevuto da Sareaus e che promette di restituire in parte dopo cinque mesi, non furon mai dati dalla sposa, che non li aveva precedentemente ricevuti da Tryphon. Codesta finzione   tale, da non potersi parlar qui n  di dote n  di *donatio in dotem redacta*, ma piuttosto di un semplice dono, del quale la donna coll'atto, contenuto in quel papiro, avrebbe *prima nocte* ricevuto un acconto, salvo a riceverne il resto pi  tardi, secondo la promessa di Tryphon. Di qui la distinzione proposta tra la *donatio propter nuptias* o dote fittizia dell' * γγραφος γ μος* e la *donatio* dell' * γγραφος*, che non sarebbe mai dote; distinzione che niun documento autorizza, anche quando si menasse buona la seguita interpretazione di quel papiro.

Cos  il Nietzold, mantenendo fermi i risultati delle ricerche del Mitteis e del Wessely, giunge a conclusioni perfettamente opposte a quelle cui mirano i precedenti *studi*, quale questa, ad es., che la dote non   un requisito del contratto matrimoniale - mentre io ho dimostrato com'essa lo sia pel matrimonio scritto -, e lo   per converso la dote fittizia, in quanto essa nasconde una *donatio propter nuptias*.

Quel che l'Autore scrive intorno ai beni parafernali, alla restituzione della dote, alle *συγγραφοδίαδ κται*, non contiene nulla che meriti d'esser rilevato; non mi sembra tuttavia che debbasi convenire con quanto egli osserva a proposito delle disposizioni testamentarie che i terzi (e pi  spesso, come s'   visto, la madre) fanno seguire a favore della sposa nelle stesse tavole nuziali, e cio  che le disposizioni con riserva dell' uso o dell' usufrutto fatta dal disponente a proprio favore fossero forse frequentemente un surrogato della vera e propria dote (p. 75). Con ci  l'Autore tende a sminuire il valore e l'importanza che la dote ha come apporto patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia. I due soli esempi infatti di disposizioni a favor della sposa con riserva dell'usufrutto non presentano punto codesta inutilit  *attuale* della dote; in CPR. I, 24 l'usufrutto   dalla madre riservato soltanto su met  del potere di tre arure; in Oxy. II, 265 il potere dato in dote   in pieno godimento degli sposi e l'usufrutto non   riservato alla madre che sugli altri beni ulteriormente assegnati alla figlia. E d'altro lato, tanto la disposizione in questo contenuta quanto quella di BGU. I, 183, sono delle disposizioni testamentarie fatte in occasione delle nozze e da tenere ben distinte dalle dotazioni con donazione, che si hanno negli altri due papiri.

Piacemi inoltre notare come tra gli atti di divorzio se ne trovi menzionato uno nuovo, appartenente alla Collezione dei papiri lipsiensi di prossima pubblicazione (P. Leipz. 14), al Nietzold comunicato in copia dal Mitteis, la cui * πογραφ * suona (l. 31 sgg.): [Συμφωνεῖ ἡμῖν πᾶσαν τὴν συμ]βίωσιν [δι]αλύσασθαι πρὸς

ἀλλήλους — Μ[έγας Μέγ]ου [ε]ὐδοκῶ [ἐπὶ τ]ο[τ]ο[ῦ] οὐδένα λόγον [ἔχων] πρὸς αὐτήν. Θενοστοτουήτις ε[ὐδο]κ[ῶ] καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι [ἐπ'] αὐ[τὸν] . . . ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς Θ[ενοστο]τ[ο]ῦ[τ]ῆτις γράμμα(ατα) μὴ εἰδ[ύ]ι[της] . . . Τὰ διομολογηθέν]τα κύρια ἔστωσαν [Ἡρων . . .] τὴν συμβίωσιν [. . .] ἔγραφα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότες [Σώτας . . .] Anche in questo ricorre nuovamente il verbo συνῆρσθαι, in una frase (l. 15 sgg.), che è affatto identica a quella più sopra studiata del papiro GBU. III, 975: συνῆρσθαι τὴν πρὸς ἀλλήλους [συμ]-βίωσιν, ἧτις αὐτοῖς συνεστήκει ἀπὸ συγγραφῆς ὁμολ(ογηθείσης) γάμου τ[ε]λειω-σ[ε]ισ[τ]ῆ[ς] διὰ ἐπ(ιτηρητῶν) ἀγ[ο]ρ(ανομίας) Ἡ[ρακ]λ[ε]ουπόλεω[ς] (ἔτει). Nel che si ha una ulteriore conferma di quanto ho più sopra esposto intorno al papiro CPR. I, 23.

L'ultimo capitolo è dedicato ad un argomento che non è fatto oggetto di ricerche in queste mie pagine: il matrimonio dei soldati romani in Egitto. Ivi sono studiate le varie questioni circa la libertà delle nozze nei soldati di Roma, la costituzione della dote, gli effetti dei divieti imperiali, la posizione della donna e dei figli nella famiglia, ed altre che non interessano le presenti ricerche.